SPIRITO
DELLE LEGGI
DEL SIGNORE

DI

MONTESQUIEU

CON LE NOTE

DELL' ABATE

ANTONIO GENOVESI

TOMO QUARTO.

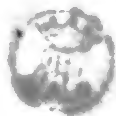






NAPOLI 1820.

DALLA TIPOGRAFIA DI GENNARO REALE.



TAVOLA

DE' LIBRI, E CAPITOLI

Contenuti in questo quarto Tomo.

DELLO SPIRITO DELLE LEGGI.

LIBRO XXXI

Teoria delli leggi feudali presso i Franchi nel rapporto, che hanno con le rivoluzioni della loro Monarchia.

CAPITOLO PRIMO.

DIFESA DELLO SPIRITO DELLE LEGGI.

DELLO SPIRITO

DELLE LEGGI

LIBRO XXXI.

Teoria delle leggi feudali presso i franchi nel rapporto, che hanno con le rivoluzioni della loro Monarchia.

CAPITOLO PRIMO.

Cambiamenti negli ufizj, e ne' feudi.

Erano da principio i Conti mandati ne' distretti lora per un anno solo; ma non fra molto si comprarono i medesimi la continuazione de' loro ufizj. Se ne trova un esempio sino dal regno de' nipoti di *Clavis.* Un certo *Peonio* (a) era Conte nella città d'Auxerre: spedì il figlio suo *Mummolo* con danaro a *Gontrano*, perchè il lasciasse continuare nel suo impiego: il figlio sborsò il danaro per se stesso, ed ottenne la carica del padre. Avevano omai i Monarchi principiato a corrompere le loro propric grazie.

Quantunque per la legge del Regno fossero i feudi amovibili, tuttavia nè si conferivano, nè se ne privava altrui a talento, e capricciosameute: era ordinariamente questa una delle principali cose, che si trattassero nelle assemblee della nazione. Si può ben pensare, che in questo punto s' insinuasse la corruttela, come erasi insinuata nell' altro; e che si continuasse il pos-

(a) *Gregorio di Tours*, Lib. IV. Cap. XLII.

sesso de' feudi per danaro, come continuavasi il possesso delle Contee.

Farò vedere nel proseguimento del presente libro (*b*) come independentemente da' donativi, che i Sovrani fecero per un dato tempo, ne furono altri, che fecero per sempre. Avvenne, che la Corte volesse rivocare i doni già stati fatti: questo ebbe a disgustare tutta la nazione, e se ne vide in brev' ora nascere quella rivoluzione famosa nell' Istoria di Francia, la cui prima epoca fu il terribile spettacolo del supplizio di *Brunechilde*.

Alla bella prima sembra straordinario, che questa Regina figliuola, sorella, e madre di tanti Re, famosa anche a' dì per opere degne d' un Edile, o di un Proconsolo Romano, nata genio prodigioso pel maneggio degli affari, dotata di qualità, che state erano per tanto tempo rispettate, siesi veduta in un subito esposta a supplizi sì lunghi (*c*), sì vergognosi, sì crudeli da un Re (*d*), la cui autorità era molto male stabilita nella sua nazione, se ella per alcuna particolar cagione caduta non fosse nella disgrazia di questa nazion medesima. *Clotario* le rinfacciò (*e*) la morte di dieci Re: ma ve n' erano due da esso stesso fatti morire: la morte d' alcuni altri doveva ascriversi al caso, o alla iniquità d' un altra Regina; ed una nazione che avea lasciato morire nel suo letto *Fredegondo*, e che erasi per fino opposta (*f*) alla punizione degli esecrandi suoi delitti, doveva mostrarsi assai ritenuta per quelli di *Brunechilde*.

Fu ella posta sopra un cammello, e condotta attorno per tutto l' esercito, argomento patente, che questo esercito la odiava. Dice *Fredegario*, che *Protario* (*g*),

(b) Cap. VII. (c) Cronica di *Fredegario*, Cap, LXII.

(d) *Clotario II.* figliuolo di *Chilperico*, e padre di *Dagoberto*. (e) Cronica di *Fredegario*, Cap. XLII.

(f) Vedi *Gregorio di Tours*, Lib. XIII. Cap. XXXI.

(g) *Sæva illi fuit contra personas iniquitas, fisco nimium tribuens, de rebus personarum ingeniose fiscum*

favorito di *Brunechilde*, prendeasi gli averi de' Signori, ed impinguavano il Fisco: che avviliva i Nobili, e che non vi era chi fosse sicuro di conservarsi nel proprio posto. L' esercito congiurò contra costui, e fu pugnalato nel suo padiglione: *Brunechilde* poi, o per le vendette (*b*) che ella fece di cotal morte, o per una continuazione della stessa impresa, ogni giorno divenne più esosa alla nazione (*i*).

Clotario, vago di regnar solo, e pieno della vendetta più atroce, certo della sua perdita, in evento che la vincessero i figliuoli di *Brunechilde*, entrò in una congiura contra essa stessa; ed, o ch' ei non avesse testa da riuscirvi, o ch' ei fosse costretto dalle circostanze, fecesi accusatore di *Brunechilde*, e fece far di questa Regina un terribile esempio.

Stato era *Warnacario* l' anima della congiura contra *Brunechilde*, fu creato Prefetto della Borgogna, e volle (k), che *Clotario* l' assicurasse, che finchè ei vivesse, tolto non gli verrebbe un tal posto. Mediante ciò il Prefetto non potè più trovarsi nel caso, in cui erano stati i Signori Francesi, e siffatta autorità principiò a sottrarsi dalla regia dependenza.

La Nazione erasi soprattutto inferocita per la funesta reggenza di *Brunechilde*. Fin a che conservaronsi in vigore le leggi, niuno potè lagnarsi, che venisse spogliato d' un feudo, poichè la legge non glielo donava

---

velle implere ... ut nullus reperiretur, qui gradum quem arripuerat, potuisset adsumere, Cronica di *Fredegario*, Cap. XXVII. dell' anno 605

(*h*) *ivi* Cap. XXVIII. dell' anno 607.

(*i*) *Ivi*, Cap. XLI. dell' anno 613, *Burgundiæ Farones, tam Episcopi quam ceteri laudes, timentes Brunichildem, et odium in eam habentes consilium inientes, etc.*

(k) Cronica di *Fredegario*, Cap. XLIII. dell' anno 513. *Sacramento à Clotario accepto, ne unquam vitæ suæ temporibus degradaretur.*

per sempre: ma poichè l' avarizia, le ree pratiche, la corruttela, fecer donare de' feudi, la gente lagnossi d' esserne spogliata per rei mezzi di cose, che con frequenza erano state nel modo stesso acquistate. Può darsi, che se il motivo della rivocazione de' doni fosse stato il ben pubblico, non si sarebbe aperta bocca: ma si facea mostra dell' ordine senza occultare la corruttela: reclamavasi il diritto del Fisco per far gitto de' beni del Fisco a talento; e i doni più non furono, o la ricompensa, o la speranza de' servigi. *Brunechilde* con uno spirito corrotto corregger volle gli abusi della vecchia corruttela. I suoi capricci non erano quelli di uno spirito debole: i Leudi, ed i grandi Ufiziali si videro rovinati, ed essi se ne disfecero.

Vi vuol molto, che ci restino tutti gli atti, che furon fatti in quei tempi, ed i Cronologisti, quali a un di presso sapeano dall' Istoria del loro tempo quelo, che a dì nostri sa la gente di villa di quella del nostro, sono sterilissimi. Tuttavia ci rimane una Costituzione di *Clotario*, emanata nel Concilio di Parigi (*l*) per la riforma (*m*) degli abusi, la quale dimostra, che questo Sovrano fece cessare le lagnanze, che avean prodotta la rivoluzione. Per una parte egli vi conferma (*n*) tutt' i doni fatti, o confermati da' Re suoi predecessori; e comanda per l' altra (*o*) che venga restituito a' suoi Leudi, o fedeli tutto quello ch' era stato lor tolto.

Questa non fu la sola concessione, che il Re facesse in questo Concilio: volle, che quanto era sta-

(l) Qualche tempo dopo il supplizio di *Brunechilde* l' anno 615. Vedi l' edizione de' Capitolari del *Baluzio* pag. 21.

(m) *Quæ contra rationis ordinem acta, vel ordinata sunt, ne in antea, quod avertat divinitas, contingant, disposuerimus, Christo præsule, per hujus edicti tenorem generaliter emendare.* In prooemio. *Ivi* art. 16.

(n) *Ivi.* (o) *Ivi*, art. 17.

to fatto contra i privilegi degli Ecclesiastici fosse corretto (p): moderò l'influenza della corte (q) nell'elezioni a' Vescovadi. Riformò il Re nel modo medesimo gli affari fiscali: volle, che tutt' i nuovi (r) censi fossero tolti: che non si facesse (s) alcuna esazione di passo stabilito dalla morte di *Gontrano*, *Sigeberto*, e *Chilperico*, vale a dire, che annullava tutto quello, ch' era stato fatto nelle reggenze di *Fredegonda*, e di *Brunechilde*: vietò che i suoi armenti (t) fosser condotti ne' boschi de' privati: e noi or ora vedremo, come la riforma fu anche piu generale, e si estese agli affari civili.

CAPITOLO II.

Come fosse riformato il governo civile.

Fino a questo termine erasi veduta la nazione dar segni d' impazienza e di leggerezza sopra la scelta, o rispetto alla condotta de' suoi padroni: erasi veduta regolare le vertenze de' suoi padroni fra essi, ed impor loro la necessità della pace. Ma ciò, che fin allora veduto non si era, la Nazione fecelo in questo tempo; diede un' occhiata alla presente sua situazione: esaminò pacatamente le proprie leggi; provvide all' insufficienza di quelle: pose freno alla violenza: regolò il potere.

(p) *Et quod per tempora ex hoc praetermissum est, vel dehinc perpetualiter observetur.*

(q) *Ita ut Episcopo decedente, in loco ipsius, qui a Metropolitano ordinari debet cum principalibus, e clero, et populo eligatur: et si persona condigna fuerit, per ordinationem Principis ordinetur; vel certe si de palatio eligitur, per meritum personae, et doctrinae ordinetur. Ivi*, art. 1

(r) *Ut ubicumque census novus impie additus est, emendetur*, art. 9.

(s) *Ivi*, art. 9. (t) *Ivi*, art. 21.

Le virili reggenze, ardite, ed insolenti di *Fredegonda*, e di *Brunechilde* non meno aveano stordta questa nazione, che fatta accorta. *Fredegonda* avea difese le proprie iniquità con altre sue iniquità: giustificata si era del veleno e degli assassinj con altro veleno, e con altri assassini: erasi condotta per modo, che i suoi attentati erano anche più privati, che pubblici Più mali fece *Fredegonda*, e *Brunechilde* temer ne fece de' maggiori. In mezzo a questa crisi non fu paga la nazione di porre soltanto ordine nel governo feudale; ma volle assicurare eziandio il suo governo civile: e di fatto questo era più dell' altro corrotto; e tal corruttela riusciva tanto più dannosa, quanto più era antica, e spettava in certo modo più all' abuso de' costumi, che a quello delle leggi

L' istoria di *Gregorio di Tours*, e gli altri monumenti ci dimostrano per una parte una nazione feroce, barbara; e per l' altra de' Re, che non lo erano meno. Erano questi Sovrani micidiarj, ingiusti, e crudeli, perchè tale era tutta la nazione. Se alcuna fiata parvero ammolliti dal Cristianesimo, ciò fu soltanto a motivo di quei terrori, che il medesimo inspira agli scellerati: le Chiese si difesero da coloro co' miracoli e co' prodigj de' loro Santi. I Re non erano sacrileghi, perchè temeano le pene del sacrilegio; ma per altro commisero, o nell' ira o a sangue freddo ogni sorta di delitti, e d' ingiustizie, perchè questi delitti e queste ingiustizie non mostravano loro sì presente la mano Divina. Comportavano i Franchi, come accennai, Re micidiali, perchè tali erano essi medesimi: non gli spaventavano le ingiustizie, e le rapine de' Re loro, perchè essi stessi erano rapaci come quelli, ed ingiusti. Vi erano, è vero, le leggi stabilite: ma inutili i Re le rendeano con certe lettere dette *precezioni* (a), le quali rovesciavano queste medesime

(a) Erano ordini, che il Re rimetteva a' Giudici per fare, o per comportare certe date cose contrarie alla legge

leggi erano presso a poco, come i Rescritti de' Romani Imperadori, o ne avessero i Re preso l' uso da quegli, o loro suggerite le avesse il fondo della loro stessa natura. Vedesi in *Gregorio di Tours*, che faceano trucidare a sangue freddo, e morire gli accusati senz' essere tampoco ascoltati: davano precezioni (*b*) per contrarre illeciti matrimonj: ne davano per trasferire l' eredità: per togliere il diritto de parenti, per isposare monache. Non faceano veramente leggi di proprio loro moto: ma sospendeano la pratica delle già fatte.

L' editto di *Clotario* mise riparo a tutti questi sconcerti. Niuno (*c*) potè essere inteso: dovettero i parenti (*d*) succedere sempre secondo l' ordine stabilito dalla legge: furono annullate tutte le precezioni per isposare fanciulle, vedove, monache (*e*); e si punirono severamente coloro, che le impetrarono, e ne fecero uso. Sapremmo per avventura con esattezza maggiore quello, che stabiliva intorno a siffatte precezioni, se il tempo non ci avesse fatto perdere l' articolo 13. e i due seguenti di questo decreto: ci rimangono soltanto le prime parole di questo articolo 13. il quale ordina, che verranno osservate le precezioni: la qual cosa non può intendersi di quelle; che colla legge medesima aboliva. Abbiamo altra costituzione (*f*) dello stesso Monarca, che si riferisce al suo editto, e che corregge nel modo stesso punto per punto tutti gli abusi delle precezioni.

Vero si è, che il *Baluzio* trovando questa costi-

(b) Vedi *Gregorio di Tours*, Lib. IV. pag. 227. L' istoria, e le carte son piene di ciò; e la dilatazione di questi abusi apparisce singolarmente nell' editto di *Clotario II.* dell' anno 615. emanato per riformarli. Vedi i Capitolari, edizione del *Baluzio*, Tomo I. pag. 22.

(c) Art. 22. (d) *Ivi*, art. 6. (e) *Ivi*, art. 58.

(f) Nell' edizione de' Capitolari del *Baluzio*, Tom. I. pag. 7.

tuzione senza data, e senza il nome del luogo, in cui fu data, l'attribuì a *Clotario* I., ma la medesima è di Clotario II per tre ragioni.

1. Egli è detto, che il Re conserverà le immunità (*g*) accordate alle Chiese da suo padre, e da suo avo. Quali immunità avrebbe potuto accordare alle Chiese *Childerico* avo di *Clotario I.*, egli che non era Cristiano, e che vivea prima che fondata fosse la Monarchia? Ma se si ascriva questo decreto a Clotario II, troveremo per suo avo Clotario I, quello stesso, il quale fece doni immensi alle Chiese per espiare la morte del figliuol suo *Cramno*, che avea fatto divorar dal fuoco colla moglie e co' figliuoli.

2. Gli abusi corretti da tal costituzione non cessarono dopo la morte di *Clotario I.*, e vennero per fino ridotti all' eccesso nel debolissimo regno di *Gontrano*, nel crudele di *Chilperico*, e nelle reggenze detestabili di *Fredegonda*, e di *Brunechilde*. Ora, e come mai avrebbe la nazione potuto comportare iniquità con tanta solennità proscritte, senza essersi mai risentita nel vederle continuamente rinascere? E come non avrebb' ella fatto in quel tempo ciò, che fece, allorchè avendo *Chilperico* II riprodotte le antiche violenze (*h*), la medesima lo sollecitò (*i*) a comandare, che si seguissero ne' giudizj la legge, e le costumanze, come anticamente facesi?

E finalmente una tal Costituzione fatta per porre ordine agli sconcerti, non potè risguardare *Clotario I.*, mentre regnando il medesimo non si sentivano per tal riguardo nel regno lagnanze, e la sua autorità trovavasi assodata validissimamente, massime nel tempo, in cui si colloca questa Costi-

(g) Parlai nel Libro precedente di queste immunità, ch' erano concessioni di diritti di giustizia, e che contenevano proibizioni a' Giudici regj di fare alcun atto nel territorio, ed erano equivalenti all' erezione, o concessione d' un feudo.

(h) Principiò a regnare verso l' anno 670.

(i) Vedi la Vita di *S. Legero*.

tuzione: dove per lo contrario convien a maraviglia a' fatti, che avvenero nel regno di *Clotario II*, per li quali nacque nello Stato politico del regno medesimo una rivoluzione. Fa di mestieri dar lume all'Istoria colle leggi, ed alle leggi coll' Istoria.

CAPITOLO III.

Autorità de' Prefetti del Palagio.

Dicemmo, come *Clotario II.* erasi impegnato con *Warnacario*, di non privarlo, finchè vivesse, del posto di Prefetto. La rivoluzione produsse un altro effetto: prima di questo tempo il Prefetto era il Prefetto del Re, e divenne Prefetto del regno: eleggevalo il Re, lo elesse la nazione. *Protario*, prima della rivoluzione era stato fatto Prefetto da *Teodorico* (*a*), e *Landerigo* da *Fredegonda* (*b*); ma indi innanzi la nazione si mise in possesso dell' elezione (*c*).

Quindi non vuolsi confondere, come fecero alcuni Autori, questi Prefetti del Palagio con quelli, i quali godeano tal dignità prima della morte di *Brunechilde*, i Prefetti del Re co' Prefetti del regno. Si ricava dalla legge de' Borgognoni, che fra essi il posto di Prefetto non era uno (*d*) de' primi dello Stato; ma non fu uno de' più eminenti nè pure (*e*) presso i primi Re Franchi.

(a) *Instigante* Brunechilde, Theodorico *jubente etc. Fredegario*, Cap. XXVII. all' anno 605

(b) *Gesta rerum Francorum*, Cap. XXXVI.

(c) Vedi *Fredegario*. Cronica, Cap. LIV. all' anno 626. ed il suo continuatore anonimo, Cap. XI. all' anno 695. e Cap. XV. all' anno 715. *Aimoin* Lib. IV. Cap. XV. *Eginardo*, Vita di *Carlomagno*, Cap. XLVII. *Gesta rerum Francorum*, Cap. XLV.

(d) Vedi la legge de' Borgognoni, *in praef.* ed il secondo supplimento a questa legge, Tit. 13.

(e) Vedi *Gregorio di Tours*, Lib. X. Cap. XXXVI.

Clotario assicurò quegli, i quali possedeano cariche, e feudi: e dopo la morte di *Warnacario*, avendo quel Monarca (*f*) dimandato a' Signori convocati in Trojes, chi avessero voluto mettere in suo luogo, esclamorono tutti ad una voce, che non verrebbero all' elezione, e pregandolo del suo favore, si misero nelle mani di lui.

Dagoberto, come il padre suo, riunì tutta la Monarchia: la Nazione si rimise a lui, e non gli diede Prefetto. Questo Principe conobbe d' esser libero, e rassicurato altronde per le sue vittorie, riprese il piano di *Brunechilde*. Ma ciò ebbe sì trista riuscita, che i Leudi d' Austrasia si lasciaron (*g*) battere dagli Schiavoni, tornaronsene alle case loro, e le piazze dell' Austrasia preda rimasero de' barbari.

S' appigliò egli al partito d' offrire agli Austrasj, che cederebbe l' Austrasia al figliuol suo *Sigeberto* con un tesoro, e di porre il governo del regno, e del palagio nelle mani di *Cuniberto* Vescovo di Colonia, e del Duca *Adalgiso*. Non entra *Fredegario* nelle circostanze de' patti, che allora fatti furono: ma vennero tutti dal Re confermati colle carte, ed incontanente l' Austrasia (*h*) fu posta al coperto d' ogni pericolo.

Veggendosi *Dagoberto* presso al suo fine, raccoman-

(f) *Eo anno Clotarius cum proceribus, et leudibus Burgundiæ Trecassinis conjungitur, cum eorum esset sollicitus, si vellent jam*, Warnachario *discesso; alium in ejus honoris gradum sublimare: sed omnes unanimiter denegantes se nequaquam velle majorem domus eligere, regis gratiam obnixe petentes, cum rege transegere.* Cronica di *Fredegario* Cap. LIV. all' anno 626.

(g) *Istam victoriam, quam Vinidi contra Francos meruerunt, non tantum Sclavinorum fortitudo obtinuit, quantum dementatio Austrasiorum, dum se cernebant cum* Dagoberto *odium incurrisse, et assidue expoliarentur.* Cron. di *Fredegario*, Cap. LXVIII. all'anno 630.

(h) *Deinceps Austrasii eorum studio limitem et regnum Francorum contra Vinidos utiliter defensasse noscuntur*, *ivi.* Cap. LXXV. all' anno 632.

rlo ad *Ega Nentechilde* sua moglie, ed il suo figlio *Clovi*. I Leudi di Neustria, e di Borgogna elessero per Re loro questo giovane Principe (*i*), *Ega*, e *Nentechilde* governarono (*k*) il palagio: restituirono tutt' i beni usurpati da *Dagoberto* (*l*); e cessarono nella Neustria e nella Borgogna le lagnanze, come erano cessate in Austrasia.

Morto *Ega*, la Regina *Nentechilde* (*m*) impegnò i Signori di Borgogna ad eleggere per loro Prefetto *Floacato*. Costui scrisse a' Vescovi, ed a' principali Signori del regno di Borgogna lettere, colle quali promettea loro di conservar per sempre (*n*), cioè fino a che vissuti fossero i loro onori, e le loro dignità. Confermò con giuramento la sua parola. A questo punto (*o*) riduce l' Autore del libro de' Prefetti della Reggia il principio dell' amministrazione del regno fatta da' Prefetti del palagio.

Fredegario, il quale era Borgognone, entrò in più minute circostanze intorno a ciò, che concerne i Prefetti di Borgogna nel tempo della rivoluzione, di cui parliamo, di quel che si facesse intorno a' Prefetti d' Austrasia, e di Neustria: ma le convenzioni, che furon fatte in Borgogna, si fecero per le ragioni stesse in Neustria ed in Austrasia.

S' avvisò la Nazione esser cosa più sicura il porre la potenza nelle mani d' un Prefetto, che essa eleggesse

(i) *Ivi*, Cap. LXXX, all' anno 638. (k) *Ivi*.

(l) *Ivi*, Cap. LXXX, all' anno 639.

(m) Cronica di *Fredegario*, Cap. LXXXIX, anno 641.

(n) *Ivi*. Floachatus *cunctis Ducibus a regno Burgundiæ, seu et Pontificibus, per epistolam etiam et sacramentis firmavit unicuique gradum honoris et dignitatem, seu et amicitiam perpetuo conservare.*

(o) *Deinceps a temporibus Clodovei, qui fuit filius* Dagoberti *inclyti regis, pater vero* Theoderici, *regnum Francorum decidens per majores domus cepit ordinari.* De Majorib. Domus regiæ.

ed al quale potesse imporre condizioni, che in quelle d'un Re, il cui potere fosse ereditario.

CAPITOLO IV.

Qual fosse rispetto a' Prefetti il genio della Nazione.

Sembra, a dir vero, assai straordinario un governo, in cui una Nazione avente un Re, quello eleggesse, che doveva esercitare la regia potestà: ma oltra le circostanze d'allora, sono di opinione, che a tal riguardo prendessero i Franchi le loro idee d'assai lontano.

Discendeano da' Germani, de' quali dice *Tacito* (*a*), che nella elezione del Re loro determinavansi dalla nobiltà di quello, e nella scelta del loro capo, dalla di lui virtù. Ecco i Re della prima stirpe, ed i Prefetti del palagio; i primi erano ereditarj, elettivi i secondi.

E' fuor d'ogni dubbio, che questi Principi, i quali nell' assemblea della nazione si alzavano, e proponeansi per capi d'alcuna impresa a tutti coloro, che seguir li volessero, univano nella persona loro per lo più, e l'autorità del Re, e la potestà del Prefetto. La loro nobiltà avea lor conferito lo scettro, e la loro virtù facendoli seguire da molti volontarj, che li prendeano per capi, attribuiva loro la potestà del Prefetto. A motivo della Regia dignità i nostri primi Re trovaronsi alla testa de' tribunali e delle assemblee, e dieron leggi coll' assenso di queste medesime assemblee: ed a motivo della dignità di Duca, o di capo fecero le loro spedizioni, e comandarono i loro eserciti.

Per conoscere il genio de' primi Franchi su tal riguardo, basta dare un' occhiata alla condotta tenuta da *Arbogasto* (*b*) Franco di nazione, a cui dato avea *Va-*

(a) *Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt.* De morib German.

(b) Vedi *Sulpizio Alessandro in Gregorio di Tours.* Lib. II.

lentiniano il comando dell' esercito; chiuse costui l' Imperadore nel palagio: non permise a chi si fosse il fargli parola d' alcun affare sì civile, che militare. Fece in quel tempo *Arbogasto* ciò, che ne' tempi posteriori fecero i *Pipini*.

CAPITOLO V.

Come ottenessero i Prefetti il comando degli eserciti.

Mentre comandarono le armate i Re, non pensò la nazione ad eleggersi un capo. *Clovi*, ed i quattro figliuoli di lui, trovaronsi alla testa de' Francesi, e li fecero passare di vittorie in vittorie. *Tiboldo*, figliuolo di *Teodeberto*, Principe giovane, debole, e cagionevole, fu fra i Re il primo (*a*), che si rimanesse nel suo palagio. Ricusò d' intraprendere una spedizione in Italia contra *Narsete*, e provò il dispiacere (*b*) di vedere i Franchi eleggersi due capi, che ve li condussero. De' quattro figliuoli di *Clotario* I, (*c*) *Gontrano* fu quegli, che più degli altri trascurasse il comando delle armi: seguirono il costui esempio altri Re, e per porre in altre mani il comando senza pericolo, lo confidarono a più capi, o Duci (*d*).

(a) L' anno 652.

(b) Leutheris *vero*, et Butilinus, *tametsi id regi ipsorum minime placebat*, *belli cum eis societatem inierunt. Agatheas*, Lib. I.; *Gregorio di Tours*, Lib. IV, Cap. XI.

(c) *Gontrano* non fece neppure la spedizione contra *Gondovaldo*, che diceasi figliuolo di *Clotario*, e chiedea la sua porzione del regno.

(b) Talvolta fino al numero di venti. Vedi *Gregorio di Tours*, Lib. V, Cap. XXVII, Lib. VIII. Cap. XVIII, e XXX. Lib. X, Cap. III. *Dagoberto*, che non avea Prefetto in Borgogna, tenne la stessa politica, e spedì contro i Guasconi dieci Duci, e più Conti di quello che non avevano Duci sopra essi. Cronica di *Fredegario*, Cap. LXXVII, all' anno 636.

Insorsero disordini innumerabili: più non vi fu disciplina, più non si seppe obbedire: più non furono le armate funeste, salvo che al proprio paese; esse trovavansi cariche di spoglie innanzi di por piede nel paese nemico. Leggesi in *Gregorio di Tours* una viva pittura di tutti questi malori (*e*). » E come potrem noi ottener la » vittoria, dicea Gontrano (*f*). noi, cui non dà l' ani» mo di conservare ciò, che acquistarono i nostri pa» dri? Più non è la stessa la nostra Nazione . . . . . » » Cosa singolare! trovavasi nel suo declinare fino dal tempo de' nipoti di *Clovi*.

Era adunque natural cosa, che si giungesse a formare un unico Duce: un Duce, il quale avesse autorità sopra quella infinita turba di Signori, e di Leudi, che più non riconoscevano i loro impegni: un Duce, che ristabilisse la militar disciplina, e che guidasse contra l' inimico una nazione, la quale non sapea più far la guerre che a se sola. Si conferì l' autorità a' Prefetti del palagio.

La prima funzione de' Prefetti del palagio si fu il governo economico delle regie abitazioni. Ebbero essi in concorrenza (*g*) d' altri Ufiziali il governo politico de' feudi, e finalmente ne disposero essi soli. Ebbero altresì l' amministrazione degli affari della guerra, ed il comando degli eserciti; e questi due impieghi trovaronsi di necessità connessi con gli altri due. Era in quei tempi più malagevole l' unire le armate, che il comandarle; e chi poteva aver più naturalmente tale autorità di colui, che disponea delle grazie? In quella Nazione independente e guerriera conveniva anzi invitare che costringere: conveniva dare, o fare sperare i feudi, che

---

(e) *Gregorio di Tours*, Lib. VIII, Cap. XXX, e Lib. X, Cap. III. *Ivi*, Lib. VIII, Cap. XXX. (f) *Ivi*.
(g) Vedi il secondo supplimento alla legge de' Borgognoni, Tit. 13, e *Gregorio di Tuors*, Lib. IX, Cap. XXXVI.

vacavano per la morte del possessore, ricompensare sempre, far temere le preferenze: colui per tanto, che soprantendeva al palagio, esser doveva il Generale dell' esercito.

CAPITOLO VI.

Epoca seconda dell' abbassamento de' Re della prima stirpe.

Dopo il supplicio di *Brunechilde* erano i Prefetti stati amministratori del regno sotto i Re: e quantunque avessero la condotta della guerra, tuttavia i Re si trovavano alla testa degli eserciti, ed il Prefetto, e la nazione combatteano sotto di loro. Ma la vittoria del Duca *Pipino* (*a*) sopra *Teodorico*, ed il suo Prefetto finì di degradare i Re (*b*): quella, che riportò (*c*) *Carlo Martello* sopra *Chilperico*, ed il suo Prefetto *Rainfredo*, confermò tal degradazione. Ben due fiate trionfò l' Austrasia della Neustria; e la Prefettura d' Austrasia trovandosi come unita alla famiglia de' *Pipini*, questa Prefettura s' innalzò sopra tutte le altre, e questa Casa sopra tutte le altre case. Temerono i vincitori, che alcun uomo riputato si assicurasse della persona de' Re per sollevare turbolenze: ma essi li chiusero (*d*) come prigionieri in un palagio reale. Una volta l' anno li mostravano al popolo; ivi facevano essi editti (*e*), ma questi eran quelli del Prefetto: rispondevano agli ambasciadori, ma le risposte erano del Prefetto. Appunto

(a) Vedi gli Annali di Metz all' anno 687, e 688.

(b) *Illis quidem nomina regum imponens, ipse totius regni habens privilegium ec.* *Ivi* all' anno 695.

(c) *Ivi* all' anno 719.

(d) *Sedemque illi regalem sub sua ditione concessit.* Annali di Metz all' anno 719.

(e) *Ex Chronico Centulensi*, Lib. II. *Ut responsa, quæ erat edoctus, vel potius jussus, ex sua velut potestate redderet.*

in questo tempo ci parlano gl' Istorici (f) del governo de' Prefetti sopra i Re, che lor viveano soggetti.

Il delirio della nazione a pro della famiglia di Pipino s' innoltrò a segno, ch' elesse per Prefetto uno de' suoi nipoti ancor fanciulletto (g); ella lo stabilì sopra un certo Dagoberto, e pose un fantasma sopra un altro.

CAPITOLO VII.

Degli ufizj maggiori, e de' feudi sotto i Prefetti del palagio.

I Prefetti del palagio non badarono a ristabilire l'amovibilità delle cariche, e degli ufizj: regnavano essi per la sola protezione, che accordavano per tal riguardo alla nobiltà: quindi gli ufizj maggiori continuarono a conferirsi vita durante, e quest' uso vie maggiormente assodossi.

Ma io debbo fare alcune riflessioni particolari sopra i feudi. Non posso dubitare, che sin da quel tempo la maggior parte divenuti fossero ereditarj.

Nel trattato d' Andeli (a) *Gontrano*, ed il costui nipote *Childeberto*, si obbligarono a conservare i doni fatti a' Leudi, ed alle Chiese da' Re loro antecessori, ed è permesso (b) alle regine, alle figliuole, ed alle vedo-

---

(f) Annali di Metz all' anno 691. *Anno Principatus Pipini super* Theodericum . . . Annali di *Fulda*, o di *Laurishan*. Pipinus *dux Francorum obtinuit regnum Francorum per annos* 74 *cum regibus sibi subjectis.*

(g) *Posthæc* Theudoaldus *filius ejus* (Grimoaldi) *parvulus, in loco ipsius cum prædicto rege* Dagoberto *major domus palatii effectus est.* Il continuatore Anonimo di *Fredegario*, all' anno 714, Cap. CIV.

(a) Riferito da *Gregorio di Tours*, Lib. III. Vedi anche l' editto di *Clotario* II, dell' anno 615, art. 16.

(b) *Ut si quid de agris fiscalibus, vel speciebus, atque præsidio pro arbitrii sui voluntate facere aut cuiquam conferre voluerint, fixa stabilitate perpetuo conservetur.*

gliuole, ed alle vedove de' Re il disporre per testamento, e per sempre delle cose, che hanno dal fisco.

Marcolfo scrivea le sue formole al tempo de' Prefetti (*c*). Veggonsene molte (*d*), in cui i Re donano ed alla persona, ed agli eredi; e siccome le formole sono le immagini delle ordinarie azioni della vita, provano, come sul finire della prima stirpe passava già agli eredi una porzione de' feudi. Vi volea molto, che in quei tempi s' avesse l' idea d' un dominio inalienabile: questa è una cosa degli ultimi tempi, e che allora era ignota sì nella teoria, che nella pratica.

Vedremo fra non guari intorno a ciò prove di fatto: e s' io vengo ad indicare un tempo, in cui più non si trovarono benefizj per l' armata, nè fondo alcuno pel suo mantenimento, converrà accordare, che gli antichi benefizj erano stati alienati. Questo tempo è quello di *Carlo Martello*, che fondò nuovi feudi, i quali fa di mestieri ben distinguere da' primi.

Allorchè i Re principiarono a donar per sempre, o per la corruttela insinuatasi nel governo, o per la stessa costituzione, la quale facea, che i Re fosser costretti a continuamente premiare, era cosa naturale, che cominciassero a donar piuttosto per sempre i feudi, che le contee. Non era gran cosa il privarsi d' alcune terre; ma era un perdere la stessa potenza il rinunziare agli ufizj maggiori.

(c) Vedi la 24, e la 34 del Lib. I.

(d) Vedi la Formola 14 del Lib. I. che s' applica del pari a' beni fiscali dati direttamente in perpetuo, o dati prima in benefizio, e poi per sempre. *Sicut ab illo, aut fisco nostro fuit possessa.* Vedi altresì la formola 17, ivi.

CAPITOLO VIII.

Come gli allodj fossero mutati in feudi.

Il modo di mutare un allodio in feudo ricavasi da una formola di *Marcolfo* (*a*). Si donava al Re la propria terra: egli rendevala al donatore in usufrutto, o in benefizio, e questi additava al Re i suoi eredi.

Per rintracciar le ragioni di scambiare in siffatta guisa il proprio allodio, fa di mestieri ch'io mi faccia ad investigare come per entro gli abissi le antiche prerogative di quella nobiltà, la quale da undici secoli è coperta di polvere, di sudore, e di sangue.

Coloro che possedeano feudi, godeano vantaggi grandissimi. La composizione per li torti, che eran loro fatti, era maggiore di quella degli uomini liberi. Apparisce dalle formole di *Marcolfo*; come era un privilegio del vassallo del Re, che colui, che l'uccidesse, sborsasse 600 soldi di composizione. Tal privilegio veniva stabilito dalla legge Salica (*b*), e da quella de' Ripuarj (*c*), e dove queste due leggi prescriveano 600 soldi per la morte del vassallo del Re, non ne prescriveano più di dugento (*d*) per la morte d'un ingenuo, Franco, Barbaro, o uomo vivente sotto la legge Salica, e soli cento per quella d'un Romano.

Non era questo il solo privilegio goduto da' vassalli del Re. Bisogna sapere, che quando (*e*) un uomo era citato in giudizio, e che non si presentasse, o ricusasse d'obbedire agli ordini de' Giudici,

(a) Lib. 1. Formola 13.
(b) Tit. 44. Vedi anche il Tit. 66, § 3, e 4, il Tit. 74.
(c) Tit. 11.
(d) Vedi la legge de' Ripuarj, Tit 7, e la legge Salica, Tit. 44, art. 1. e 4
(e) Legge Salica, Tit. 59. e 76.

chiamavasi innanzi al Re; e qualora seguitasse ad essere contumace, perdea (*f*) la protezione del Re, e niuno potea riceverlo in casa sua, e neppure dargli del pane: ora se costui era d'una condizione ordinaria, se gli confiscavano i beni (*g*); ma ciò non seguiva, se era vassallo del Re (*h*). Il primo a motivo di sua contumacia voleasi convinto di reità: non già il secondo. Quello (*i*) pel menomo delitto sottoponevasi alla pruova dell'acqua bollente: questi (*k*) non vi veniva condannato, se non ne' casi d'omicidio. Finalmente un vassallo del Re (*l*) non potea costringersi a giurare in giudizio contra un altro vassallo. Siffatti privilegj dilataronsi sempre più, ed il Capitolare di *Carlo Magno* (*m*) fa quest'onore a' vassalli del Re, che non posson esser forzati a giurare essi medesimi, ma soltanto per la bocca de' proprj loro vassalli. In oltre, allorchè colui, che possedea gli onori, non era andato all'armata, il suo gastigo consistea nel non poter mangiar carne, nè ber vino per tanto di tempo, quanto era stato lontano dal servizio: ma l'uomo libero (*n*), che non avea seguito il Conte, pagava una composizione di sessanta soldi (*o*), ed era servo fino a che non avesse pagato.

E' adunque agevole il pensare, che i Franchi, i quali non erano vassalli del Re, e molto più i Romani, procurassero di divenir tali, e che per non essere spogliati de' loro dominj, s' immaginasse

(f) *Extra Sermonem regis.* Leg. Salica, Tit. 59 e 76.

(g) *Ivi*, Tit. 59, §. 1.

(h) *Ivi*, Tit. 76, §. 1.

(i) *Ivi*, Tit. 56, e 59.

(k) *Ivi*, Tit. 76, §. 1.

(l) *Ivi*, Tit. 76, §. 2.

(m) *Apud vernis palatium*, dell'anno 883, art. 4. e 11.

(n) Cap. di *Carlo Magno*, ch'è il secondo dell'anno 812, art. 1, e 3.

(o) *Heribannum.*

l'uso di donare al Re il proprio allodio, di riceverlo da esso il feudo, e d'additargli i proprj eredi. Tal uso continuò sempre, ed ebbe luogo soprattutto negli sconcerti della seconda stirpe, in cui ognuno avea bisogno d'un protettore, e volea far corpo (p) con altri Signori; e por piede, per così esprimermi, nella feudal Monarchia, mentre la Monarchia politica era estinta.

Tal cosa continuò nella terza stirpe, come si ricava da più carte (q); o perchè si donasse il proprio allodio, e si riprendesse coll'atto medesimo: o perchè si dichiarasse allodio, e si riconoscesse per feudo. Tali feudi si dissero *Feudi di ripresa.*

Questo però non significa, che coloro, i quali possedeano feudi, li governassero da buoni padri di famiglia; e quantunque gli uomini liberi molto si studiassero d'aver feudi, trattavano questo genere di beni in quella guisa, in cui vengono a' dì nostri amministrati gli usufrutti. Ciò appunto indusse *Carlo Magno* Monarca il più vigilante, ed il più attento, che abbiamo avuto, a fare molti regolamenti (r) per impedire, che fossero degradati i feudi in favore delle sue proprietà. Questo prova soltanto, che al tempo suo la maggior parte da' benefizj erano ancora a vita; e che per conseguente si badava più agli allodj, che a' benefizj: ciò per altro non impedisce, che piuttosto si desiderasse d'esser vassallo del Re, che uomo libero. Potevansi aver de' motivi per disporre d'una data porzione particolare d'un feudo; ma non volea perdersi la stessa sua dignità.

Mi è anche noto, che si lagna *Carlo Magno* in

(p) *Non infirmis reliquit haeredibus*, dice *Lamberto d'Ardres* nel *du-Cange*, voce *Alodis.*

(q) Vedi quelle citate dal *du-Cange* alla voce *Alodis*, e la riferita dal *Gallando*, Trat. del *Franco allodio*, pag. 14. e seg.

(r) Cap. II, dell'802, art. 10, ed il Cap. VII, dell'803, art. 3, ed il Cap. I, *incerti anni*, art. 49, ed il Cap. dell'806, art. 7.

un capitolare (s), che in alcuni luoghi vi erano persone, che davano i loro feudi in proprietà, e li ricompravano di poi in proprietà. Ma non asserisco, che più non si desiderasse una proprietà, che un usufrutto: asserisco soltanto, che quando d'un allodio far potevasi un feudo, il quale passasse agli eredi, ch'è appunto il caso della da me divisata formola, nel farlo vi erano grandi vantaggi.

CAPITOLO IX.

Come i beni Ecclesiastici si cangiassero in feudi.

L'unico destino de' beni fiscali esser doveva il servire per li donativi, che i Re far poteano per allettare i Franchi a nuove imprese, le quali imprese per altra parte aumentassero i beni fiscali medesimi; e questo era, come accennai, lo spirito della nazione: ma i doni presero carriera diversa. Abbiamo (a) un discorso di *Chilperico* nipote di *Clovi*, il quale già lamentavasi, che quasi tutti questi beni erano stati donati alle Chiese.

» Il nostro fisco è impoverito, diceva egli, le ricchezze nostre sono state trasferite alle Chiese (b): » regnano i soli Vescovi: essi trovansi in mezzo alla grandezza, e noi più non vi siamo ».

Ciò fu cagione, che i Prefetti, i quali non osavano attaccare i Signori, spogliassero le Chiese: ed una delle ragioni (c) allegate da *Pipino* per entrare

(s) Il V dell'806, art. 8.

(a) In *Gregorio di Tours*, Lib. VI, Cap. XLVI.

(b) Ciò fu cagione, che annullasse i testamenti fatti a favor delle Chiese, e per fino i doni fatti da suo padre: *Gontrano* li ristabilì, e fece anche de' nuovi doni. *Gregorio di Tours*, Lib. VII, Cap. VII.

(c) Vedi gli Annali di Metz all'anno 687. *Excitor imprimis querelis Sacerdotum, et servorum Dei, qui me sæpius adierunt, ut pro sublatis injuste patrimoniis, etc.*

in Neustria fu, che vi era stato inviato degli Ecclesiastici per arrestare le imprese de' Re, vale a dire, de' Prefetti, che tolgano tutt' i beni alla Chiesa.

I Prefetti d' Austrasia, cioè, la Famiglia de' *Pipini* avea trattata la Chiesa con maggior moderazione di quel che fosse la medesima stata trattata in Neustria, ed in Borgogna: e questo si rende manifesto dalle nostre Cronache (*d*), in cui i Monaci non possono saziarsi d' ammirare la divozione, e la liberalità de' *Pipini*. Essi stessi avevano occupati i primi posti Ecclesiastici. Diceva a' Vescovi *Chilperico*: » » Un corvo non cava gli occhi ad un altro corvo (*e*). »

Soggiogò *Pipino* la Neustria, e la Borgogna: ma per distruggere i Prefetti, ed i Re avendo preso il pretesto dell' oppressione delle Chiese, non era più in grado di spogliare, senza smentire il suo titolo, e far vedere, che si prendea giuoco della nazione. Ma la conquista di due gran regni, e la distruzione del partito contrario, gli somministrarono sufficienti mezzi di render contenti i suoi Capitani.

Pipino s' impadronì della Monarchia con proteggere il Clero; ed il costui figliuolo *Carlo Martello*, non potè mantenervisi, senza opprimer'o Veggendo questo Monarca, che una porzione de' beni regj, e de' beni fiscali erano stati donati a vita, o in proprietà a' Nobili; e che il Clero ricevendo dalle mani de' ricchi, e de' poveri, aveva acquistata gran parte de' medesimi beni allodiali, spogliò le Chiese: più non sussistendo i feudi della prima divisione, venne di bel nuovo (*f*) a formare de' feudi. Prese per se, e pe' suoi Capitani i beni delle Chiese, e per fino le stesse Chiese; e troncò il corso ad un abuso, il quale, a differenza de' mali ordinarj, era tanto più facile a rimediarsi, quanto era estremo.

(d) Vedi gli Annali di Metz all'anno 687.
(e) In *Gregorio di Tours.*
(f) Carolus *plurima juri Ecclesiastico detrahens prædia fisco sociavit, ac deinde militibus dispertivit. Ex* Chronico Centulensi, Lib. II.

CAPITOLO X.

Ricchezze del Clero.

Tanto il Clero ricevea, che nelle tre stirpi bisogna, che gli fossero più fiate stati donati tutt'i beni del regno. Ma, se i Re, la nobiltà, ed i popolo, rinvennero il modo di dare al medesimo tutt' i loro beni, sepper altresì trovar quello di spogliarnelo. Nella prima stirpe la pietà fece fondar le Chiese: ma lo spirito militare le fece donare alle persone guerriere, che le divisero a' loro figliuoli. Quante terre uscirono dal manso del Clero! I Re della seconda stirpe apersero parimente la mano, e fecero doni immensi: giungono i Normanni, saccheggiano, e distruggono: perseguitano più che tutt' altro i Preti, ed i Monaci: vanno in cerca delle Abazie; spiano ove trovinsi luoghi religiosi, come coloro, i quali accagionavano gli Ecclesiastici della distruzione de' loro idoli, e di tutte la violenza di *Carlo Magno*, che gli avea forzati gli uni dopo gli altri a rintanarsi nel settentrione. Era un odio, che non avea potuto ammorzare un tratto di quaranta in cinquant' anni. In tale stato di cose, quanti beni ebbe a perdere il Clero! Appena vi erano Ecclesiastici per ripeterli. Restavano adunque ancora alla pietà della terza stirpe, molte fondazioni da farsi, e terre da donare; le opinioni sparse, e credute in quei tempi avrebber privati i Secolari d' ogni loro avere, se fossero stati bastantemente onesti uomini. Ma se erano ambiziosi gli Ecclesiastici, lo erano anche i Secolari. Se il moribondo donava; l'erede volea riprendersi il dono. Altro non si vede, che contese fra' Signori, ed i Vescovi, fra' Gentiluomini, e gli Abati; e bisogna, che gli Ecclesiastici fossero stretti gagliardamente, mentre furono forzati a porsi sotto la protezione di certi Signori, i quali per un momento li difendevano, e poi opprimevanli.

Una polizia migliore, che andava stabilendosi nel corso della terza stirpe, permettea già agli Ecclesiastici l' accrescere i loro averi. Comparvero i Calvinisti, e di tutto l' oro, e l' argento, che trovavasi nelle Chiese, fecero battere moneta. E come mai sarebbe stata assicurata la fortuna del Clero? Non lo era della propria esistenza: egli trattava materie controverse, e si abbruciavano i suoi archivj. E che pro il ripetere da una nobilità sempre rovinata quello, che non avea più, o quello, che tenea sotto mille ipoteche? Il Clero ha sempre acquistato, ha sempre restituito, e seguita tuttora ad acquistare.

CAPITOLO XI.

Stato dell' Europe al tempo di Carlo Martello.

Carlo *Martello*, il quale si diede a spogliare il Clero, trovossi in ottime circostanze: era temuto, ed amato dalle milizie, e si affaticava per le medesime: aveva il pretesto delle sue guerre contra i Saraceni (*a*): per quanto ei fosse odiato dal Clero, non ne aveva alcun bisogno: il Papa, al quale era necessario, stendeagli le mani: è noto la famosa ambasciata (*b*), che gli spedì *Gregorio III.* Queste due Potenze furono sommamente unite, perchè una non potea far di meno dell' altra: il Papa avea bisogno de' Franchi perchè lo difendessero contra i Longobardi, e contra i Greci: Carlo Martello avea bisogno del Papa per umiliare i Greci, imbarazzare i Longobardi, rendersi più rispettabile

---

(a) Vedi gli Annali di Metz.

(b) *Epistolam quoque, decreto Romanorum principum sibi prædictus præsul* Gregorius *miserat, quod se se populus Romanus, relicta Imperatoris dominatione, ad suam defensionem, et invictam clementiam convertere voluisset.* Annali di Metz anno 741 . . . *Eo pacto patrato, ut a partibus Imperatoris recederet.* Fredegario.

nel suo reame (*c*) e per accreditare i titoli, che aveva, e quelli, che prender potessero esso, ed i suoi figliuoli. Adunque non potea andar fallito nella sua impresa. *Santo Eucherio* Vescovo d'Orleans ebbe una visione, che stordì i Sovrani. Bisogna, ch'io riferisca sopra tal soggetto la lettera (*d*), che scrissero i Vescovi convocati in Rheims a *Luigi il Germanico*, ch'era entrato nelle terre di *Carlo il Calvo*; perchè è acconcissima a farci vedere, qual fosse in quel tempo lo stato delle cose, e la situazione degli animi. Diceano (*e*) « che Santo *Eucherio* essen-« do stato in cielo vide *Carlo Martello* tormen-« tato nell'Inferno inferiore per ordine de' Santi, « che assister doveano con Gesù Cristo nell'ultimo « giudizio: ch'era stato condannato a questa pena « prima del tempo, per avere spogliate le Chiese « de' beni loro, e quindi per essersi renduto reo de' « peccati di tutti coloro, che le aveano dotate: « che il Re *Pipino* per tale oggetto tenne un Con-« cilio: che fece restituire alle Chiese tutto quello « ch'ei potè ritrarre de' beni ecclesiastici: che sic-« come non potè ricovrarne se non una porzione a « motivo delle sue contese con *Vaifro* Duca d'A-« quitania, fece fare in pro delle Chiese delle let-« tere precarie (*f*) del rimanente, e fissò l'affare

(c) Può vedersi negli Autori di quei tempi l'impressione, che fece nell'animo de' Francesi, l'autorità di tanti Papi. Quantunque il Re *Pipino* fosse stato già coronato dall'Arcivescovo di Magonza, considerò l'unzione, che ricevette da Papa Stefano, come una conferma di tutt'i suoi diritti.

(d) Anno 858, *apud Carisiaqum.* ediz. del *Caluzio*, Tomo II. pag. 101.

(e) Anno 858. *Ivi*, Tom. I, art. 7, p. 109.

(f) *Precaria quod precibus utendum conceditur*, dice il *Cujacio*, nelle sue note al Lib. I de' feudi. Trovo in un diploma del Re *Pipino* dell'anno terzo del suo regno, che questo Principe non fu il primo, che stabilisse queste lettere precarie. Ne cita una fatta

» in guisa che i Secolari pagherebbero una decima » de' beni, che possedeano delle Chiese, e dodici » denari per ogni casa; che *Carlo Magno* non donò » i beni della Chiesa: che anzi fece per lo contra» rio un Capitolare, per cui impegnossi per se, » e per li suoi successori di non donarli giammai » che tutto quello, che essi avanzano; è scritto; » che anche molti di loro, l' avean sentito dire da » *Luigi il Buono* padre de' due Re. «

Il Regolamento del Re *Pipino*, di cui parlano i Vescovi, fu fatto nel Concilio (g) tenuto in *Leptines*. Ne ritraeva la Chiesa questo vantaggio, che coloro i quali aveano ricevuti questi beni, non li possedeano più, se non in forma precaria, e che in oltre essa ne ricevea la decima, e dodici denari per ogni casa di sua pertinenza. Ma questo era un rimedio palliativo, e restava perpetuamente il male.

Questo stesso ebbe ad incontrare della contraddizione, e *Pipino* si vide costretto a fare un altro Capitolare (h), in cui ordinava a coloro, che possedeano questi benefizj, che pagassero queste decime, e questo tributo, e che altresì mantenessero le case del Vescovado, o del Monastero sotto pena di perdere i beni donati. *Carlo Magno* (i) rinnovò i regolamenti di *Pipino*.

Quello poi, che dicono i Vescovi nella stessa lettera, che *Carlo Magno* promise per se e per li suoi successori, di non più dividere, i beni delle Chiese

dal Prefetto *Ebroino*, e poi continuata. Vedi il diploma di questo Re nel Tomo V degl' Istorici di Francia de' Benedettini, art. 6.

(g) L' anno 743. Vedi il Lib. V de' Capitolari, art. 3, ediz. del *Caluzio*, pag. 825.

(h) Quello di Metz dell' anno 756, art. 4.

(i) Vedi il suo Capitolare dell' anno 803, dato in Worms, ediz. del *Caluzio*, pag. 411, in cui regola il contratto precario: quello di Francfort dell' anno 794, pag. 276, art. 24, sopra le riparazioni delle case: e quello dell' anno 800, pag. 330.

alle milizie, s' accorda col Capitolare di questo Sovrano emanato in *Aquisgrana* l' anno 803, fatto per calmare i terrori degli Ecclesiastici per tal motivo: ma stettero sempre in piedi le donazioni (*k*) già fatte. Aggiungono i Vescovi, e con ragione, che *Luigi il Buono* seguì la condotta di *Carlo Magno*, e non donò i beni della Chiesa a' soldati.

Ciò non ostante tanto innoltraronsi gli antichi abusi, che sotto i figliuoli (*l*) di *Luigi il Buono* i Secolari stabilivano nelle loro Chiese i Preti, o ne li cacciavano, senza il consenso de' Vescovi. Le Chiese (*m*) si divideano fra gli eredi; e quando erano tenute in una maniera indecente, non restava a' Vescovi altro ripiego, che levarne le reliquie (*n*).

Il Capitolare di Compiegne (*o*) stabilisce, che l' Inviato regio potesse far la visita col Vescovo di tutt' i Monasterj con saputa (*p*), e colla presenza di chi l' occupava; e questa regola generale è una prova, che generale era l' abuso.

Non è già che mancassero leggi per la restituzione de' beni delle Chiese. Avendo il Papa rimproverata a' Vescovi la negligenza loro intorno al ristabilimento de' Monasterj, essi scrissero (*q*) a *Carlo il*

(k) Come apparisce dalla nota precedente, e da' Capitolari di *Pipino* Re d' Italia, in cui si dice, che il Re darebbe in feudo i Monasterj a coloro, che si raccomanderebbero per feudi. E' aggiunto alla legge de' Longobardi, Lib. III. Tit. 1. §. 30, ed alle leggi Saliche: collezione delle leggi di *Pipino* presso *Echard*, pag. 195, Tit. 26, art. 4.

(l) Vedi la costituzione di Lotario I, nella legge de' Longobardi, lib. III. Leg. I. §. 43.

(m) *Ivi*, §. 44. (n) *Ivi*.

(o) Dato l' anno ventottesimo del regno di *Carlo il Calvo*, l' anno 868, ediz. del *Baluzio*, pag. 203.

(p) *Cum Concilio, et consensu, qui locum retinet.*

(q) *Concilium apud Bonoilum* anno decimosesto di *Carlo il Calvo*; l'anno 856, ediz. del *Baluzio*, pag. 78.

Calvo, che non gli avea mossi un tal rimprovero, perchè non erano rei, e lo certificarono di ciò, ch'era stato promesso, e risoluto, e stabilito in tante assemblee della Nazione. In fatti ne allegano nove di numero.

Disputavasi sempre. Giunsero i Normanni, ed accordarono tutto.

CAPITOLO XII.

Stabilimento delle Donne.

I Regolamenti fatti al tempo del Re *Pipino* aveano data alla Chiesa piuttosto speranza d'essere sollevata, che l'avessero sollevata in realtà; e siccome *Carlo Martello* trovò tutto il pubblico patrimonio in potere degli Ecclesiastici, così *Carlo Magno* trovò i beni tutti degli Ecclesiastici nelle mani de' Militari. A questi non poteasi far restituire ciò, ch'era stato donato; e le circostanze di quel tempo rendeanò meno eseguibile la cosa di quel che già lo fosse di per se. Per altra parte il Cristianesimo perir non dovea per mancanza di ministri (*a*), di Chiese, e d'istruzioni.

Da ciò nacque, che *Carlo Magno* stabilisse (*b*) le decime, nuovo genere di beni, il quale produsse al Clero questo vantaggio, ch'essendo dato singolarmente alla Chiesa, fu più agevole in progresso il riconoscerne le usurpazioni.

Sonosi assegnate veramente a tale stabilimento date assai più remote: ma le autorità, che vengono citate, mi sembrano piuttosto testimonianze contra quegli stessi, che le citano. La costituzione di

---

(a) Nelle guerre civili, che sorsero al tempo di *Carlo Martello*, i beni della Chiesa di Rheims furono distribuiti a' Secolari. Si lasciò, che il Clero *sussistesse come potrebbe*. Leggesi nella Vita di *S. Remigio*. *Surio*, Tomo I, pag. 279.

(b) Legge de' Longobardi, Lib. III. Tit. 3, §. 1. e 2.

Clotario (c) dice soltantò, che non si esigerebbero certe decime (d) sopra i beni della Chiesa: adunque anzi che esigesse la Chiesa decime in quei tempi; tutto ciò che pretendea, consistea nel farsene esentare. Il secondo Concilio (e) di *Macon* convocato l'anno 585, il quale comanda, che si paghino le decime, dice veramente, che ne'tempi antichi eransi pagate: ma dice altresì, che al tempo suo più non si pagavano.

E chi dubita, che prima di *Carlo Magno* non fosse stata letta la Bibbia, e non si fossero predicati i doni, e le offerte del Levitico? Ma io asserisco, che prima di questo Monarca potevano essere state predicate le decime, ma che non erano state fissate.

Dissi, come i regolamenti fatti al tempo del Re *Pipino* aveano soggettati al pagamento delle decime ed a' risarcimenti delle Chiese coloro, che possedevano in feudo i beni Ecclesiastici. Era molto l'obbligare con una legge, la cui giustizia esser non potea contrastata, a dar l'esempio i priucipali della Nazione.

Di vantaggio fece *Carlo Magno*, e si ricava dal

C 2

(c) E' quella, di cui ho tanto parlato quì innanzi nel Cap. IV, che si trova nell' edizone de' Capit. del *Baluzio*, Tomo I. art. 11. pag. 9.

(d) *Agraria, et pascuaria, vel decimas porcorum Ecclesiae concedimus, ita ut actor, aut decimator in rebus Ecclesiae nullus accedat.* Il Capitolare di *Carlomagno* dell'anno 800, edizione del *Baluzio*, pag. 336, spiega a maraviglia, che si fosse questa specie di decime, da cui Clotario esenta la Chiese: ella era la decima de' porci, che si metteano nelle regie boscaglie ad ingrassare: e *Carlomagno* vuole, che i suoi Giudici la paghino come gli altri per dare esempio. Si vede che era un diritto di Signoria, o economico.

(e) *Canone V, ex Tomo I. Conciliorum antiquorum Galliae, opera Jacobi Sirmundi.*

Capitolare di *Willis* (*f*), che obbligò allo sborso delle decime i suoi fondi proprj, e questo era un grande esempio.

Ma il minuto popolo non è gran fatto capace d'abbandonare a fronte d'esempj i proprj interessi. Il Sinodo di *Francfort* (*g*) gli offerse un motivo più efficace per indurlo a pagare le decime. Vi si fece un Capitolare, in cui vien detto, come nell'ultima carestia (*h*), si erano trovate vote le spighe del frumento: ch'erano state divorate da' Demonj, e ch'erasi udita la voce loro che rimproverava i popoli di non aver pagata la decima; ed in conseguenza venne ordinato a tutti coloro, i quali possedeano beni Ecclesiastici, che pagassero la decima, ed in conseguenza ciò venne ordinato ad ognuno.

Da principio il progetto di Carlo Magno andò a voto: sembrò che questo peso fosse gravoso (*i*). Il pagamento delle decime presso gli Ebrei era entrato nel piano della fondazione della loro Repubblica: ma quivi era il pagamento delle decime un peso independente da quelli dello stabilimento della Monarchia. Può vedersi nelle disposizioni (*k*) aggiunte alla legge de' Longobardi la difficoltà, che incontrossi nel far ricevere dalle leggi civili le decime: possiamo ar-

(f) Art. 6, ediz. del *Baluzio*, pag. 332, emanato l'anno 800.

(g) Convocato sotto *Carlo Magno* l'anno 794.

(h) *Experimento enim didicimus in anno, quo illa valida fames irrepsit, ebullire vacuas annonas a daemonibus devoratas, et voces exprobrationis auditas etc.* Ediz. del *Baluzio*, pag. 267, art. 23.

(i) Vedi fra gli altri il Capitolare di *Luigi il Buono* dell'anno 829, ediz. del *Baluzio*, pag. 663, contra coloro, i quali colla mira di non pagare la decima, non coltivavano le loro terre: ed art. 5. *Nonis quidem, et decimis, unde et genitor noster, et nos frequenter in diversis placitis admonitionem fecimus.*

(k) Fra le altre quella di *Lotario*, Lib. III. Tit. 3. Cap. 6.

gomentare da' differenti Canoni de' Concilj di quelle, che s' incontrarono à farle ricevere dalle leggi Ecclesiastiche.

Alla per fine acconsentì il popolo di pagar le decime a condizione però; ch' ei potrebbe riscattarle. La costituzione di *Luigi il Buono (l)*, e quella dell' Imperador *Lotario (m)* suo figliuolo non lo permisero.

Le leggi di *Carlo Magno* intorno allo stabilimento delle decime erano lavoro della necessità: vi ebbe parte la sola religione, senza che vi s' impacciasse d' un menomo che la Superstizione.

La famosa divisione (n), ch' ei fece delle decime in quattro parti, per la fabbrica delle Chiese, per li poveri, pel Vescovo, e per li Cherici prova evidentemente, ch' ei volea dare alla Chiesa quello stato fisso, e permanente, che avea perduto.

Fa vedere il suo testamento (o), ch' ei volle finir di riparare i mali fatti dall' avo suo *Carlo Martello*. Divise i suoi beni mobili in tre parti uguali: volle, che due di queste parti fossero divise in ventuno per le 21 Metropoli del suo Impero. Ogni parte esser dovea suddivisa fra la Metropoli, ed i Vescovadi da quella dependenti. La terza, che rimanea, la divise in quattro parti: una assegnolla a'suoi figliuoli, ed a'suoi nipoti, un' altra fu aggiunta a' due terzi già assegnati, le altre due vennero impiegate in opere di pietà. Parea ch' ei considerasse l' immenso dono che fatto avea alle Chiese, non tanto come un' azione pia, quanto come una politica dispensazione.

(l) Dell' anno 829, art. 7, nel *Baluzio*, T. I. pag. 663.
(m) Legge de' Longobardi, Lib. III. Tit. 3. §. 8.
(n) *Ivi* §. 4.
(o) E' una specie di codicillo riferito dall' *Eginbart*, e ch' è differente dal testamento medesimo, che si trova nel *Goldasto*, e nel *Baluzio*.

CAPITOLO XIII.

Dell' elezione a' Vescovadi, ed alle Abazie.

Essendo le Chiese diventate povere, i Re abbandonarono (*a*) l'elezioni a'Vescovadi, ed agli altri Ecclesiastici benefizj. I Principi meno s' ingerirono nel nominarne i Ministri; ed i competitori meno reclamarono la loro autorità. Quindi veniva la Chiesa a ricevere una specie di compensazione per li beni, che se l' erano tolti.

E se *Luigi il Buono* (*b*) lasciò al popolo Romano il diritto d' eleggere i Papi, fu un effetto dello spirito generale del suo tempo: rispetto alla Sede di Roma si tenne lo stesso sistema, che osservavasi rispetto alle altre.

CAPITOLO XIV.

De' feudi di Carlo Martello.

Non dirò se dando *Carlo Martello* i beni della Chiesa in feudo, li desse vita durante, o in perpetuo. Tutto quello, ch'è a mia contezza, si è, che al tempo di *Carlo Magno*, (*a*) e di *Lotario* I, (*b*) vi erano di queste specie di beni, che passavano agli credi, e che essi si divideano.

(a) Vedi il Capitolare di *Carlomagno* dell'anno 803, art. 2, ediz. del *Caluzio*, *pag.* 379, e l'editto di *Luigi il Buono* dell' anno 834, nel *Coldasto* Costituzioni Imperiali, Tomo I.

(b) Questo è detto nel famoso Canone, *Ego Ludovicus*, che è senza dubbio apocrifo. Ediz. del *Baluzio*, pag. 591, anno 817.

(a) Come apparisce dal suo Capitolare dell'anno 801, art. 17, nel *Baluzio*, Tomo I, pag. 860.

(b) Vedi la sua costituzione inserita nel codice de' Longobardi, Lib. III, Tit. 1, §. 44.

Rinvengo di più, che una porzione (e) fu data in allodio, e l'altra porzione in feudo. Dissi, che i proprietarj degli allodj erano soggetti al servizio, come i possessori de' feudi. Questo fu senza dubbio in parte cagione, che *Carlo Martello* desse del pari in allodio, ed in feudo.

CAPITOLO XV.

Continuazione del medesimo soggetto.

Fa d'uopo osservare, ch' essendo i feudi stati cangiati in beni di Chiesa, ed i beni di Chiesa essendo stati cangiati in feudi, i feudi ed i beni di Chiesa ebbero a prendere reciprocamente qualche cosa della natura dell' uno e dell' altro. Quindi i beni di Chiesa acquistarono i privilegj de' feudi, ed i feudi i privilegj de' beni di Chiesa: tali furono i diritti onorifici nelle Chiese, che si videro nascere in quei tempi (a). E siccome tali diritti sono stati sempre annessi all' alta giustizia, in preferenza di ciò, che al presente chiamiamo feudo; ne segue, che le giustizie patrimoniali fossero stabilite nel tempo stesso che questi diritti.

(e) Vedi la stessa Costituzione, ed il Capitolare di *Carlo il Calvo* dell'anno 846, Cap. XX, *in villa Sparnaco*, ediz. del *Baluzio*, Tomo II, pag 31, e quello dell'anno 853, Cap. III, e V, nel Sinodo di Saissons, ediz. del *Baluzio*, Tomo II, pag. 54, e quello dell'anno 854, *apud Attiniacum*, Cap. X, ediz. del *Baluzio*, Tomo II, pag. 70. Vedi altresì il Capitolare I, di *Carlomagno incerti anni*, art. 49, e 56, ediz. del *Baluzio* Tomo I, pag. 519.

(a) Vedi i Capitolari, Lib. V, art. 44, e l' editto di Pisti dell' anno 866, art. 8, e 9, in cui veggonsi i diritti onorifici de' Signori stabiliti quali si trovano al presente.

CAPITOLO XVI.

Confusione della Regia dignità, e della Prefettura. Seconda stirpe.

Per osservar l'ordine delle materie mi è convenuto abbandonar quello de'tempi; sicchè ho fatta parola di *Carlo Magno*, prima d'aver parlato di quell'epoca famosa del trasferimento della Corona a'*Carlovingi* seguito a tempo del Re *Pipino*: cosa, la quale, a differenza degli ordinarj avvenimenti, è per avventura più rimarchevole a'dì nostri, di quel che essa fosse allorchè accadde.

Non avevano i Re alcuna autorità, ma avevano un nome: il titolo di Re era ereditario, e quello di Prefetto era elettivo. Tuttochè i Prefetti negli ultimi tempi avesser posto sul trono colui de'*Merovingi*, ch'essi voleano, non aveano preso Re da altra famiglia: e la legge antica, la quale dava la Corona ad una certa famiglia, non era dal cuor de'Franchi cancellata. Nella Monarchia la persona del Re era, quasi dissi, ignota; ma non lo era la dignità Reale. *Pipino* figliuolo *di Carlo Martello* pensò che tornasse conto il confondere questi due titoli: confusion, che lascerebbe sempre dell'incertezza, se la nuova dignità Reale fosse, o non fosse ereditaria: e questo basterebbe a colui, che unisse a tal dignità un gran potere. Allora l'autorità di Prefetto si trovò unita alla Reale autorità. Nel mescuglio di queste due autorità seguì una specie di conciliazione. Il Prefetto era stato elettivo, ed il Re ereditario: la Corona sul principiar della seconda stirpe fu elettiva, perchè elesse il popolo: fu ereditaria, perchè elesse perpetuamente nella famiglia medesima (a).

(a) Vedete il testamento di *Carlomagno*, e la divisione fatta da *Luigi il Buono* a' suoi figliuoli nell'as-

Il Padre *le Cointe* ad onta della fede di tutt'i monumenti (*b*) negà (*c*), che il Papa autorizzasse tal cambiamento: una delle sue ragioni si è, che avrebbe fatta un'ingiustizia. Ed è mirabile il vedere un Istorico giudicare di ciò, che hanno fatto gli uomini, per ciò che avrebber dovuto fare. Con tal foggia di ragionare non avremmo più istoria.

Comunque esser si voglia, è indubitato, che sin dal momento della vittoria del Duca *Pipino*, la sua famiglia regnò; e che più non regnò quella de' *Merovingi*. Allorchè venne coronato Re suo nipote *Pipino*, fu una semplice cerimonia di più, ed un fantasma di meno: altro con ciò non venne ad acquistare, che i Reali ornamenti: nulla si mutò nella nazione. Ho detto questo per fissare il momento della rivoluzione, perchè altri non s'inganni, prendendo per una rivoluzione ciò, che era soltanto una conseguenza della medesima.

Allorchè *Ugo Capeto* fu coronato Re sul principio della terza stirpe, seguì cambiamento più grande; avvegnachè lo Stato passò dall' Anarchia ad un Governo qualunque: ma quando assunse la corona *Pipino*, da un Governo si passò ad uno stesso Governo.

Quando *Pipino* fu coronato Re cambiò soltanto nome; ma quando *Ugo Capeto* fu coronato, cangiò la cosa stessa, poichè un gran feudo unito alla Corona fece cessar l' Anarchia.

Allorchè venne coronato *Pipino*, il titolo di Re fu unito all' uffizio più grande; ma quando lo fu *Ugo Capeto*, fu unito il titolo di Re ad un più gran feudo.

---

semblea degli Stati tenuta in Quiercy, riferita dal *Goldasto*: *Quem populus eligere velit, ut patri suo succedat in regni haereditate.*

(b) L'anonimo all'anno 752, e *Cronic. Centul.* all' anno 754.

(c) *Fabella, quae post* Pipini *mortem excogitata est, aequitati ac sanctitati Zachariae Papae plurimum adversatur.* Annali Eccles. Francesi, Tomo II, pag. 319.

CAPITOLO XVII.

Cosa particolare nell' elezione de' Re della seconda stirpe.

Nella formola (*a*) della consagrazione di *Pipino* si vede, che *Carlo*, e *Carlo Magno* furono parimente unti, e benedetti, e che i Signori Francesi si obbligarono sotto pena d'interdetto, e di scomunica di non elegger mai alcuno d' altra stirpe (*b*).

Da' testamenti di *Carlo Magno*, e di *Luigi il Buono* apparisce, che i Franchi sceglieno tra i figliuoli del Re; la qual cosa combina egregiamente coll' esposta clausola. E quando passò l' Impero in un' altra casa diversa da quella di *Carlo Magno*, la facoltà d' eleggere, ch' era ristretta e condizionale, divenne pura, e semplice; e si allontanarono dalla vecchia costituzione.

Sentendosi Pipino al termine de' giorni suoi convocò (*c*) in *San Dionigi* i Signori Ecclesiastici, e secolari e divise il proprio regno a' suoi due figliuoli *Carlo*, e *Carlo Magno*. Ci mancano gli atti di quest' assemblea: ma ricaviamo ciò, che vi avvenne, dall' autore dell' antica collezione istorica pubblicata dal *Canisio*, (*d*) come altresì in quello degli Annali di *Metz*, siccome ha osservato il *Baluzio* (*e*). Io poi vi veggo due cose in qualche modo contrarie, vale a dire, ch' ei fece la divisione col consenso de' grandi; e poscia, ch' ei la fece per diritto paterno. Prova questo ciò, che ho detto, vale a dire, che il diritto del popolo in questa stirpe era d'e-

(a) Tomo V. degl' Istorici di Francia, de' PP. Benedettini, pag. 9.

(b) *Ut nunquam de alterius lumbis regem in avo praesumant eligere*, *sed ipsorum*, ivi, pag. 10.

(c) L' anno 768.

(d) Tomo II, *Lectionis antiquae.*

(e) Ediz. de' Capitolari, Tomo I, pag. 188.

leggere nella Famiglia: ciò era, a propriamente esprimerci, piuttosto un diritto di esclusione, che un diritto d' elezione.

Questa specie di diritto d' elezione la veggiamo confermata da' monumenti della seconda stirpe. Tale si è il Capitolare della divisione dell' Impero fatta da *Carlo Magno* fra' suoi tre figliuoli, in cui, dopo d' aver formata la loro divisione, dice (*f*) che, se uno de' » tre fratelli ha un figliuolo, che il popolo voglia » eleggerlo per successore del padre suo, i suoi zii » vi dovranno acconsentire ».

Questa medesima disposizione si trova nella divisione (*g*), che *Luigi il Buono* fece fra' suoi figliuoli, *Pipino* cioè, *Luigi* e *Carlo* l' anno 837, nell' assemblea d' *Aquisgrana*; ed anche in un' altra divisione (*h*) dell' Imperatore medesimo fatta venti anni prima fra *Lotario Pipino e Luigi*. Può anche consultarsi il giuramento fatto da *Luigi il Balbo* in Compiegne nella sua Incoronazione. » Io Luigi - (*i*) co- » stituito Re per divina misericordia, e per l' elezio- « ne del popolo, prometto . . . . » La mia asserzione viene confermata dagli atti del Concilio di Valenza (k) convocato l' anno 890, per l' elezione di *Luigi*, figliuolo di *Bosone* per Re di Arles. Vi si elegge *Luigi*, e si adducono per principali motivi di sua elezione, ch' era della famiglia Imperiale, (*l*) che *Carlo il Grosso* avevagli conferita la dignità

(f) Nel Capitolare I, dell' anno 806, ediz. del *Baluzio*, pag. 439., art. 5.

(g) Nel *Goldasto* Costituz. Imperiale Tomo II, p. 19.

(h) Edizione del *Baluzio*, pag. 574. art. 14. *Si vero aliquis illorum decedens legitimos filios reliquerit, non inter eos potestas ipsa dividatur, sed potius populus pariter conveniens, unum ex iis, quem dominus voluerit, religat; et hunc senior frater in loco fratris, et filii suscipiat.*

(i) Capitolare dell' anno 877, edizione del *Baluzio*, pag. 272.

(k) Nel *Dumont*, Corpo diplomatico, Tomo I, articolo 36.

(l) Da parte di femmine.

Reale, e che l'Imperadore *Arnoldo* avevalo investito collo scettro e col ministero de' suoi Ambasciadori. Il regno di Arles, come gli altri smembrati o dependenti dall' Impero di *Carlo Magno*, era elettivo insieme, ed ereditario.

CAPITOLO XVIII.

Carlo Magno.

Pensò *Carlo Magno* a contenere entro i suoi limiti la potestà de' Nobili, e ad impedire l' oppressione del Clero, e degli uomini liberi. Introdusse negli ordini dello Stato temperamento sì fatto, che i medesimi trovaronsi equilibrati, ed esso rimase il padrone. Con la forza del suo genio unì tutto. Condusse egli sempre la Nobiltà da una spedizione in altra spedizione: non le diede agio di formar disegni, e tennela tutta occupata a seguire i suoi. La grandezza del Capo quella fu, che conservò l' Impero: il Monarca era grande, ma lo era di più l' uomo. I Re suoi figliuoli furono i suoi primi sudditi, gl' istrumenti di sua potenza, e gli esemplari dell' obbedienza. Fece prodigiosi regolamenti: fece di vantaggio, fecegli eseguire. Il suo genio si diffuse sopra tutte le parti dell' Impero. Nelle leggi di questo Monarca si vede uno spirito d' antivedimento, che tutto abbraccia, ed una certa forza, che tutto attira. I pretesti (*a*) per eludere i doveri, son dileguati: corrette le negligenze, riformati, o prevenuti gli abusi. Sapea punire, ma sapea meglio perdonare. Vasto ne' suoi disegni, semplice nell' eseguirli: non vi fu mai chi ad un grado più eminente possedesse l' arte di fare le più grandi cose con facilità, e le difficili con prontezza. Scorrea continua-

(a) Vedi il suo Capitolare III, dell' anno 811, pag. 486, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, il Capitolare I, dell' anno 811, pag. 490, art. 1, ed il Capitolare dell' anno stesso, pag. 494, art. 9, ed altri.

mente il suo vasto Impero, accorrendo a sostenerlo ovunque mostrasse di cadere. Insorgeano per ogni dove gli affari, ed egli in ogni luogo li terminava. Non vi fu Principe, il quale meglio sapesse far fronte a' pericoli; nè vi fu Principe più addestrato nello schivarli. Si rise d' ogni pericolo, e di quelli singolarmente, che provano quasi sempre i conquistatori più grandi, cioè, le congiure. Questo prodigioso Monarca moderato era in estremo: dolce era il suo carattere, semplici le sue maniere: prendea piacere di vivere co'suoi Cortigiani. Fu egli per avventura soverchio portato per le femmine: ma un Principe, il quale governò sempre per se stesso, e menò una vita laboriosa può esserne più agevolmente compatito. Regolò in guisa maravigliosa le proprie spese: fece valere con prudenza, con attenzione, con economia i suoi dominj: un padre di famiglia (b) imparar potrebbe nelle sue leggi a governare la propria casa. Si vede ne' suoi Capitolari la pura e sagra sorgente, onde cavò le sue ricchezze. Non dirò di vantaggio, che una sola parola: comandava che si vendessero le uova de' polli de' suoi dominj, e l' erbe superflue de' suoi giardini (c): ed avea distribuite a'suoi popoli tutte le ricchezze de'Longobardi, ed i tesori immensi di quegli *Unni*, che spogliato aveano l' Universo.

CAPITOLO XIX.

Continuazione del medesimo soggetto.

Carlo Magno, ed i primi successori di lui temettero, che coloro, che da essi fossero collocati

(b) Vedi il Capitolare di *Willis* dell' anno 800, il suo Capitolare II, dell' anno 813, art. 6, e 19, ed il Libro V de' Capitolari, art. 303.

(c) Capitolare di *Willis*, art. 39. Vedi tutto questo Capitolare, ch' è un capo d' opera di prudenza, di buona amministrazione, e d' economia.

in dilungate regioni, non fossero portati alla ribellione; si fecero a credere, che avrebber trovata docilità maggiore negli Ecclesiastici: quindi eressero nell' Alemagna (a) numero grande di Vescovadi, e vi unirono de' gran feudi. Apparisce da alcune carte, che le clausole, le quali conteneano le prerogative di questi feudi, diverse non fossero da quelle, che d' ordinario si ponevano in queste concessioni (b), quantunque veggiamo presentemente investiti della Sovrana potestà i principali Ecclesiastici dell' Alemagna. Comunque ciò sia, erano monumenti, che eglino antecedentemente metteano contra i Sassoni. Quello, che non si poteano promettere dall' indolenza, o dalle trascuraggini d' un Leudo, si fecero a credere, che l'otterrebbero dal zelo e dall' operativa attenzione d'un Vescovo: oltredichè un tal vassallo, anzi che servirsi contr' essi de' popoli sottomessi, avrebbe per lo contrario bisogno d' essi per sostenersi contra i suoi.

CAPITOLO XX.

LUIGI IL BUONO

Essendo *Augusto* in Egitto fece aprire il sepolcro d' *Alessandro*: se gli dimandò; se volea, che si aprissero quelli de' *Tolommei*: rispose, che avea voluto vedere il Re; e non i morti: così nell' Istoria di questa seconda stirpe si cerca *Pipino*, e *Carlo Magno*; vorrebbon vedere i Re, e non i morti.

Un Principe giuoco delle proprie passioni, ed ingannato dalle sue stesse virtù: un Principe, che non seppe mai conoscere, nè la propria forza, nè la propria debolezza: che non seppe cattivarsi nè il timore,

(a) Vedi fra gli altri la fondazione dell' Arcivescovado di Brema nel Capitolare dell' anno 789, ediz. del *Baluzio*, pag. 245.

(b) Per esempio, la proibizione a'giudici Regj d'entrare nel territorio per esigere *i freda*, ed altri diritti. Ne parlai a lungo nel libro precedente.

nè l' amore, il quale con pochi vizj nel cuore, avea la mente piena d' ogni sorta di difetti, prese in mano le redini dell' impero, già rette da *Carlo Magno*.

Mentre l' Universo piange la morte del padre suo: in quell' istante di stordimento, in cui tutto il Mondo chiede C .to, e più nol trova: mentre affretta il passo per portarsi a rimpiazzarlo, spedisce innanzi a se persone fide per arrestar coloro, i quali aveano contribuito allo sconcerto della condotta delle proprie sorelle. Ciò diede motivo a sanguinose tragedie (*a*). In fatti eran quelle imprudenze molto precipitate. Cominciò egli dal vendicare i domestici delitti prima d' avere posto piè nella reggia; e ad irritare gli animi prima d' essere il padrone.

Fece cavar gli occhi a *Bernardo* Re d' Italia suo nipote, il quale era venuto per implorare la sua clemenza; e cessò di vivere indi a pochi giorni; questo fatto gli accrebbe i nemici. Il timore, ch'ei ne concepì, determinollo a far tosare i proprj fratelli: e quest' azione gliene acquistò numero maggiore. Molto rinfacciati gli vennero questi due fatti (*b*): non si lasciò di dire, aver egli violato il suo giuramento e le solenni promesse (*c*), che avea fatte a suo padre il giorno stesso della sua incoronazione.

Morta che fu l' Imperadrice *Irmengarda*, della quale avea tre figliuoli, sposò *Giuditta*, e n' ebbe un figliuolo: e non fra guari mescolando le compiacenze d' un vecchio morto colle debolezze tutte d' un vecchio Re, pose nella famiglia sconcerto tale, che tirò seco la caduta della Monarchia.

(a) L' Autore incerto della vita di *Luigi il Buono* nella raccolta del *Duchesne*, Tomo II; pag. 295.

(b) Veggasi il processo verbale della sua degradazione nella raccolta del *Duchesne*, Tomo II., pag. 333.

(c) Gli ordinò, che avesse per le sue sorelle, pe' suoi fratelli, e per li suoi nipoti un' illimitata clemenza, *indeficientem, misericordiam. Tegano* nella raccolta del *Duchesne*, Tomo II. pag. 276.

Cangiò continuamente le divisioni, che fatte avea a' suoi figliuoli: e pure queste stesse divisioni erano state volta per volta confermate co' suoi giuramenti, con quelli de' suoi figlinoli, e con quelli de' Signori. Era questo un voler tentare la fedeltà de' proprj sudditi: era un procurare di porre nell' obbedienza, confusione, scrupoli, ed equivoci: era un confondere i diversi diritti de' Principi singolarmente in un tempo, in cui rare essendo le fortezze, il principal baluardo dell' autorità consisteva nella promessa, e nella ricevuta fede.

I figliuoli dell' Imperadore, per conservare le loro divisioni, sollecitarono il Clero, e gli conferirono diritti fino a quel tempo non più uditi. Speciosi erano cotali diritti: facevasi entrare il Clero mallevadore d' una cosa, la quale si era voluto, ch' esso medesimo autorizzasse. *Agobardo* (d) rappresentò a *Luigi il Buono*, ch' egli avea spedito a Roma *Lotario* per farlo dichiarare Imperadore: che avea fatto delle divisioni a' suoi figliuoli dopo d' aver consultato il Cielo con tre giorni di digiuni, e d' orazioni. Che far mai poteva un Principe superstizioso dalla stessa superstizione investito! Si comprende quale scossa ricevesse ben due fiate la sovrana autorità dalla penitenza. Si era preteso di degradare il Re, e degradossi la real dignità.

Si stenta alla bella prima a comprendere, come un Monarca, il quale era dotato di molte buone qualità, che non era senza cognizioni, che per natura amava il bene, e per dir tutto in una parola, il figliuolo di *Carlo Magno*, aver potesse (e) numero così grande di nemici sì violenti, tanto irreconcon-

(d) Vedi le sue lettere.

(e) Veggasi il processo verbale della sua degradazione nella raccolta del *Duchesne*, Tomo II. pag. 331. Veggasi anche la sua vita scritta del *Tegano*: *tanto enim odio laborabat, ut taederet eos vita ipsius*, dice l'autore incerto nel *Duchesne*, Tomo II, pag. 307.

conciliabili, sì impegnati a fargli del male, nella sua dejez one tanto insolenti, sì risoluti di rovinarlo: e ben due fiate l'avrebbero irreparabilmente perduto, se i suoi figliuoli in sostanza più onesti di coloro, avessero potuto seguire un progetto, e venir d'accordo a qualche patto.

CAPITOLO XXI.

Continuazione dello stesso soggetto.

La forza, che posto avea nella Nazione *Carlo Magno*, sussistette molto nel regno di *Luigi il Buono*, perchè potè lo Stato conservarsi nella sua grandezza, ed esser rispettato dagli stranieri. Debole aveva il Principe lo spirito; ma guerriera erasi la Nazione: perdevasi internamente l'autorità, senza che apparisse al di fuori scemata la potenza.

Carlo Martello Pipino e Carlo Magno, l'uno dopo l'altro governarono la Monarchia. Il primo lusingò l'avarizia de'militari: gli altri due, quella del Clero. *Luigi il Buono* disgustò gli uni, e gli altri.

Nella Francese costituzione il Re, la Nobiltà, ed il Clero tutta possedeano la potenza dello Stato. *Carlo Martello*, e *Carlo Magno*, talora si unirono con una delle due parti per tenere a segno l'altra, e quasi sempre con tutt'e due: ma *Luigi il Buono* alienò da se tutt'e due questi corpi. Disgustò i Vescovi con regolamenti, che loro parvero severi, perchè andava più in là di quel che andar volessero essi medesimi. Vi sono delle ottime leggi fatte fuor di luogo. I Vescovi usi in quei tempi a portarsi alla guerra contra i Saraceni (a), e contra i Sassoni si trovavano troppo dilungati dallo spirito monastico. Per l'altra parte avendo

(a) « Allora i Vescovi, ed i Chierici cominciarono a » lasciare le cinture, ed i budrieri d'oro, i pugnali giojel- » lati, che vi erano appesi, il vestire del più fino gusto, » gli sproni, che opprimeano le calcagna con la loro ric- » chezza. Ma il nemico dell'uman genere non compor- » tò siffatta divozione, poichè eccitò contra la medesi- « ma gli Ecclesiastici di tutti gli Ordini, e fece la guer- » ra a se medesima. » L'Autore incerto della vita di *Luigi il Buono*, nella raccolta del *Duchesne*, T. II, p. 298.

gli perduta ogni confidenza per la sua Nobiltà, innalzò persone da nulla (*b*): privolla de' suoi impieghi, la bandì dalla Corte (*c*); vi chiamò de' forestieri. Erasi da questi due Corpi separato, ed essi gli voltarono le spalle.

CAPITOLO XXII.

Continuazione del medesimo soggetto.

Quello però, che singolarmente ebbe ad indebolire la Monarchia, si fu l'averne questo Monarca dissipati i dominj (*a*). Appunto in questo luogo dee darsi orecchio a *Nitardo*, uno de'nostri più assennati Istorici: a *Nitardo* nipote di *Carlo Magno*, il quale era partigiano di *Luigi il Buono*, e che scriveva l'Istoria per commissione di *Carlo il Calvo*.

Dice egli per tanto: « Come un certo *Adelardo* » aveva avuto per un dato tempo tale impero sull' a» nimo dell'Imperadore, che questo Principe seguiva » la sua volontà in tutte le cose: che ad istigazione di » questo favorito avea donati i beni fiscali (*b*) a tutti » quelli, che ne avean voluti, e per siffatto modo a» vea distrutta la Repubblica » (*c*). Quindi ei fece in tutto l'Impero ciò, che dicemmo, aver egli fatto (*d*) in Aquitania: cosa riparata da *Carlo Magno*, e che niuno rimediò più.

Lo Stato venne ridotto a quello spossamento, in

(b) Dice *Tegano*, che ciò che di radissimo accadea sotto *Carlomagno*, fecesi comunemente sotto *Luigi*.

(c) Volendo tenere a segno la Nobiltà prese per suo cameriere un certo *Bernardo*, che finì di farla disperare.

(a) *Villas regias, quae erant sui, et avi, et tritavi, fidelibus suis tradidit eas in possessiones sempiternas: fecit enim hoc diu tempore.* Tegan; *de gestis Ludovici Pii.*

(b) *Hinc libertates, hinc publica in propriis usibus distribuere suasit.* Nitardo, Lib. IV, sul fine.

(c) *Rempublicam penitus annullavit.* Ivi.

(d) Vedi il Lib. XXX, Cap. XIII.

cui trovollo *Carlo Martello*, allorchè fu creato Prefetto: e le cose erano in tali circostanze, che per ricovrarlo non vi volea più un tratto d' autorità.

Sì povero si trovò il Fisco, che sotto *Carlo il Calvo* non mantenevasi (e) alcuno negli onori, a niuno accordavasi la sicurezza, se non a forza d' oro: quando poteansi distruggere i Normanni (f), si lasciavan fuggire per danaro; ed il primo consiglio, che diede *Incmaro* a *Luigi il Balbo* si fu, ch' ei chiedesse in un'assemblea il modo di mantener le spese della sua casa.

CAPITOLO XXIII.

Continuazione del medesimo soggetto.

Ebbe motivo il Clero di pentirsi della protezione da esso accordata a figliuoli di *Luigi il Buono*. Non avea questo Sovrano, come dicemmo, dato mai (a) precezioni di beni di Chiesa a' laici: ma non andò guari, che *Lotario* in Italia, e *Pipino* nell'Aquitania, abbandonassero il piano di *Carlo Magno*, e quello riassumessero di *Carlo Martello*. Ricorsero gli Ecclesiastici all' Imperadore contra i suoi figliuoli: ma essi stessi avevano indebolita quell' autorità, che imploravano. In Aquitania si ebbe qualche condiscendenza, ma in Italia non si ubbidì.

Le guerre civili, che aveano tenuta inquieta la vita di *Luigi il Buono*, furono il germoglio di quelle, che insorsero dopo la sua morte. I tre fratelli, *Lotario*, *Luigi*, e *Carlo* si studiarono ciascuno di guadagnare i grandi al proprio partito, e di farsi delle creature. Donarono a quei tali, che seguir li vollero, precezioni di beni di Chiesa, e per guada-

(e) *Incmaro*. Lettera I, a *Luigi il Balbo*.

(f) Vedi il frammento della Cronica del Monastero di *S. Sergio* d'Angers, nel *Duchesne*, Tom. II. pag. 401.

(a) Veggasi ciò, che dicono i Vescovi nel Sinodo dell' anno 845, *apud Teudonis villam*, art. 4.

gnare la Nobiltà, essi gli diedero in mano il Clero. Ricavasi da' Capitolari (b), che questi Principi furono costretti a cedere all' importunita delle istanze, e che assai fiate si carpì loro ciò, che non avrebber voluto accordare: vi si vede, come il Clero credevasi oppresso più da'Nobili, che da' Re. Apparisce altresì, che *Carlo il Calvo* (c) fu quegli, che più d' ogni altro investì il patrimonio del Clero, o perchè fosse più d' ogni altro sdegnato contr' esso, come che aveva, a sua occasione, degradato il padre suo; o perchè più ne temesse. Comunque ciò sia, veggonsi ne' Capitolari continui contrasti (d) fra il Clero, il quale ridomandava i proprj be-

(b) Vedi il Sinodo dell' anno 845, *apud Teodonis Villam*, art. 3, e 4, che descrive egregiamente lo stato delle cose: come anche quello dell'anno medesimo tenuto nel palagio di Vernes, art. 12, ed il Sinodo di Beauvais pure dello stesso anno, art. 3, 4, e 6, ed il Capitolare *in Villa Sparnaco*, dell'anno 846, art. 20, e la lettera, che i Vescovi convocati in Rheims scrissero l' anno 858, a *Luigi il Germanico*, art. 8.

(c) Vedi il Capitolare *in Villa Sparnaco* dell' anno 846. La Nobiltà aveva irritato il Re contra i Vescovi a segno, che li cacciò dall' Assemblea: si scelsero alcuni canoni de'Sinodi, e si fece loro intendere, che sarebbero i soli, che si osserverebbero: Si accordò loro quel solo, che non si potea loro in modo alcuno negare. Vedi gli Art. 20, 21, e 22. Vedi anche la lettera, che scrissero i Vescovi convocati l'anno 858, a *Luigi il Germanico*, art. 8, e l' editto di Pisti dell'anno 864, art. 5.

(d) Vedi lo stesso Capitolare dell'anno 846, *in Villa Sparnaco*. Vedi altresì il Capitolare dell' Assemblea tenuta *apud Marsnam* l'anno 847, art. 4, in cui il Clero si ristrinse a chiedere d'esser rimesso in possesso di tutto quello, che godea sotto *Luigi il Buono*. Vedi anche il Capitolare dell'anno 851, *apud Marsnam*, artic. 6, e 7, che sostiene la Nobiltà, ed il Clero ne'loro possessi: e quello *apud Bonoilum* dell'anno 856, che è una rimostranza de' Vescovi al Re, del non essersi

ni, e la Nobiltà, che ricusava, che eludeva, o che differiva a rendergli: ed il Re fra questi due.

E' uno spettacolo degno di compassione il vedere lo stato delle cose di quei tempi. Mentre che *Luigi il Buono* faceva alle Chiese immensi doni de' proprj domìnj, i costui figliuoli distribuivano a Secolari i beni del Clero. Con frequenza quella stessa mano, che fondava nuove Abazie, spogliava le antiche. Il Clero aveva uno stato vagante. Se gli togliea, riacquistava, ma sempre la Corona perdea.

Verso il fine del regno di *Carlo il Calvo*, e dopo di questo regno, non vi fu briga rispetto a' contrasti del Clero, e de' Secolari intorno alla restituzione de' beni della Chiesa. Non lasciarono i Vescovi di tuttora lagnarsi nelle loro rappresentanze a *Carlo il Calvo*, come ricavasi dal Capitolare dell'anno 856, e dalla lettera scritta (e) da' medesimi a *Luigi il Germanico* l'anno 858: ma essi proponeano cose tali, e domandavano promesse tante volte andate al vento, che apparisce, che non si promettevano punto di ottenerle.

D'altro più non si trattò (f), salvo che di riparare in generale i torti fatti nella Chiesa, e nello Stato. S'impegnavano i Re di non togliere a'Leudi i loro uomini liberi, e di non accordar più i beni Ecclesiastici con precezioni (g): di modo che parve, che il Clero, ed i Nobili avessero interesse reciproco.

Le strane devastazioni fatte da'Normani, come additai, molto contribuirono a far cessare siffatti contrasti.

---

dopo tante leggi fatte, riparati i mali, e finalmente la lettera che scrissero a *Luigi il Germanico* i Vescovi radunati in Rheims l'anno 858, art. 8. (e) Art. 8.

(f) Vedi il Capitolare dell'anno 851, Art. 6, e 7.

(g) *Carlo il Calvo*, nel Sinodo di Soissons dice, che ,, avea promesso a' Vescovi di non dar più precezioni ,, di beni ecclesiastici. ,, Capitolare dell'anno 853, art. 11, ediz. del *Baluzio*, Tomo II, pag. 56.

I Re ogni giorno più meno accreditati, e per li motivi già esposti, e per quelli, che andrò esponendo, s'immaginarono di non aver altro partito, a cui appigliarsi, che di porsi nelle mani degli Ecclesiastici. Ma il Clero avea indeboliti i Re, ed i Re avevano indebolito il Clero.

Indarno *Carlo il Calvo*, ed i successori di lui chiamarono il Clero per sostenere lo Stato ed impedirne la caduta (*h*): indarno servironsi del rispetto (*i*) avuto da popoli per questo corpo, per conservare quello, che aver si doveva per essi: indarno cercarono di dare dell' autorità alle lor leggi (k) coll' autorità de' canoni: indarno unirono le pene ecclesiastiche (*l*) alle civili: indarno per contrap-

(h) Vedi in *Nitardo* Lib. IV, come dopo la fuga di *Lotario*, i Re *Luigi*, e *Carlo* consultarono i Vescovi per sapere, se potesser prendere, e dividere il regno, che aveva abbandonato. In fatti siccome i Vescovi formavano fra essi un corpo più unito de'Leudi, tornava conto a questi Principi d'assicurare i loro diritti con una risoluzione de'Vescovi, i quali potessero impegnare tutti gli altri Signori a seguirli.

(i) Veggasi il Capitolare di *Carlo il Calvo apud Saponarias*, dell' anno 859, art. 3. « *Venillon*, che io » avea fatto Arcivescovo di Sens, mi ha consagrato; » ed io non doveva esser cacciato dal regno da veru- » no, *saltem sine audientia, et judicio Episcoporum,* » *quorum ministerio in Regem sum consecratus, et qui* » *Throni Dei sunt dicti, in quibus Deus sedet, et per* » *quos sua decernit judicia: quorum paternis correctio-* » *nibus et castigatoriis judiciis me subdere fui para-* » *tus, et in praesenti sum subditus.* »

(k) Vedi il Capitolare di *Carlo il Calvo de Carisiaco*, dell' anno 857, ediz. del *Baluzio*, Tomo II, p. 88, art. 1, 2, 3, 4, e 7.

(l) Vedi il Sinodo di Pisti dell'anno 862, art. 4, ed il Capitolare di *Carlomagno*, e di *Luigi* II, *apud Vernis palatium*, dell' anno 883, art. 4, e 5.

pesare l'autorità del Conte, dierono *(m)* a ciascun Vescovo la qualità di loro Legato nelle provincie: riuscì impossibile al Clero il rimediare al male da se fatto; ed una strana sventura, di cui farò fra poco parola, gettò a terra la Corona.

CAPITOLO XXIV.

Che gli uomini liberi divenner capaci di posseder feudi.

Dicemmo, che gli uomini liberi si portavano alla guerra sotto il loro Conte; ed i vassalli sotto il loro Signore. Questo facea, che gli ordini dello Stato si bilanciassero gli uni gli altri; e tutto che i feudi avessero sotto di se de' vassalli, potevano esser tenuti a segno dal Conte, il quale trovavasi alla testa di tutti gli uomini liberi della Monarchia.

Da principio (*a*) questi uomini liberi non poterono raccomandarsi per un feudo, ma loro venne permesso in progresso di tempo; ed io rinvengo, che tal cambiamento seguì nel tempo, che scorse dal regno di *Gontrano* fino a quello di *Carlo Magno*. Lo provo, col confronto che può farsi del Trattato di *Andely* (b) seguito fra *Gontrano*, *Childeberto*, e la regina *Brunechilde*, e colla divisione fatta da *Carlo Magno* (*c*) a'suoi figliuoli, e con una simigliante divisione fatta da *Luigi il Buono*. Contengono questi tre atti disposizioni a un di presso simili rispetto a'vassalli; e siccome vi si regolano i punti medesimi, e presso a poco nelle medesime circostanze; così lo spirito, e la lettera di que-

---

(m) Capitolare dell'anno 786, sotto *Carlo il Calvo in Synodo Pontigonensi*, ediz. del *Baluzio*, art. 12.

(a) Vedi il da me detto quì innanzi nell'ultimo Cap. del Lib. XXX, verso il fine.

(b) Dell'anno 587, in *Gregorio di Tours*, Lib. IX.

(c) Vedi il Capitolo seguente, dove ho parlato più a lungo di queste divisioni, e le note ivi citate.

sti tre trattati, si trovano a tal riguardo presso che i medesimi

Ma rispetto a ciò, che riguarda gli uomini liberi vi si osserva una differenza formale. Non dice il trattato d'*Andely*, che potessero raccomandarsi per un feudo, dove per lo contrario nelle divisioni di *Carlo Magno*, *e di Luigi il Buono* si trovano alcune clausole espresse, perchè vi si possano raccomandare: il che fa vedere, come dopo il trattato d' *Andely* s' introdusse un uso nuovo, per cui gli uomini liberi erano divenuti capaci di questa grande prerogativa.

Ciò dovette seguire allorchè *Carlo Martello* avendo distribuiti a' suoi soldati i beni delle Chiesa, e dati avendoli parte in feudo, e parte in allodio, seguì una specie di rivoluzione nelle leggi feudali. E' verisimile, che i Nobili, i quali già possedeano feudi, trovassero più vantaggioso il ricevere i nuovi doni in allodio, e che gli uomini liberi si riputassero anche più fortunati a ricevergli in feudo.

CAPITOLO. XXV.

Cagione principale dell' indebolimento della Seconda Stirpe.

Cambiamento negli allodj.

Carlo Magno nella divisione, di cui ho fatto parola (*a*) nel precedente Capitolo, dispose, che dopo la sua morte gli uomini di ciascun Re ricevessero benefizj nel regno del loro Re, e non in quello d'un altro (*b*): e che per lo contrario si conserverebbero i suoi allodj in qualunque regno. Ma egli ag-

---

(a) Dell'anno 806, fra *Carlo Pipino*, *e Luigi*. E' riferito dal *Goldasto*, e dal *Baluzio*. Tomo I, pag. 439.

(b) Artic. 9, pag. 443. Questo s' uniforma al Trattato d' Audely in *Gregorio di Tours*, Lib. IX.

giunge (c), che ogni uomo libero, dopo la morte del Signor suo potrebbe raccomandarsi per un feudo in quello de' tre regni, in cui egli volesse non altrimenti che quel tale, che non fosse stato mai addetto ad alcun Signore. Le stesse disposizioni si trovano nella divisione (*d*), che fece a'suoi figliuoli l'anno 817 *Luigi il Buono*.

Ma sebbene gli uomini liberi si raccomandassero per un feudo, non ne veniva però indebolita la milizia del Conte. Bisognava, che l'uomo libero perpetuamente contribuisse pel proprio allodio, e che preparasse persone, che ne facessero il servigio, a ragione d'un uomo per ogni quattro abitazioni: o pure, ch'ei preparasse un uomo, il quale per esso servisse il feudo: ed essendosi intorno a ciò introdotti alcuni abusi, vennero corretti, come si ricava dalle costituzioni di *Carlo Magno* (*e*), e da quella di *Pipino* Re d'Italia (*f*): che a vicenda si spiegano.

Verissimo si è, che la battaglia di Fontenay cagionasse, come hanno detto gl'Istorici, la rovina della Monarchia: ma mi si permetta di dare un' oc-

---

(c) Art. 10. E non si parla di questo nel Trattato d'Andely.

(d) Nel *Baluzio* Tomo I, pag. 174. *Licentiam habeat uniquisque liber homo, qui seniorem non habuerit, cuicumque ex his tribus fratribus voluerit, se commendandi*; art. 9, vedi anche la divisione fatta dal medesimo Imperadore l'anno 837, art. 6, edizione del *Baluzio*, pag. 686.

(e) Dell'anno 811, ediz. del *Baluzio*, Tom. I, pag. 486, art. 2, e 8, e quella dell'anno 812, *ivi*, pag. 490, art. 1. *Ut omnis liber homo, qui quatuor mansos vestitos de proprio suo, sive de alicuius beneficio, habet, ipse se praeparet, et ipse in hostem pergat, sive cum seniore suo, etc.* Vedi anche il Capitolare dell'anno 807, ediz. del *Baluzio*, Tomo I, pag. 458.

(f) Dell'anno 793, inserita nella legge de' Longobardi, Lib. III, Tit. 9, Cap. IX.

chiata alle funeste consegnenze di quella giornata.

Alcun tempo dopo di tal battaglia i tre fratelli *Lotario*, *Luigi*, e *Carlo* fecero un trattato (*g*), in cui trovo alcune clausole, le quali dovettero cangiar presso i Francesi tutto lo Stato politico.

Nell' annunciazione (*h*), che *Carlo* fece al popolo della parte di questo trattato, che spettava ad esso, dice, *che* (*i*) ogni uomo libero potrebbesi eleggere per Signore chiunque volesse, o il Re, o gli altri Signori. Prima di questo trattato potea l' uomo libero raccomandarsi per un feudo: ma il suo allodio restava sempre sotto l' immediata potestà del Re, vale a dire sotto la giurisdizione del Conte; nè dependea dal Signore, a cui erasi raccomandato, se non per ragione del feudo, che ne aveva ottenuto. Dopo questo trattato fu in arbitrio d' ogni uomo libero di sottopore il proprio allodio al Re, o ad altro Signore a suo senno. Non si parla di coloro, i quali si raccomandavano per un feudo, ma bensì di quelli, che mutavano in feudo il loro allodio, ed uscivano, per dir così, della giurisdizione civile per entrare sotto la potestà del Re, o di quel tal Signore, che volessero scegliersi.

Quindi quei tali, che prima si trovavano meramente sotto la Regia potestà, come uomini liberi sotto il Conte, divennero insensibilmente vassalli gli uni degli altri, avvegnachè ogni uomo libero scegliere potesse per Signore chiunque volesse, o il Re, o uno degli altri Signori.

2. Che se un uomo cambiasse in feudo una terra, ch' ei possedeva in perpetuo, questi nuovi feudi non potessero più essere a vita. Così veggiamo un

---

(g) Nell' anno 847, riferito da *Auberto le Mire* o dal *Baluzio*, Tom. II, pag. 42. *Conventus apud Marsnam.*

(h) *Adnuntiatio.*

(i) *Ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem, quem voluerit, in nobis, et in nostris fidelibus accipiat*, art. 2, dell' annunciazione di *Carlo*.

istante dopo una legge generale (k) per dare i feudi a'figliuoli del possessore; e questa di *Carlo il Calvo*, uno de' tre Sovrani, che contrattarono.

Quello, che dicemmo della libertà, ch' ebbero tutti gli uomini della Monarchia, dopo il trattato de' tre fratelli, d' eleggere per Signore chi essi volessero, o il Re, o gli altri Signori, vien confermato dagli atti seguiti dopo quel tempo.

Sotto Carlo Magno (*l*), allorchè un vassallo ricevuto aveva una cosa da un Signore, foss' ella ben anche del valore d' un soldo, non potea più abbandonarlo. Ma sotto *Carlo il Calvo* poterono i vassalli (*m*) impunemente seguire i loro interessi, o il loro capriccio: e questo Principe spiegasi intorno a ciò con tal forza, che sembra, che gl' inviti piuttosto a godere siffatta libertà, che a ristringerla. Al tempo di *Carlo Magno* erano i benefizj più personali, che reali: in progresso divennero più reali, che personali.

(*k*) Capitolare dell' anno 877, Tit. 53, art. 9, e 10; *apud Carisiacum*: *Similiter et de' nostris vassallis faciendum est*, *etc.* Questo Capitolare si riferisce ad un altro dell' anno stesso, e dello stesso luogo, art. 3.

(l) Capitolare d' Aquisgrana dell' anno 813, art. 16. *Quod nullus seniorem suum dimittat, postquam ab eo acceperit valente solidum unum.* Ed il Capitolare di Pipino dell' anno 783, art. 5.

(m) Vedi il Capitolare *de Carisiaco* dell' anno 856, art. 10, e 13, ediz. del *Baluzio*, Tomo II, pag. 83. in cui il Re, ed i Signori Ecclesiastici, e Secolari convennerò di questo. *Et si aliquis de vobis sit, cui suus senioratus non placet, et illi simulat, ad alium seniorem, melius quam ad illum acaptare possit, veniat ad illum, et ipse tranquille, et pacifico animo ponet illi commeatium.... et quod Deus illi cupierit ad alium seniorem acaptare potuerit, pacifice habeat.*

CAPITOLO XXVI.

Cambiamento ne' feudi.

Non seguirono minori cambiamenti ne' feudi, che negli allodj. Ricavasi dal Capitolare (*a*) di Compiegne fatto sotto il Re *Pipino*, che quegli stessi, a' quali dava il Re un benefizio, davano una porzione del benefizio medesimo a diversi vassalli, ma tali porzioni non erano distinte dal tutto. Il Re le toglica, quando toglieva il tutto: ed alla morte del Leudo, il vassallo veniva pure a prendere il suo suffeudo: veniva un nuovo beneficiario, il quale stabiliva del pari nuovi suffeudatarj. Quindi il suffeudo non dependea dal feudo; ma ne dependea la persona. Per una parte il sottovassallo ritornava al Re, perchè non era addetto per sempre al vassallo, e tornava del pari al Re il suffeudo, perchè era il suffeudo stesso, e non già una dependenza del feudo.

Tale era il sottovassallaggio, allorchè i feudi erano amovibili: tale era altresì, mentre i feudi furono a vita. Questo ebbe a cangiarsi quando i feudi passarono agli eredi, e che vi passarono nel modo stesso i suffeudi. Quello, che dependea dal Re immediatamente, dependente soltanto mediatamente; e la potestà regia trovossi, per così esprimermi, arretrata d' un grado, talora di due, e con frequenza di vantaggio.

Si vede ne' libri feudali (*b*), che quantunque i vassalli del Re dar potessero in feudo, cioè in suffeudo del Re, nulladimeno questi suffeudatarj, o sottovassalli, non poteano nel modo medesimo dare in feudi; di modo che si poteano sempre riprendere ciò che aveano dato. Per altro concessione siffatta non passava a' figliuoli, come i feudi, perchè non era reputata fatta secondo la legge feudale.

(a) Dall' anno 757, art. 6, ediz. del *Baluzio*, pag. 181.
(b) Lib. I, Cap. 1.

Se paragonisi lo stato, in cui trovavasi il sottovassallaggio nel tempo, in cui i due Senatori Milanesi scriveano questi libri, con quello, in cui si trovava al tempo del Re Pipino, troveremo, che i suffeudi conservarono più lungamente (c) che i feudi la lor natura primitiva.

Ma quando scrissero questi Senatori, si erano poste eccezioni sì generali a questa regola, che aveanla, quasi dissi, distrutta. Imperciocchè se quel tale (*d*), che avea ricevuto in feudo dal piccolo sottovassallo, l'avesse seguito in Roma in una spedizione, veniva ad acquistare tutt'i diritti del vassallo: del pari, se avesse dàto del danaro al piccolo sottovassallo per ottenere il feudo, questi non gliel potea togliere, nè impedire ch' ei lo lasciasse al figliuolo sino a che non gli avesse restituito il suo danaro. Finalmente questa regola (*e*) nel Senato di Milano non era più osservata.

CAPITOLO XXVII.

Altro cambiamento seguito ne' feudi.

Al tempo di *Carlo Magno* (*a*) era altri obbligato sotto gravissime pene a portarsi alla convocazione per qualsivoglia guerra: non si ammetteano scuse; ed il Conte stesso, che ne avesse esentato alcuno, sarebbe stato punito. Ma il Trattato de' tre fratelli (*b*) pose sopra di ciò tal restrizione (*c*),

---

(c) Almeno in Italia, ed in Germania.

(d) Lib. I de' feudi, Cap. I. (e) *Ivi*.

(a) Capitolare dell' anno 802. art. 7. dell' ediz. del *Baluzio*, pag. 365.

(b) *Apud Marsnam* l' anno 847, ediz. del *Baluzio*, pag. 42.

(c) *Volumus, ut cujuscumque nostrum homo in cujuscumque regno sit, cum seniore suo in hostem, vel aliis suis utilitatibus pergat, nisi talis regni invasio, quam*

che tolse, per dir così, dalle mani del Re la Nobiltà: altri non fu più tenuto a seguire il Re alla guerra, se non se, quando questa fosse difensiva. Nelle altre era libero o seguire il suo Signore, o accudire a' suoi affari. Questo Trattato si riferisce ad un altro fatto (*d*) cinque anni prima fra i due fratelli *Carlo il Calvo*, e *Luigi* Re di Germania, in vigor dal quale dispensarono questi due fratelli i loro vassalli del seguirgli alla guerra, in evento che l' uno contra l' altro tentassero alcuna impresa: cosa che giurarono i due Principi, e che giurar fecero a' due eserciti.

La morte di centomila Francesi nella battaglia di Fontenay fece pensare a quella Nobiltà (*e*), che ancora restava, che per le private risse de' suoi Re intorno alla lor divisione, sarebbesi alla per fine distrutta; e che la loro ambizione, e gelosia farebbe versare tutto quel sangue, che pur rimanea. Fu fatta questa legge, che la Nobiltà non verrebbe astretta a seguire i Principi alla guerra, se non se quando si trattasse di difender lo Stato da una straniera invasione. Questa fu in vigore (*f*) per più secoli.

Lamtuveri *dicunt*, *quod absit*, *acciderit*, *ut omnis populus illius regni ad eam repellendam communiter pergat*, art. 5, *ivi*, pag. 44.

(d) *Apud Argentoratum*, nel *Baluzio*, Capitolari, Tomo II, pag. 39.

(e) In fatti la Nobiltà fu quella, che fece questo trattato. Vedi *Nitardo*, Lib. IV.

(f) Vedi la legge di *Guido* Re de' Romani fra quelle, che furono aggiunte alla legge Salica, ed a quella de' Longobardi, Tit. 6, §. 2, nell' *Echard*.

CAPITOLO XXVIII.

Cambiamenti seguiti ne' grandi uffizi, e ne' feudi.

Parea, che tutto fosse investito da un vizio particolare, e nel tempo medesimo si corrompesse. Dissi, come ne' primi tempi molti feudi venivano alienati in perpetuo; ma erano questi casi particolari, ed i feudi generalmente conservavan sempre la propria loro natura: e se la Corona avea perduti de' feudi, ne aveva sostituiti de' nuovi. Dissi parimente, che la Corona non aveva mai alienati i grandi ufizj in perpetuo (a).

Ma *Carlo il Calvo* fece un regolamento generale, che riguardò ugualmente ed i grandi ufizj, ed i feudi: stabilì egli ne' suoi Capitolari, che le Contee (b) verrebbero conferite a' figliuoli del Conte; e volle che tal regolamento avesse vigore anche per li feudi.

Vedremo pur ora come questo regolamento ricevesse una maggiore estensione, di modo che i grandi ufizj, ed i feudi passarono a' parenti più lontani. Da ciò avvenne, che la maggior parte de' Signori, i quali dependevano immediatamente dalla Corona ne dependessero mediatamente. Questi Conti, che amministravano un tempo la giustizia ne' tribunali del Re; questi Conti, che conducevano alla guerra gli uomini liberi, trovaronsi fra il Re, ed i suoi

(a) Alcuni Scrittori hanno detto, che la Contea di Tolosa era stata donata da *Carlo Martello*, e che passasse da erede in erede fino all' ultimo *Raimondo*: ma, se è vero, fu questo effetto d' alcune circostanze, che potcrono impegnare ad eleggere i Conti di Tolosa fra i figliuoli dall' ultimo possessore.

(b) Vedi il suo Capitolare dell' anno 877, Tit. 53, art. 9. e 10, *apud Carisiacum*. Questo Capitolare si riferisce ad un altro dell' anno stesso, e del medesimo luogo, art. 3.

uomini liberi; e la potestà trovossi ancora arretrata d'un grado.

Vi è di vantaggio: apparisce da' Capitolari (c), che i Conti aveano de' benefizj annessi alle loro Contee, e de' vassalli sott' essi. Quando le Contee furono ereditarie, questi vassalli del Conte non furono più i vassalli immediati del Re, ed i benefizj annessi alle Contee non furono più i benefizj del Re: più potenti divennero i Conti, poichè i vassalli, che già aveano, li misero in istato d'acquistarne degli altri.

Per comprendere a dovere l'indebolimento, che ne seguì sul fine della seconda stirpe, basta vedere ciò che avvenne sul principiar della terza, in cui mise in disperazione i grandi vassalli la moltiplicazione de' suffeudi.

Ell'era un' usanza del regno (d), che quando i primogeniti avevano assegnate delle porzioni a' loro cadetti, questi ne rendessero omaggio al primogenito, di modo che il Signor dominante non li tenesse più, che in suffeudo. *Filippo Augusto*, il Duca di Borgogna, i Conti di Neveres, di Bologna, di San Paolo, di Dampierre ed altri Signori dichiararono (e) che quindi innanzi, o che il feudo fosse diviso per successione, o in altro modo il tutto dependerebbe sempre dal medesimo Signore, senz' alcun Signore intermedio. Questo editto non fu osservato generalmente: imperciocchè, come dissi altrove, in quei tempi riusciva impossibile il fare editti generali: ma molte delle nostre costumanze sopra questo si regolarono. CA-

(c) Il Capitolare III, dell' anno 812. art. 7, e quello dell' anno 915. art. 6, sopra gli Spagnuoli: la raccolta de' Capitolari, Lib. V, Art. 228, ed il Capitolare dell' anno 869, Art. 2, e quello dell'anno 877, Art. 13, ediz. del *Baluzio*.

(d) Come apparisce da *Ottone di Frisinga*, delle gesta di *Federico*, Lib. II, Cap. XXIX.

(e) Vedi l'editto di *Filippo Augosto* dell'anno 1209: nella nuova raccolta.

CAPITOLO XXIX.

Della natura de' feudi dopo il regno di Carlo il Calvo.

Dissi come volle *Carlo il Calvo*, che quando il possessore d' un grande ufizio, e d'un feudo lasciasse, morendo, un figliuolo, gli fosse assegnato l'ufizio, o il feudo. Sarebbe malagevole il tener dietro al progresso degli abusi, che nè nacquero, e dell'estensione, che venne data a questa legge in ciascun paese. Trovo ne' libri (*a*) de' feudi, che sul principio del regno dell' Imperadore *Gorrado II*, i feudi ne' paesi del suo dominio non passavano a' nipoti: passavano soltanto a quello fra i figliuoli (*b*) dell' ultimo possessore, che fosse stato eletto dal Signore: così i feudi furono dati per una specie d' elezione, che fece il Signore fra' suoi figliuoli.

Nel Capitolo XVII, di questo libro spiegai, come nella seconda stirpe la Corona si trovasse per certi riguardi elettiva, e per certi altri ereditaria. Era ereditaria, perchè sempre si prendevano i Re da questa stirpe: lo era altresì, perchè succedevano i figliuoli: era poi elettiva, perchè il popolo sceglìea fra i figliuoli. Siccome le cose vanno sempre di prossimo in prossimo, e che una legge politica ha sempre rapporto ad un' altra legge politica, si osservò (*c*) per la successione de' feudi lo stesso spirito, che si era osservato per la successione alla Corona. Quindi i feudi passarono a' figliuoli e per diritto di elezione, e per diritto di successione, ed ogni feudo ebbe a trovarsi, come la Corona, elettivo, ed ereditario.

Simigliante diritto d' elezione nella persona del

(a) Lib. I, Tit. 1.

(b) *Sic progressum est, ut ad filios deveniret, in quem dominus hoc vellet beneficium confirmare*, ivi.

(c) Almeno in Italia, ed in Germania.

Signore non sussistea (*d*) nel tempo degli Autori (*e*) de' libri feudali, vale a dire, sotto il regno dell' Imperadore *Federico* I.

CAPITOLO XXX.

Continuazione del medesimo soggetto.

Leggesi ne' libri de' feudi, che quando (*a*) l' Imperador *Corrado* partì per Roma, i fedeli, che si trovavano al suo servigio, lo pregarono di fare una legge, perchè i feudi i quali passavano a' figliuoli, passassero anche a' nipoti, e che colui il fratello del quale fosse morto senza eredi legittimi, succeder potesse al feudo, che fosse appartenuto al padre loro comune: tutto ciò venne accordato.

Vi si aggiugne, (e convien ridursi a memoria, che quegli i quali parlano, vivevano (*b*) al tempo dell' Imperadore *Federico I.*) » Che gli antichi giu» risconsulti (*c*) aveano sempre tenuto, che la succes» sione de' feudi in linea collaterale non passasse più » in là de' fratelli germani; tutto che in tempi mo» derni si fosse innoltrata fino al settimo grado, co» me pel nuovo diritto era stata innoltrata in linea di» retta fino all' infinito «. In questa guisa appunto ricevè tratto tratto dell' estensioni la legge di *Corrado*.

Supposto tutto il divisato sinora, la semplice lettura dell' Istoria di Francia farà vedere, come la perpetuità de feudi si stabilì piuttotto in Francia, che in Germania. Quando cominciò a regnare l' Imperadore *Corrado* II. l' anno 1024, in Germania le cose

---

(d) *Quod hodie ita stabilitum est, ut ad omnes aequaliter veniat.* Lib. I, de' feudi, Tit. I.

(e) *Gerardus Niger, et Aubertus de Orto.*

(a) Lib. I, de' feudi, Tit. I.

(b) Il *Cujacio* l' ha provato ottimamente.

(c) Lib. I, de' feudi, Tit. I.

si trovavano, com' erano già in Francia nel regno di *Carlo il Calvo*, il quale cessò di vivere l'anno 877. Ma in Francia dopo il regno di *Carlo il Calvo* seguirono mutazioni tali, che *Carlo il Semplice* non potè disputare ad una famiglia forestiera i suoi incontrastabili diritti all' Impero: e che finalmente al tempo d' Ugo Capeto la Famiglia regnante spogliata di tutt' i suoi dominj non potè neppure sostener la Corona.

La debolezza di mente di *Carlo il Calvo* mise in Francia un' egual debolezza nello Stato. Ma siccome Luigi il Germanico suo fratello, ed alcuni di coloro, che gli succedettero, furono dotati di più eminenti qualità, così ebbe a sostenersi più lungamente la forza del loro stato.

Che dico io mai? Può darsi, che il flemmatico temperamento, e se oso dirlo, l' immutabilità di mente della Nazione Alemanna resistesse più lungo tempo di quella Nazion Francese a quella disposizione di cose, la quale facea, che i feudi come per una tendenza naturale si perpetuassero nelle famiglie.

Aggiungo, che il regno d' Alemagna non fu devastato, e quasi dissi distrutto, come lo fu quello di Francia da quel genere particolare di guerra, che gli fecero i Normanni, ed i Saraceni. Vi erano in Germania meno ricchezze, meno Città da saccheggiare; meno spiagge da scorrere, più paludi da superare, più boscaglie da penetrare. I Principi, che non videro lo Stato vicino a cadere ad ogni istante, ebbero meno bisogno de' loro vassalli, ch' è quanto dire, ne dependettero meno. Ed è probabile, che se gl' Imperadori di Germania non fossero stati obbligati d'andare a farsi incoronare a Roma, e di fare continue spedizioni nell' Italia, i feudi avrebbero conservata presso di loro più lungo tempo la loro natura primitiva.

CAPITOLO XXXI.

Come uscisse l' impero della Famiglia di CARLO MAGNO.

L' impero, il quale in pregiudizio del ramo di *Carlo il Calvo* era gia stato conferito a' bastardi (*a*) di quello di *Luigi il Germanico*, passò ancora in una famiglia forestiera coll' elezione di *Corrado* Duca di Franconia l' anno 912. Il ramo, che regnava in Francia e che a stento disputar potea villaggi, trovavasi molto meno in grado di disputar l' Impero. Abbiamo un concordato seguito fra *Carlo il Semplice*, e l' Imperadore *Arrigo I*, ch' era succeduto a *Corrado*. Addimandavasi il patto di *Bonn.* (*b*). I Principi si portarono sopra una nave, che si era posta nel mezzo del Reno, e si giurarono un' eterna amistà. Fu adoperato un mezzo termine molto buono. *Carlo* assunse il titolo di Re della Francia occidentale, ed *Arrigo* quello di Re della Francia orientale. *Carlo* contrattò col Re di Germania, e non coll' Imperadore.

(a) *Arnoldo*, ed il figliuolo di lui *Luigi IV*.
(b) Dell' anno 926, riferito da *Auberto le Mire*, *Cod. donationum piarum*, Cap. XXVII.

CAPITOLO XXXII.

Come passasse la Corona di Francia nella Famiglia d'Ugo Capeto.

L' eredità de' feudi, e lo stabilimento generale de' suffeudi estinsero il governo politico, e vennero a formare il governo feudale. In vece di quella innumerabil turba di vassalli, che avevano avuti i Re, n' ebbero soltanto alcuni, da' quali gli altri dependettero. I Re non ebbero quasi più autorità diretta: una potestà, che dovea passare per tante altre potestà, e per potestà così grandi, si fermò, o dileguossi prima d'arrivare al suo termine. Vassalli così potenti più non obbedirono, e per non più obbedire servironsi anche de' loro sottovassalli. I Re spogliati de' dominj loro, ridotti alla Città di Rheims, e di Laon, rimasero alla loro discrezione. L' albero dilatò soverchio i suoi rami, ed il tronco s' inaridì. Trovossi il regno senza dominio siccom' è al presente l' Impero. Si conferì la Corona ad una de' vassalli più potenti.

I Normani devastavano il regno: venivano sopra specie di zattere o sopra piccole barche, entravano per l'imboccatura de' fiumi, li rimontavano, e devastavano da ambe le parti il paese. Le Città d' Orleans (*a*), e di Parigi troncavano il corso a questi malandrini, sicchè non potevano innoltrarsi nè per la Senna, nè per la Loira. *Ugo Capeto*, che queste due Città possedea, teneva in mano le due chiavi degli sventurati avanzi del regno: se gli conferì una Corona, ch' egli solo era in grado di difen-

(a) Vedi il Capitolare di *Carlo il Calvo* dell' anno 877, *apud Carisiacum*, intorno all' importanza di Parigi, di San Dionigi, e de' castelli posti sulla Loira in quei tempi.

dere. In questa guisa appunto venne di poi conferito l'Impero alla Famiglia, che tiene immobili le frontiere de' Turchi.

Uscito era l'Impero della Famiglia di *Carlo Magno* nel tempo, che l'eredità de' feudi non si stabiliva se non come una condiscendenza. Anche più tardi venne in uso la medesima fra' Tedeschi (*b*), di quello presso i Francesi, ciò fece, che l'Impero considerato come un feudo si rendesse elettivo. Per lo contrario, quando la Corona di Francia uscì della Casa di *Carlo Magno*, in questo regno i feudi erano realmente ereditarj: lo fu anche la Borona come un gran feudo.

Del rimanente assai male si fece a rigettare sul momento di quella rivoluzione tutt' i cambiamenti, ch' erano seguiti, o che di poi seguirono. Tutto si ridusse a due avvenimenti: si mutò la Famiglia regnante, e la Corona fu unita ad un gran feudo.

(b) Vedi quì sopra il Cap. XXX.

CAPITOLO XXXIII.

Alcune conseguenze della perpetuità de' feudi.

Seguì dalla perpetuità de' feudi, che il diritto di majorascato, e di primogenitura si stabilisse presso i Francesi. Nella prima stirpe non se ne aveva idea (*a*): divideasi la Corona tra' fratelli: gli allodj nel modo stesso dividevansi; ed i feudi amovibili, o vita durante, non essendo oggetto di successione, esser non potevano oggetto di divisione.

Nella seconda stirpe il titolo d' Imperadore, che avea *Luigi il Buono*, e del quale onorò *Lotario* suo primogenito, gli fece immaginare di attribuire a questo Principe una specie di superiorità sopra i suoi cadetti. I due Re (*b*) dovevano ogni anno portarsi a trovare l' Imperadore, presentargli de' donativi, e da esso riceverne de' maggiori: doveano conferir con esso intorno agli affari comuni. Questo appunto fece nascere in *Lotario* quelle pretensioni, che gli riuscirono sì male. Allorchè *Agoberto* scrisse per questo Principe (*c*), allegò la disposizione dello stesso Imperadore, il quale associato avea *Lotario* all' Impero dopo d' aver consultato Dio con tre giorni di digiuno, colla celebrazione de' santi sagrifizj, con preci, e con elemosine: che la Nazione gli avea fatto giuramento, nè potea diventargli spergiura: che avea spedito a Roma *Lotario* per esser dal Pontefice confermato. Fa egli forza sopra le cose divisate, e non già sul diritto di majorasco. Dice bensì, che

---

(a) Vedi la legge Salica, e la legge de' Ripuarj al Tit. degli allodj.

(b) Vedi il Capitolare dell' anno 817, che contiene la prima divisione, che fece fra' suoi figliuoli *Luigi il Buono*.

(c) Vedi le sue due lettere su tal oggetto, una delle quali ha il titolo *de divisione Imperii*.

l'Imperadore avea destinata per li cadetti una porzione, e che aveva anteposto il primogenito: questo era un dire ad un tempo stesso, che avrebbe potuto anteporre i cadetti.

Ma allorchè i feudi furono ereditarj, si stabilì nella successione de' feudi il diritto di primogenitura; e per la medesima ragione in quella della Corona, ch'era il feudo grande. Più non ebbe vigore l' antica legge, che formava le divisioni, annesso essendo a' feudi un servizio, bisognava, che il possessore si trovasse in grado di farlo. Si stabilì un diritto di primogenitura; e la ragione della legge feudale violentò quella della legge politica, o civile.

Passando i feudi a' figliuoli del possessore, i Signori perdeano la libertà di disporne: e per compensarsene stabilirono un diritto, che fu denominato il diritto di riscatto, di cui parlano le nostre Costumanze, il quale da prima pagossi in linea diretta, e che per uso più non pagossi, se non se in linea collaterale.

Non fra guari i feudi trasferirsi poterono agli stranieri qual bene patrimoniale. Ciò fece nascere il diritto di laudemio, stabilito in quasi tutto il regno. Da principio questi diritti furono arbitrarj; ma allorchè divenne generale la pratica d' accordare queste permissioni, vennero fissati in ogni contrada.

Il diritto di riscatto dovea pagarsi in ogni cambiamento d' erede, e su i principj pagossi anche in linea diretta (*d*). La più generale costumanza avealo fissato all' entrata d'un anno. Questo riusciva gravoso e d' incomodo al vassallo, ed investiva, per così esprimermi, il feudo. Accadde con frequenza (*e*)

(d) Vedi l' editto di *Filippo Augusto* del 1209, sopra i feudi.

(e) Trovansi nelle Carte parecchie convenzioni, come nel Capitolare di Vandome, ed in quello della Badia di S. Cipriano nel Poitou, di cui *M. Gallant* ha cavati gli estratti alla pag. 55.

nell' atto d' omaggio, che il Signore più non chiedesse, pel riscatto, che una data somma di danaro, la quale pe' cambiamenti seguiti nelle monete è divenuta di niun momento: quindi al presente il diritto di riscatto trovasi quasi ridotto al nulla, mentre quello di laudemio si è nel suo total vigore conservato. Questo diritto non risguardando nè il vassallo, nè i suoi eredi, ma essendo un caso accidentale, che non doveasi nè prevedere, nè aspettare, non si fecero queste specie di stipulazioni, e si seguitò a pagare una data porzione del prezzo.

Allorchè i feudi erano a vita, non potea darsi una porzione del proprio feudo, per tenerla per sempre in suffeudo: sarebbe stata cosa incoerente, che un semplice usufruttario avesse disposto della proprietà della cosa. Ma poichè divennero perpetui, fu ciò permesso (*f*) con alcune restrizioni, che vi misero le Costumanze (*g*); e questo chiamossi smembrare il proprio feudo.

Avendo la perpetuità de' feudi fatto fissare il diritto di riscatto, le donne poterono succedere ad un feudo in mancanza de' maschi. Conciossiachè dando il Signore il feudo alla propria figliuola, veniva a moltiplicare i casi del suo diritto, poichè il marito pagar lo dovea come la moglie (*h*). Tal disposizione non poteva aver luogo per la Corona: imperciocchè siccome questa non dependea da alcuno, non potea sopr' essa esservi diritto di riscatto.

La figliuola di *Guglielmo* V, Conte di Tolosa non succedette alla Contea. In progresso *Eleonora* succedette all' Aquitania, *Matilde* alla Normandia: ed il diritto della successione delle figliuole parve sì be-

---

(f) Ma non potevasi accorciare il feudo, cioè, estinguerne una porzione.

(g) Le medesime fissarono una porzione, di cui si potea disporne a talento.

(h) Per ciò appunto il Signore costringea la vedova a rimaritarsi.

ne assodato in que' tempi, che *Luigi il Giovane* dopo lo scioglimento del suo matrimonio con *Eleonora*, non esitò a restituirle la Guienna: Siccome questi due ultimi esempj seguirono di pochissimo tempo il primo, forz'è, che la legge generale, che chiamava le femmine alla successione de' feudi siasi introdotta più tardi (*i*) nella Contea di Tolosa, che nelle altre provincie del regno.

La costituzione di diversi regni dell'Europa seguì lo stato attuale, in cui si trovavano i feudi ne' tempi, ne' quali questi regni furono fondati.

Le femmine non succedettero nè alla Corona di Francia, nè all' Impero: perchè nello stabilimento di queste due Monarchie le femmine non potean succedere a' feudi: ma succedettero ne' regni, il cui stabilimento seguì quello della perpetuità de' feudi, come avvenne in que' regni, fondati dalle conquiste de' Normanni, e quelli fondati dalle conquiste fatte sopra i Mori: altri finalmente, che oltre i confini della Germania, ed i tempi assai moderni, presero in qualche forma una seconda esistenza collo stabilimento del Cristianesimo.

Quando i feudi erano amovibili si conferivano a persone, che fossero in istato di servirli, nè si trattava di minori: ma (*k*) poichè divennero perpetui;

(i) La maggior parte delle grandi Famiglie aveano le loro leggi particolari di successione. Veggasi ciò, che dice intorno alla Famiglia *di Berry il de la Thaumassiere*.

(k) Vedi nel Capitolare dell'anno 877, *apud Carisiacum*, art. 3, ediz. del *Baluzio*, Tomo II, pag. 269, il momento, in cui i Re fecero amministrare i feudi per conservargli a' minori; esempio, che venne seguito da' Signori e diede l'origine a ciò, che dicono i Francesi la *garde noble*, il che significa *il diritto, che ha un padre, od una madre sopravvivendo l'uno all'altra, di godere de' beni de' loro figliuoli, pervenutigli da uno di essi già morto, fino ad una certa età, col peso di pagare i debiti, e di alimentarli, senza esser obbligati a renderne conto.*

i Signori presero il feudo sino alla maggiore età, e per aumentare i loro proventi, o per fare allevare il pupillo nell' esercizio delle armi. Questo è ciò appunto, che le nostre Costumanze chiamano la *garde noble*, quale è fondata sopra tutti altri principj, che quelli della tutela, e n' è totalmente distinta.

Quando i feudi erano a dita, altri raccomandavasi per un feudo: e la tradizione reale, che faceasi collo scettro, confermava il feudo in quella stessa guisa, che fa presentemente l' omaggio. Non veggiamo, che i Conti, ed anche gl' Inviati Regj ricevessero nelle provincie gli omaggi; e siffatta funzione non trovasi nelle commissioni di questi Ufiziali, che ci hanno conservati i Capitolari. Faceano bensì tal ora i medesimi prestare il giuramento di fedeltà a tutt' i sudditi: ma tal giuramento avea che far sì poco con un omaggio della natura di quelli, che furono di poi stabiliti, che in questi secondi il giuramento di fedeltà era un atto (*m*) unito all' omaggio, che ora veniva dopo, ora precedea l' omaggio, che non avea luogo in tutti gli omaggi, che fu meno solenne dell' omaggio, e n' era tutt' altra cosa.

I Conti, e gl' Inviati Regj faceano parimente

(l) Se ne trova la formola nel Capitolare II, dell' anno 802. Veggasi anche quello dell' anno 854, art. 13 ed altri.

(m) Il *Du-Cange* alla voce *hominium*, pag. 1163, ed alla voce *fidelitas*, pag. 474; cita le carte degli antichi omaggi, in cui si trovano queste differenze, e numero grande d' autorità, che si possono consultare. Nell' omaggio il vassallo ponea la mano in quella del Signore, e giurava: il giuramento di fedeltà faceasi col giurare sui Vangeli. L' omaggio si facea ginocchione: in piedi il giuramento di fedeltà. Il solo Signore ricever potea l' omaggio; ma i suoi Ufiziali potean prendere il giuramento di fedeltà. Vedi *Littleton*, sezione 91, e 92. *Fede ed omaggio*, cioè fedeltà, ed omaggio.

alle occasioni (*n*) dare a' vassalli, la cui fedeltà era sospetta, una sicurtà, che chiamavasi *Firmitas*; ma questa sicurtà non poteva essere un omaggio, mentre se la prestavano (*o*) i Re fra di loro.

Che se l' Abate *Suger* (*p*) parla d' una cattedra di *Dagoberto*, in cui secondo le antiche memorie, solevano i Re di Francia ricevere gli omaggi de' Signori, è evidente, ch' ei fa uso in questo luogo delle idee, e del linguaggio del tempo suo.

Allorchè passarono i feudi agli eredi, la ricognizione del vassallo, la quale ne' primi tempi era semplicemente cosa occasionale, divenne un atto regolato: fu fatta in guisa più strepitosa, se le aggiunsero più formalità, perchè dovea contener la memoria de' vicendevoli doveri del Signore, e del vassallo in tutte l' età.

Potrei credere, che gli omaggi cominciassero a stabilirsi al tempo del Re *Pipino*, ch' è appunto il tempo, in cui dissi, essere stati dati in perpetuo molti benefizj: per altro lo crederei con del riguardo, e colla sola supposizione, che gli Autori degli antichi annali (*q*) de' Franchi non fossero ignoranti, i quali scrivendo le cerimonie dell' atto di fedeltà di *Tassilon* Duca di Baviera fatto a *Pipino*, parlassero (*r*) secondo gli usi, che vedevano al tempo loro praticarsi.

(n) Capitolare di *Carlo il Calvo* dell' anno 860, *post reditum a Confluentibus*, art. 3, ediz. del *Caluzio* pag. 145.

(o) *Ivi*, art. I.

(p) Lib. *de administratione sua*.

(q) Anno 757, Cap. XVII.

(r) Tassillo *venit in vassatico se commendans per manus sacramenta juravit multa, et innumerabilia reliquiis Sanctorum manus imponens, et fidelitatem promisit*. Pipino. Parrebbe, che in queste parole s' includesse un omaggio, ed un giuramento di fedeltà. Vedi quì sopra la nota.

CAPITOLO XXXIV.

Continuazione del medesimo soggetto.

Quando amovibili, o vita durante erano i feudi, appartenevano soltanto alle leggi politiche; e per questo appunto sì poco si parla delle leggi feudali nelle leggi civili di quel tempo. Ma allorchè divennero ereditarj, che si poteron donare, vendere, farne un legato, appartennero ed alle leggi politiche, ed alle leggi civili. Il feudo considerato come un obbligo al servigio militare, spettava al diritto politico: considerato come un genere di bene esistente nel commercio, apparteneva al diritto civile. Ciò fece nascere le leggi civili sopra i feudi.

Essendo i feudi divenuti ereditarj, le leggi risguardanti l' ordine delle successioni dovettero esser relative alla perpetuità de' feudi. Quindi mal grado la disposizione del diritto Romano, e della legge (*a*) Salica, si stabilì quella regola del diritto Francese, *le cose proprie non rimontano* (*b*). Bisognava, che il feudo fosse servito; ma un avo, un fratello dell' avo sarebbero stati pel Signore inetti vassalli: così una tal regola valse da prima per li soli feudi, come ci addita il *Boutillier* (*c*).

Essendo i feudi divenuti ereditarj, i Signori, i quali invigilar dovevano al servigio del feudo, pretesero, che le femmine (*d*) le quali succeder dove-

(a) Al Tit. degli allodj.

(b) Lib. IV. *de feudis*, Tit. 59.

(c) Somma rurale, Lib. I. Tit. 76, pag. 447.

(d) Secondo un editto di *San Luigi* del 1246, per connfermare le costumanze d' Angiò, e del Maine, quelli che avranno cura d' una fanciulla erede d' un feudo, daranno sicurtà al Signore, che non si mariterà, se non se di suo consenso.

vano al feudo, e credo talora i maschi, non potessero unirsi in matrimonio, senza il consenso di quelli: di modo che i contratti matrimoniali divennero per li Nobili una disposizione feudale, ed una disposizione civile. In un atto somigliante fatto sotto gli occhi del Signore si fecero alcune disposizioni per la successione avvenire colla mira che il feudo potesse esser servito dagli eredi: quindi i soli nobili ebbero da principio la libertà di disporre delle successioni future per contratto matrimoniale, siccome osservarono (e) il *Boyero*, e l' *Aufrerio* (f).

E' inutile il dire, che l' azione di ritrarre per ragione di parentela fondata sopra l' antico diritto de' parenti, che un mistero della nostra vecchia giurisprudenza Francese, ch' io non ho agio di sviluppare, non può valere rispetto a' feudi, se non quando divennero perpetui.

Italiam, *Italiam* . . . . . (g) Io termine il Trattato sopra i Feudi, ove lo cominciarono quasi tutti gli Autori.

Fine dello Spirito delle leggi.

(e) Decisione 155, n. 8, e 204, n. 38.
(f) *In capell. Thol. Decis.* 453.
(g) Eneide Lib. III, verso 523.

DIFESA

DELLO SPIRITO

DELLE LEGGI

PARTE PRIMA

DIFESA
DELLO SPIRITO
DELLE LEGGI,
ALLA QUALE SONOSI AGGIUNTE ALCUNE DILUCIDAZIONI.

PARTE PRIMA.

Si è divisa la presente difesa in tre parti. Si è risposto nella prima alle accuse generali fatte all' Autore dello Spirito delle Leggi. Nella seconda si risponde alle accuse particolari. La terza abbraccia alcune riflessioni riguardanti il modo, col quale si è attaccato. Conoscendo il pubblico lo stato delle cose, sarà in grado di giudicare.

I.

Sebbene è lo Spirito delle Leggi un' opera di pura politica e di mera giurisprudenza, ha tuttavia frequente occasione l' Autore di farvi parola della Cristiana religione: ha ciò egli fatto per modo, che altri possa comprenderne tutta la grandezza; e se suo oggetto non è stato lo studiarsi di farla credere, ha però procurato di farla amare.

Ad onta di ciò, in due periodici fogli (*a*), pubblicati l' un dopo l' altro, se gli son fatte le più nere imputazioni. Non si tratta di cosa minore che di sapere, s' ei sia Spinosista, o Deista; e tutto che queste due accuse per sè stesse si contraddicano, viene caricato incessantemente dell' una, e dell altra. Es-

(a) Uno del 9 Ottobre 1749, l' altro del 16 dello stesso mese,

sendo tutte e due incompatibili, nol posson far reo se non se d' una sola; ma tutt' e due render lo possono più odioso.

Egli è adunque Spinosista, egli, il quale fino dal primo articolo del suo Libro ha distinto il mondo materiale dalle spirituali intelligenze?

Egli è dunque Spinosista, egli, il quale nel secondo articolo ha contrastato l' Ateismo. *Coloro, che dissero, avere una cieca fatalità prodotti tutti gli effetti che veggiamo nel mondo, pronunziarono un grande assurdo: e di vero quale assurdo maggiore, che una cieca fatalità avesse prodotti esseri intelligenti?*

Egli è adunque Spinosista, egli, il quale ha continuato con queste parole: *Dio ha del rapporto coll' Universo come Creatore, e come Conservatore* (*b*): *le leggi, a norma delle quali ei l' ha creato, son quelle, secondo le quali ei lo conserva: opera egli secondo queste regole, perchè le conosce, e le conosce perchè le ha fatte: le ha fatte perchè son relative alla sua sapienza, ed alla sua potenza?*

Egli è adunque Spinosista, egli, che ha aggiunto: *Siccome veggiamo, che il mondo* (*c*) *formato dal movimento della materia, e privo d' intelligenza, perpetuamente sussiste? ec.*

Egli è adunque Spinosista, egli, il quale ha dimostrato (*d*) contro Hobbes, e Spinosa, *che i rapporti di giustizia, e d'equità erano a tutte le leggi positive anteriori?*

Egli è adunque Spinosista, egli, che ha detto sul principio del secondo Capitolo: *Questa legge, la quale con imprimere in noi stessi l' idea d'un Creatore ci porta inverso di lui, per la sua importanza fra le leggi naturali è la prima?*

Egli è dunque Spinosista, egli, che ha combattuto con tutte le sue forze il paradosso del *Bayle*, ch' è meglio esser Ateo, che Idolatra? Paradosso, dal

(b) Lib. 1, c. 1.
(c) Ivi.
(d) Ivi.

quale tiravano gli Atei le conseguenze più pericolose? E che si dirà dopo passi così formali? E vuole la naturale equità, che il grado di prova sia sempre alla gravezza dell' accusa proporzionato.

PRIMA OBIEZIONE.

Cade l'Autore al primo passo. Le leggi nel più ampio significato, dic' egli, *sono i necessari rapporti, che derivano dalla natura delle cose. Le leggi di rapporto! si sa egli che voglia dir ciò?* . . . . , *E pure l' Autore non ha mutata la definizione ordinaria delle leggi senza il suo fine. Quale è dunque il suo fine? Eccolo. Secondo il nuovo Sistema, fra tutti gli esseri, i quali formano ciò che il* Pope *chiama il* Gran Tutto, *vi ha un incatenamento sì necessario, che il minimo scomponimento produrrebbe la confusione sino al trono dell'Ente primo. Questo appunto fa dire al* Pope, *che le cose non hanno potuto essere diversamente da quel che esse sienò, e che tutto va bene, come attualmente esiste. Ciò posto, si comprende il significato di questo nuovo linguaggio che le leggi sono i rapporti necessarj, che derivano dalla natura delle cose. A questo si aggiunge, che in questo senso tutti gli esseri hanno le leggi loro: ha le sue leggi la Divinità: il mondo materiale ha le sue leggi: le intelligenze superiori all'uomo hanno le loro leggi: hanno le lor leggi le bestie: ha l'uomo le sue leggi.*

RISPOSTA

Tutto ciò è più oscuro delle tenebre stesse. Ha il Critico udito dire, che Spinosa ammetteva un principio cieco, e necessario, il quale governava l' universo: egli non ne vuol di più: ovunque trovi la parola necessario, per lui sarà subito Spinosismo. L' Autore ha detto, che le leggi erano un rapporto necessario: eccovi dunque dello Spinosismo, perchè vi è del necessario. E quello, che fà maraviglia si

è, che l' Autore nella testa del Critico è Spinosista a motivo di questo articolo, tutto che questo articolo stesso impugni espressamente i sistemi pericolosi, L'Autore ha inteso investire il sistema di Hobbes: sistema terribile, il quale depender facendo tutte le virtù, e tutt' i vizj dallo stabilimento delle leggi, che gli uomini si sono fatte, e provar volendo, che tutti gli uomini nascono in istato di guerra, e che la prima legge naturale è la guerra, di tutti contra tutti, rovescia, come Spinosa, ed ogni religione, e tutta la morale. Intorno a ciò ha l' Autore primieramente fissato, che prima dello stabilimento delle leggi positive esisteano leggi di giustizia, e d' equità: ha provato, che tutti gli esseri aveano leggi: che anche prima che fossero creati, aveano leggi possibili: che Dio medesimo avea leggi, vale a dire, le leggi, ch'egli si avea fatte. Ha dimostrato (*e*) esser falso, che gli uomini nascessero in istato di guerra: ha fatto toccar con mano, come lo stato di guerra non era principiato, se non dopo che si erano stabilite le Società, e sopra di ciò ha piantati chiari principj. Ma ne risulta perpetuamente, che l' Autore ha investiti gli errori d' Hobbes, ed insieme le conseguenze di quei di Spinosa; e che è stato inteso sì poco, che sono state prese per opinioni di Spinosa le obiezioni da esso fatte contra lo Spinosismo. Prima di farsi a disputar bisognerebbe cominciare dal porsi al fatto dello stato della quistione; ed almeno sapere, se colui, che vuolsi attaccare, amico sia, o nemico.

SECONDA OBIEZIONE.

Continua il Critico. *Intorno alla qual cosa cita l'Autore Plutarco, il quale dice, che la legge è la regina di tutt' i mortali ed immortali. Ma si ha ciò da un Pagano, ec.*

(e) Lib. I, Cap. II.

RISPOSTA.

E' verissimo, che l'Autore ha citato Plutarco, il quale dice, che la legge è la regina di tutt'i mortali, ed immortali.

TERZA OBIEZIONE.

Ha detto l'Autore, che *la creazione*, *la quale apparisce essere un atto arbitrario*, *suppone regole così invariabili*, *come la fatalità degli Atei*. Da queste espressioni il Critico conclude, che l'Autore ammette la fatalità degli Atei.

RISPOSTA.

Poco prima ha l'Autore distrutta questa medesima fatalità con questi termini: *Coloro*, *che dissero*, *che una cieca fatalità governa l'universo pronunziarono un grande assurdo*: *e di vero quale assurdo maggiore*, *che una cieca fatalità avesse prodotti esseri intelligenti?* In oltre nel passo, che vien censurato, non si può far parlar l'Autore se non se di quello, di che egli parla. Non parla egli delle cagioni, nè confronta le cagioni, ma parla degli effetti, e confronta gli effetti. Tutto l'articolo, quello, che gli va innanzi, e quello, che lo segue, fanno vedere, trattarsi quivi soltanto delle regole del moto, che l'Autore asserisce essere state stabilite da Dio: sono invariabili queste regole, e tutta la Fisica con esso lui l'asserisce: sono esse invariabili, perchè Dio ha voluto conservare il mondo. Egli non dice nè più, nè meno.

Io non cesserò di dire, che il Critico non comprende mai il senso delle cose, e che si ferma sulle sole espressioni. Quando ha detto l'Autore, che la creazione, la quale sembra che sia un atto arbitrario, supponea regole così invariabili, come la fatalità degli Atei; non ha potuto intenderlo, come s'ei dicesse, che la creazione fosse un atto necessario, come la fatalità degli Atei; mentre ha già impugnata questa fatalità. In

oltre i due membri d' una comparazione debbono riferirsi: così bisogna assolutamente, che l'espressione voglia dire: La creazione, la quale a prima vista sembra, che debba produrre regole di moto variabili, ne ha delle così invariabili, come la fatalità degli Atei. Il Critico, io lo ripeto, non ha veduto, nè vede, se non se le parole.

II.

Adunque non vi è Spinosismo nello Spirito delle leggi. Passiamo ad un' altra accusa, e veggiamo se sussista, che l' Autore non riconosca la religion rivelata. Sul fine del primo Capitolo parlando l' Autore dell' uomo, che è un' intelligenza finita, soggetta all'ignoranza, ed all' errore, ha detto: *Un esser di tal tempra potrebbe dimenticare il suo Creatore ad ogni istante; Dio l' ha richiamato a se colle leggi della religione.*

Nel primo Capitolo del Libro XXIV, ha detto, *Non mi farò io ad esaminare le diverse religioni del mondo, se non rispetto al bene che se ne ritrae nello stato civile, o faccia io parola di quella, che ha nel cielo la sua radice, o di quelle, che hanno la loro sopra la terra.*

Non vi vorrà che pochissima equità per rilevare, non aver io preteso di far cedere gl' interessi della religione a' politici interessi, ma d' unirgli; ora fa d' uopo unirli per conoscerli. La Cristiana religione, che prescrive agli uomini l' amarsi, vuole certamente, che ogni popolo abbia le migliori leggi politiche, e le migliori leggi civili; perchè son esse dopo di lei il bene maggiore, che dar possono gli uomini, e ricevere.

E nel secondo Capitolo del medesimo Libro: *Un Principe, che ami la religione, e la tema, è un leone, il quale piega alla mano, che lo liscia, o alla voce, che lo placa. Colui, che teme la religione, e che l' odia, è come le bestie selvagge, le quali mordono la catena, che le impedisce dall' avventarsi*

a' passeggeri. Colui , che non ha religione , è quel terribile animale , che non conosce la sua libertà , se non quando sbrana , e divora.

Nel Capitolo terzo dello stesso Libro. *Mentre i Principi Maomettani danno perpetuamente la morte , e la ricevono , la religione presso i Cristiani rende i Principi meno timidi , e perciò meno crudeli. Conta il Principe sopra i sudditi , e questi sopr' esso. Cosa maravigliosa! La Cristiana religione , che par non abbia altro oggetto , salvo la felicità dell' altra vita , forma ancora la felicità della presente.*

Nel Capitolo quarto del Libro medesimo. *Rispetto al carattere della religione Cristiana , e quello della Maomettana , senz' altro esame deesi abbracciar la prima , e rigettar la seconda.* Si prega a continuare.

Nel Capitolo sesto : *Dopo d' avere il Bayle insultate tutte le religioni , investe la Cristiana : ardisce di pronunziare , che sussister non potrebbe uno Stato formato da veri Cristiani. E perchè no? Sarebbero essi cittadini infinitamente illuminati rispetto a' loro doveri , e che avrebbero un zelo grandissimo per adempierli : comprenderebbero ottimamente i diritti della natural difesa: e quanto si credessero di dovere alla religione , tanto più penserebbero di dovere alla patria. I principj del Cristianesimo bene impressi nel cuore , avrebbero forza infinitamente maggiore de' falsi onori delle Monarchie , delle virtù umane delle Repubbliche , e del servil timore degli Stati Dispotici.*

Ma è da stordire , che quel grand' uomo distinguer non sapesse gli ordini per lo stabilimento del Cristianesimo dal Cristianesimo stesso , e che possa essere accagionato d'aver mal compreso lo spirito della sua propria religione. Quando il Legislatore in vece di dar leggi , ha dati consigli , è stato perchè ha veduto , che i suoi consigli , se fossero come leggi prescritti , sarebbero contrarj allo spirito delle sue leggi.

Nel Capitolo decimo : *Se potessi per un momento lasciar di pensare , di esser Cristiano , non potrei fare a meno di porre nel numero delle sciagure dell' uman genere la distruzione della setta di Zenone , ec. si pre-*

scinda per un momento dalle verità rivelate : si cerchi in tutta la natura, non vi si rileverà oggetto più grande degli Antonini, ec,

Nel Capitolo decimoterzo : *La pagana religione, la quale non proibiva se non se alcuni grossolani delitti, che legava la mano, ed abbandonava il cuore, aver potea de delitti inespiabili. Ma una religione, la quale inviluppa tutte le passioni: che non è più gelosa delle azioni che de' desiderj, e de' pensieri; che non ci tenne attaccati con alcune catene, ma con serie innumerabile di fila: che si lascia dietro le spalle la giustizia umana, e principiane un' altra; ch' è fatta per guidar dal pentimento all'amore, e dall'amore al pentimento : che pone fra il Giudice, ed il reo un gran mediatore : fra il giusto, ed il mediatore un gran Giudice : una religione di tal tempra non dee avere delitti inespiabili. Ma quantunque dia la medesima a tutti de' timori, e delle speranze, fa comprendere però quanto basta, che se non vi ha delitto, di sua natura inespiabile, può esserlo tutta una vita : che sarebbe sommamente pericoloso il tormentare sempre la misericordia con nuovi delitti, e con nuove espiazioni : che inquieti rispetto a' vecchi debiti, non mai soddisfatti col Signore, dobbiamo temere di contrarne de' nuovi, di porre il colmo alla misura, e d' innoltrarci fino a quel punto, in cui termina la paterna bontà.*

Nel Capitolo diciannovesimo sul fine, dopo d' aver l' Autore fatto vedere gli abusi delle diverse Pagane religioni intorno allo stato delle anime nell' altra vita, dice : *Non basta per una religione, ch' essa pianti un dogma : è necessario altresì, che lo diriga : ciò appunto ha fatto in guisa ammirabile la Cristiana religione rispetto a' dogmi, de' quali parliamo. Ci fa essa sperare uno stato, che noi crediamo, non uno stato, che comprendiamo e conosciamo : tutto, e per fino la risurrezione de' corpi, ci guida ad idee spirituali.*

t E nel Capitolo ventesimo sesto sul fine : *Quindi segue, esser quasi sempre dicevole, che una religione*

abbia de' dogmi particolari , ed un culto generale. *Nelle leggi , che riguardano le pratiche di culto , vi vogliono poche cose particolari : a cagion d'esempio, delle mortificazioni , e non una data mortificazione. Il Cristianesimo è pieno di buon senso : l'astinenza è il diritto divino : ma una particolare astinenza è di diritto di polizia , e si può mutare.*

Nell' ultimo Capitolo del Libro ventesimoquinto : *Non ne risulta però , che una religione portata da paese sommamente lontano ed affatto diverso di clima , di leggi , di costumi , e di usanze , vi faccia quella riuscita , che prometter le dovrebbe la sua santità.*

E nel Capitolo terzo del Libro ventesimoquarto ; *La religione Cristiana è quella , la quale ad onta della grandezza dell'Impero , e del vizio del clima , ha impedito , che il dispotismo si stabilisca in Etiopia , ed ha portati nel cuor dell' Africa i costumi dell'Europa , e le sue leggi ec. . . . Accanto a questo vedesi il Maomettismo far richiudere i figliuoli del Re di Senar : alla costui morte , il Consiglio ve li fa scannare in pro di colui , che monta sul trono.*

Ponghiamoci innanzi agli occhi le stragi continue de' Re , e de' Capi Greci , e Romani per una parte , e per l' altra la distruzione de' popoli , e delle Città fatte da questi medesimi Capi ; Thimur e Gengis-Kan , che hanno devastata l'Asia ; e vedremo , come dobbiamo al Cristianesimo , e nel governo un certo diritto politico , e nella guerra un certo diritto delle genti , che non potrebbe mai riconoscere quanto basta l' umana natura. Si prega a leggere l' intero Capitolo.

Nell' ottavo Capitolo del Libro ventesimoquarto : *In un paese , ove si ha la sventura di professare una religione , che Dio non ha data , è sempre necessario che s' accordi con la Morale , avvegnachè la religione , anche falsa , è il miglior mallevadore , che gli uomini aver possano della probità umana.*

Questi son passi formali. Vi si vede uno Scrittore , il quale non solo crede , ma il quale ama altresì la

Cristiana religione. E che si dice per provare il contrario? E si avverte di bel nuovo, come forz' è che le prove sieno proporzionate all' accusa: quest' accusa non è lieve, le prove nol debbon essere: e siccome queste prove vengon date in guisa assai strana, essendo sempre mezze prove, e mezze ingiurie, e trovandosi come sviluppate nella serie d'un discorso assai vago, io mi fo ad investigarle.

PRIMA OBIEZIONE.

Ha l' Autore lodati (f) gli Stoici, i quali ammettevano una cieca fatalità, un incatenamento necessario, ec. E' questo il fondamento della religion naturale.

RISPOSTA.

Suppongo per un momento, che sia buona questa rea foggia di ragionare. Ha egli l' autore lodata la Fisica, e la Metafisica degli Stoici. Ha lodata la loro Morale: ha detto, che i popoli ne aveano ricavati beni grandi: questo ha detto, e nulla più: ma io m'inganno, egli ha detto di più; poichè fino dalla prima pagina del Libro ha impugnata questa Stoica fatalità: adunque non l' ha commendata, allorchè ha lodati gli Stoici.

SECONDA OBIEZIONE.

Ha l' Autore lodato il Bayle (g) col chiamarlo un uomo grande.

RISPOSTA.

Suppongo pure per un istante, che generalmente parlando, questa foggia di ragionare sia buona: non

(f) Pag. 165. del secondo foglio del 16 Ottobre 1749.
(g) Pag. 165. del secondo foglio.

lo è tale per lo meno in questo caso. Vero si è, che l'Autore ha detto, che il Bayle è un uomo grande, ma ha impugnate le sue opinioni: se le ha impugnate, non le approva. E mentre ha egli distrutte le sue opinioni, nol chiama un grand'uomo a motivo di quelle: Ognun sa, che il Bayle era un uomo di gran mente, di cui fece abuso; ma possedeva egli questa gran mente, di cui abusò. Ha l'Autore impugnati i suoi sofismi, e compiange i suoi sviamenti. Non amo coloro, che sovvertono le leggi della loro patria, ma stenterei a credere, che Cesare, e Cromwel fossero picciole teste. Non amo i conquistatori; ma non mi si potrà dare ad intendere, che Alessandro, Gengis-Kan sieno stati genj mezzani. Non avrebbe avuto bisogno l'Autore di grande ingegno per dire, che il Bayle era un uomo abominevole, ma pare che non sia gran fatto vago d' ingiuriare altrui, o perchè tale sia il suo temperamento, o perchè segua i dettami della sua educazione. Ho motivo di credere, che se si ponesse a scrivere, neppure ingiurierebbe coloro, che hanno procurato di fargli uno de'massimi mai, che uomo far possa ad altro uomo, collo studiarsi di renderlo odioso a quei, che nol conoscono, e sospetto a tutti quelli, che lo conoscono.

In oltre, ho osservato, come le declamazioni degli uomini furiosi non sogliono fare impressione che in altri furiosi. La maggior parte de' lettori sono persone moderate: non si suol prendere un libro se non coll' animo tranquillo: chi è ragionevole ama le ragioni. Quando l' Autore avesse dette mille ingiurie al Bayle, non ne sarebbe risultato, nè che il Bayle avesse ragionato a dovere, nè che avesse mal ragionato; tutto quello, che se ne sarebbe potuto concludere, sarebbe stato, che l' Autore sapesse ingiuriare.

TERZA OBIEZIONE.

Questa è dedotta dal non aver l' Autore parlato ne suo primo Capitolo del peccato (*h*) originale.

RISPOSTA.

Dimando ad ogni uomo assennato, se questo Capitolo è un trattato Teologico? Se l' Autore avesse parlato del peccato originale, sarebbesi potuto nel modo stesso accagionare di non aver fatta parola della redenzione: e così d' articolo in articolo in infinito.

QUARTA OBIEZIONE.

E' dedotta dall' avere il Signor Domat cominciata la sua Opera diversamente dall'Autore, e dall' aver subito parlato della rivelazione.

RISPOSTA.

E' vero, che M. Domat ha cominciata la sua opera diversamente dell'Autore, e che ha subito parlato della rivelazione.

QUINTA OBIEZIONE.

Ha l' Autore seguito il sistema del poema di Pope.

RISPOSTA.

In tutta l'opera non vi si vede una parola del sistema di Pope.

(h) Foglio del 9, Ottobre 1749, pag. 162.

SESTA OBIEZIONE.

Dice l' Autore, che la legge, la quale prescrive all' uomo i suoi doveri verso Dio, è la più importante, ma nega, che sià la prima: pretende, che la prima legge della natura sia la pace: che gli uomini abbian cominciato dall' aver paura gli uni degli altri, ec. che sanno i fanciulli, che la prima legge è d' amar Dio, e la seconda d' amare il suo prossimo.

RISPOSTA.

Eccovi le parole dell' Autore: *Questa legge* (i), *la quale con imprimere in noi stessi l' idea d' un Creatore, ci porta inverso di lui, per la sua importanza, e non già per l' ordine di queste leggi, fra le Leggi naturali è la prima. L' uomo nello stato di natura possederebbe piuttosto la facoltà di conoscere, che avere delle cognizioni. E' chiaro, che le prime sue idee non sarebbero idee speculative: penserebbe a conservare la sua esistenza prima d' investigar l' origine di quella. Un tal uomo alla bella prima sentirebbe la sola sua fralezza: la sua timidità sarebbe estrema, e se intorno a ciò ci bisognasse l' esperienza, sonosi trovati nelle boscaglie uomini selvaggi: di tutto tremano; tutto li pone in fuga.* Adunque ha detto l' Autore che la legge, la quale coll' imprimere in noi medesimi l' idea del Creatore, ci porta a lui, era fra le leggi naturali la prima. Non gli è stato vietato più di quello stato a' Filosofi; ed agli Scrittori del diritto naturale, il considerar l' uomo sotto diversi rispetti: gli è stato permesso il suppore un uomo come venuto giù dalle nuvole, lasciato in sua balìa, e senza educazione prima, che stabilite fossero le Società. Eh bene! ha detto l' Autore, che la prima legge naturale la più importante, e perciò

(i) Lib. I, Cap II.

la capitale, sarebbe per esso come per tutti gli uomini, il portarsi verso il suo Creatore: è stato altresì permesso all' Autore l' esaminare, quaic sarebbe la prima impressione, che si farebbe sopra quest' uomo, ed il vedere l' ordine, col quale queste impressioni verrebbero accolte nel suo cervello; ed ha creduto, che prima di fare delle riflessioni, avrebbe de' sentimenti: che il primo nell' ordine del tempo, sarebbe la paura; quindi il bisogno d' alimentarsi, ec. Ha detto l' Autore, che la legge, la quale cou imprimere in noi l' idea del Creatore, ci porta a lui, è la prima fra le leggi naturali: il Critico dice, che la prima legge naturale è d' amar Dio. Non sono divisi se non se per le ingiurie.

SETTIMA OBIEZIONE.

E' dedotta dal primo Capitolo del primo Libro, ove l' Autore, dopo d' aver detto, *che l' uomo era ente limitato*, ha aggiunto: *un ente di tal tempra potrebbe dimenticare il suo Creatore ad ogn' istante. Dio l' ha richiamato a se colle leggi della religione.* Ora, si dice, quale è questa religione, di cui parla l' Autore? Certamente egli parla della religion naturale: dunque ei non crede, se non se la religion naturale.

BISPOSTA.

Suppongo pure per un istante, che tal foggia di ragionare sia buona; e che dal non aver parlato in quel luogo l' Autore se non della religion naturale, se ne potesse concludere, ch' ei non crede se non quella, e che escluda la religion rivelata. Io dico, che in questo luogo egli ha parlato della religione rivelata, e non già della religione naturale: imperciocchè se parlato avesse della religion naturale, sarebbe un idiota: sarebbe come s' ei dicesse: un tal ente potrebbe facilmente dimenticare il suo Creatore: vale a dire la religion naturale: Dio l' ha richiama-

to a se colle leggi della religion naturale, di modo che Dio gli avrebbe data la religion naturale per perfezionare in esso la religion naturale. Così per disporsi ad inveire contra l'Autore, si comincia dal togliere alle sue espressioni il più chiaro senso del mondo, per dar loro il senso del mondo il più oscuro; e per poterlo malmenare a talento, si priva del senso comune.

OTTAVA OBIEZIONE.

L'Autore ha detto (k) parlando dell'uomo: *Un essere di tal tempra potrebbe dimenticare il suo Creatore ad ogn' istante: Dio l'ha richiamato a se con le leggi della religione: un essere di tal tempra ad ogn' istante potrebbe obbliare se stesso; i Filosofi ne l'hanno avvertito colle leggi della morale. Fatto per vivere in società, vi potea dimenticare gli altri: a' proprj doveri l'han richiamato i Legislatori delle leggi politiche, e civili. Dunque, dice, il Gitico (l). Secondo l'Autore, il governo del mondo è diviso tra Dio, i Filosofi ed i Legislatori ec. Donde i Filosofi hanno apprese le leggi della morale? donde han veduto ciò che bisogna prescrivere per governare le società con equità?*

RISPOSTA,

Questa risposta è facilissima. Essi l'hanno appreso nella rivelazione, se essi sono stati molto felici per questo. o pure in questa legge, che imprimendo in noi l'idea del Creatore, ci porta verso di lui. L'Autore dello Spirito delle leggi, ha detto come Virgilio: *Cesare divide l'impero con Giove.* Dio, che governa l'Universo non ha egli dati a certi uomini più lumi, ad altri più possanza? Voi direte, che l'Autore ha detto, che perchè Dio ha voluto che uomini governassero uomini, egli non ha voluto

(k) Lib. I. Cap. I.
(l) Pag. 162, del foglio de' 9 di Ottobre 1749.

che essi gli obedissero, e che si è spogliato dell'impero, che avea sopra di essi ec. Ecco ove son ridotti quei, che essendo molto deboli per ragionare, hanno molta forza per declamare.

NONA OBIEZIONE.

Il Critico segue, *osserviamo altresì, come l'Autore, il quale trova che Dio non può governare gli enti liberi del pari, che gli altri, poichè essendo liberi, forz' è che operino di per se* (osserverò di passaggio, che l'Autore non si serve in verun modo di questa espressione, che Dio non può), *non ripara tal disordine, se non se con leggi, che posson ben dimostrare all'uomo ciò, ch' ei dee fare, ma che non gli danno da farlo, quindi nel sistema dell' Autore Dio crea enti, de' quali nè può impedire, nè può riparare il disordine. . . . . Cieco, ch' egli si è, che non vede come Dio fa cio che egli si vuole di quegli stessi, i quali non fanno ciò, ch' egli vuole!*

RISPOSTA.

Ha già il Critico ripreso l'Autore per non aver fatta parola del peccato originale, lo riprende ancora sul fatto, non ha fatta parola della grazia. E' una disgrazia l'avere a far con un uomo, che si pone a censurare tutti gli Articoli d'un Libro, e che non ha se non se una sola idea dominante. Ell' è la novella di quel Parroco di campagna, al quale certi astronomi mostravano la Luna in un telescopio, e che non vi sapea vedere altro che il suo campanile.

Ha creduto l'Autore dello Spirito delle leggi di dover cominciare dal dare alcuna idea delle leggi generali, e del diritto della natura, e delle genti. Questo soggetto era immenso, ed egli lo ha trattato in due Capitoli: egli è stato forza l'omettere moltissime cose spettanti al suo soggetto: ora molto più ha dovuto tralasciar quelle, che non vi avevano alcuna relazione.

DE-

DECIMA OBIEZIONE.

Ha detto l' Autore, che in Inghilterra il Suicidio era effetto d'un' infermità, e che non potea punirvisi più di quel che si puniscono gli effetti della pazzia. Un seguace della religion naturale non si scorda, che l' Inghilterra è la cuna della sua Setta; sopprime tutt'i delitti, che vi ravvisa.

RISPOSTA.

Ignora l' Autore se l' Inghilterra sia la cuna della religion naturale; ma sa bene, che l' Inghilterra non è la sua cuna. Perchè ha parlato d' un effetto fisico, che si vede in Inghilterra, ei non pensa intorno alla religione come gl' Inglesi: come appunto un Inglese, il quale parlasse d' un effetto fisico seguito in Francia, non penserebbe intorno alla religione, come i Francesi. L' Autore dello Spirito delle leggi non è in verun modo seguace della religion naturale: ma vorrebbe, che il suo Critico lo fosse della logica naturale.

Mi lusingo d' aver già fatto cader di mano del Critico l' armi orribili, delle quali ha fatto uso: ora penso di dare un' idea del suo esordio, il quale è siffatto, che io temo, che altri pensi ch' io ne faccia in questo luogo parola per derisione.

Dice egli alla bella prima, e queste son le sue parole: *che il Libro dello Spirito delle leggi è una di quelle irregolari produzioni . . . le quali non si sono tanto moltiplicate, quanto dopo la pubblicazione della Bolla Unigenitus.* Ma il far pubblicare lo Spirito delle leggi a motivo della pubblicazione della Bolla *Unigenitus*, non è egli un voler muovere a riso? La Bolla *Unigenitus* non è la causa occasionale del Libro dello Spirito delle leggi; ma la Bolla *Unigenitus* ed il Libro dello Spirito delle leggi sono state le cause occasionali, che hanno fatto fare al Critico un raziocinio sì puerile. Egli continua: *dice l' Autore, che ha molte volte dato principio alla sua opera, ed abbandonatala . . . . E pure*

allorchè gettate sul fuoco le sue prime produzioni, trovavasi meno dilungato dalla verità di quel che lo fosse, quando principiò ad esser contento del suo lavoro. E che ne sa egli? Aggiunge: *Se l' Autore avesse voluto camminare per una strada battuta, la sua opera gli sarebbe costata minor fatica*: Torno a ripetere, e che ne sa egli? Quindi pronunzia quest' oracolo: *Non vi vuol molta penetrazione per comprendere, che il Libro dello Spirito delle leggi è fondato sul sistema della religion naturale .... Si è dimostrato nelle lettere contra il Poema di Pope intitolato* Saggio sopra l' uomo, *come il sistema della religion naturale ha luogo in quello di Spinosa: questo basta per inspirare ad un Cristiano dell' orrore pel nuovo libro, di cui diamo contezza.* Rispondo, che non solo basta, ma che sarebbe anche troppo. Ma io ho provato, che il sistema dell' Autore non è quello della religion naturale; e concedendogli, che il sistema della religion naturale avesse luogo in quel di Spinosa, il sistema dell' Autore non avrebbe luogo in quello di Spinosa, poichè non è quello della religion naturale.

Adunque ei vuole inspirar orrore prima d' aver provato, che si dee avere orrore.

Queste sono le due formole de' raziocinj sparsi nelle due scritture alle quali rispondo: L' Autore dello Spirito delle leggi è un seguace della religion naturale; adunque forz' è spiegare ciò, ch' ei dice in questo luogo co' principj della religion naturale: ora se ciò, ch' ei dice, è fondato sopra i principj della religion naturale, egli è un seguace della religion naturale.

L' altra formola è questa: l' Autore dello Spirito delle leggi è un seguace della religion naturale: adunque ciò, ch' ei dice nel suo Libro in pro della rivelazione, è unicamente per occultare d' essere un seguace della religion naturale: ora se egli si occulta in questa guisa, egli è un seguace della religion naturale.

Prima di por fine a questa prima parte mi verreb-

be la tentazione di fare un' obiezione a colui, che ne ha fatte tante: egli ha tanto assordate le orecchie coll' espressione di seguace della religion naturale, che io, il quale difendo l' Autore, non ardisco, quasi dissi, di pronunziar questo non è: tuttavia mi fo cuore. Le sue due scritture non ricercherebbero forse maggiore spiegazione di quella, ch' io difendo? Fa egli bene, parlando della religion naturale e della rivelazione, a piegarsi sempre da una sola parte, ed a fare smarrire le tracce dell' altra? Fa egli bene a non distinguer mai coloro, che riconoscono la sola religion naturale, da quelli, che riconoscono e la religion naturale, e la rivelazione? Fa egli bene a spaventarsi ogni volta che l' Autore considera l' uomo nello stato della religion naturale[1], e che spiega alcuna cosa intorno a' principj della medesima? Fa egli bene a confondere la religiou naturale coll' Ateismo? Non ho io sempre udito dire, che tutti avevamo una religion naturale? Non ho io udito dire che il Cristianesimo era la perfezione della religion naturale, per provare la rivelazione contra i Deisti, e che facevasi uso dalla stessa religion naturale per provare contra gli Atei l' esistenza di Dio? Dice, che gli Stoici erano seguaci della religion naturale: ed io gli dico, che erano (*m*) Atei, mentre credeano, che l' universo fosse governato da una cieca fatalità; e che appunto colla religion naturale sono gli Stoici impugnati. Dice, che il sistema della religion

---

(m) Vedi la pag. 165 de' fogli del 9 Ottobre 1749. Gli *Stoici non ammetteano che un Dio; ma questo Dio altro non era, che l' anima del mondo. Volcano, che tutti gli esseri fino dal primo fossero necessariamente incatenati gli uni con gli altri: una fatale necessità trascinava il tutto. Negavano l' immortalità dell' anima, e facean consistere il sommo bene nel vivere a norma della natura.* Questo è il fondamento del sistema della religion naturale.

naturale (n) ha luogo in quel di Spinosa : ed io gli dico, che si contraddicono, e che il sistema di Spinosa distruggesi appunto colla religion naturale. Gli dico, che il confondere la religion naturale coll' Ateismo è un confondere la prova colla cosa, che vuol provarsi, e l' obiezione contra l' errore collo stesso errore, e che è un disfarsi delle forti armi, che si hanno contr' esso errore. Dio mi guardi dal voler accagionare il Critico d' alcun reo disegno, nè ch' io voglia far valere le conseguenze, che dedur si potrebbero da' suoi principj : tutto che usi egli sì poca indulgenza, io voglio usarne con esso. Gli dico semplicemente, che nel suo capo si trovano in estremo confuse le idee metafisiche, che non ha il dono di separare : che dar non può retti giudizj, perchè fra le cose varie, che bisogna vedere, ne vede sempre una sola. E questo stesso nol dico per fargli delle riprensioni, ma unicamente per distruggere le sue.

Fine della Parte Prima.

(n) Vedi pag. 161 del primo foglio del 9 Ottobre del 1749, sul fine della prima colonna.

DIFESA
DELLO SPIRITO
DELLE LEGGI.

PARTE PRIMA.

IDEA GENERALE.

Ho posto al coperto il Libro dello Spirito delle leggi da due generali imputazioni, ond' era accagionato: ve ne rimangono delle particolari, a cui convien rispondere. Ma per ischiarire di vantaggio, e quello, che ho già detto, e ciò, ch' io son per dire, mi farò a porre in chiaro quello, che ha dato luogo, o che ha servito di pretesto alle invettive.

Le persone più sensate di varie parti dell' Europa, gli uomini più illuminati, e più saggi hanno considerato il Libro dello Spirito delle leggi come un' opera proficua: hanno creduto, che pura ne fosse la morale, e giusti i principj, che fosse proprio per formare onesti uomini: che vi fossero distrutte le opinioni perniciose, e che vi venissero sostenute le buone.

Per altra parte insorge un uomo, che ne parla come d'un libro pericoloso, ne fa scopo delle più innoltrate invettive: forz' è, ch' io ponga in chiaro tutto questo.

Costui, anzi che aver intesi i passi particolari, che impugnava in questo Libro, non ha neppur compresa, qual fosse la materia, che vi si trattava: quindi abbajando alla Luna, e combattendo col vento, ha riportati trionfi della specie medesima: ha egli impugnato il libro, che avea nella testa, non già quello dell' Autore. Ma come mai ha egli potuto travedere il soggetto, ed il fine dell' opera, che

avea sotto gli occhi? Chi sarà dotato di qualche lume scorgerà alla prima occhiata, che quest' opera ha per oggetto le leggi, le costumanze, ed i varj usi di tutt' i popoli della terra. Possiamo dire, che immenso n' è il soggetto, mentre abbraccia tutte le istituzioni, che sono dagli uomini ricevute: mentre distingue l' Autore queste medesime istituzioni; esamina quelle, che convengono alla società, ed a ciascuna società: ne va investigando l' origine, ne svela le fisiche cagioni, e le morali: quelle esamina, che posseggono per se stesse un grado di bontà, e quelle, che non ne hanno veruno: di due pratiche, che sono perniciose, pondera quella, che lo è più, e quella, che lo è meno: vi discute quelle, che produr possono de' buoni effetti per un tal dato riguardo, e per altro de' tristi. Ha egli credute utili le sue ricerche, poichè il buon senso consiste molto nel conoscere le gradazioni delle cose. Ora in un soggetto così esteso, gli è stato necessario il trattare della religione: conciossiachè trovandosi sulla terra una religion vera, ed un infinito numero di false, una religione mandataci dal cielo, ed altre infinite, che nate sono quì in terra, egli non ha potuto riguardare tutte le religioni false, che come istituzioni umane; così ha dovuto esaminarle, come tutte le altre istituzioni umane. Rispetto poi alla Cristiana religione, come quella, ch' è di divina istituzione, altro non ha dovuto fare, che adorarla. Non doveva egli trattare di questa religione, poichè la medesima di sua natura non soggiace ad alcuno esame: di modo tale che allora quando ne ha fatta parola, non l' ha mai fatto per farle aver luogo nel piano della sua opera, ma per pagarle il debito di venerazione, e d' amore che l' è da ogni Cristiano dovuto, e perchè ne' confronti, ch' ei potea farne coll' altre religioni, di esse far la potesse trionfare. Ciò ch' io asserisco, ricavasi da tutta l'opera: ma l' Autore con ispecial modo l' ha spiegato sul principio del Libro ventesimoquarto, ch' è il primo de' due Libri, che ha fatti intorno alla Religione. Ei

lo comincia così: *Siccome fra le tenebre si può giudicare, quali sieno le meno folte, e fra gli abissi, quali sieno i meno profondi; così puossi cercare fra le false religioni, quelle, che più si uniformino al ben essere della Società; quelle, le quali, sebben non producon l'effetto di scortare gli uomini alla felicità dell' altra vita, possono renderli più felici nella presente. Non mi farò io per tanto ad esaminare le diverse religioni del mondo, se non rispetto al bene, che se ne ritrae nello Stato civile, o faccia io parola di quella, che ha nel cielo la sua radice, o di quelle, che hanno la loro sopra la terra.*

Non risguardando adunque l' Autore le umane religioni, se non come umane istituzioni, gli è convenuto farne parola, perchè di necessità entravano nel suo piano. Non n' è esso andato in cerca: ma esse medesime gli si sono presentate. Rispetto poi alla Cristiana religione, egli non ne ha parlato se non per occasione, mentre la medesima di sua natura esser non potendo modificata, mitigata, corretta, non avea luogo nel piano, ch' ei s' era proposto.

E che si è fatto per dare una più estesa carriera alle declamazioni, e per aprire un varco più ampio alle invettive? Si è considerato l' Autore come se sull' esempio di Mons. Abadie, avesse voluto fare un Trattato sopra la Cristiana Religione: Si è attaccato come sarebbesi fatto, se i suoi due libri intorno alla religione fossero due trattati di Cristiana Teologia; si è ripreso come se parlando d' una qualunque siesi religione, che non è la Cristiana, avesse dovuto esaminarla a norma de' principj, e de' dogmi della Cristiana religione; si è giudicato non altramente, che s' ei fosse incaricato ne' suoi due libri di stabilire per li Cristiani, e di predicare a' Maomettani, ed agl' Idolatri, i dogmi della religion Cristiana. Qualunque volta ha parlato della religione in generale, qualunque volta ha impiegata la parola religione, si è detto, questa è la religione Cristiana. Qualunque volta egli ha confrontate le pratiche religiose d' alcune Nazioni, quali esse si fossero,

ed ha detto, che più si uniformavano al governo politico di quel paese di qualunque altra pratica; si è pronunziato: *Adunque voi le approvate, ed abbandonate la Fede Cristiana.* Allorchè ha egli parlato d'alcun popolo, che non ha abbracciato il Cristianesimo, o che ha preceduto la venuta di Gesù Cristo; se gli è detto: *Adunque voi non ammette e la Cristiana Morale.* Quando ei si è fatto ad esaminare da politico Scrittore alcuna qual si fosse pratica; gli è stato detto: *Voi dovevate collocare in quel luogo quel tal dogma di Cristiana Teologia. Voi dite d'essere Giureconsulto, ed io ad onta vostra vi farò Teologo. Voi per altro ci esponete cose bellissime intorno alla Cristiana religione, ma ce le dite appunto per occultarvi, poichè mi è noto il vostro cuore, e leggo ne' vostri pensieri. E' vero, ch' io non intendo il vostro Libro; non importa, ch' io abbia sviluppato bene, o male l'oggetto, per cui è stato scritto; ma io penetro tutt' i vostri pensamenti. Non intendo neppure una sillaba di quello, che dite, ma comprendo egregiamente quello, che non dite.* Ma entriamo nella materia.

DE' CONSIGLI DI RELIGIONE.

Ha l'Autore nel Libro sopra la Religione impugnato l'errore del Baylè: eccovi le sue parole (a): *dopo d'avere il Bayle insultate tutte le religioni, investe la Cristiana, ardisce di pronunziare, che sussister non potrebbe uno Stato formato da veri Cristiani. E perchè no? sarebbero essi cittadini infinitamente illuminati rispetto a' loro doveri, e che avrebbero un zelo grandissimo per adempierli: comprenderebbero ottimamente i diritti della natural difesa, e quanto più si credessero di dovere alla religione, tanto più penserebbero di dovere alla patria. I principj del Cristianesimo bene impressi nel cuore, avrebbero forza infinitamente maggiore de' falsi onori delle*

(a) Lib. XXIV, Cap. VI.

Monarchie, *delle virtù umane delle Repubbliche*, *e del servil timore degli Stati dispotici*.

Ma è da stordire che accagionar si possa a buona equità questo valentuomo di non aver conosciuto lo spirito della propria sua religione; *di non aver saputo distinguere gli ordini per lo stabilimento del Cristianesimo dal Cristianesimo stesso*, *nè i Precetti del Vangelo da' suoi consigli. Quando il Legislatore*, *invece di dar leggi*, *ha dati consigli*, *è stato perchè ha veduto*, *che i suoi consigli*, *se fossero come leggi prescritti*, *sarebbero contrarj allo Spirito delle sue leggi*. E che si è fatto per togliere all' Autore la gloria di aver impugnato in tal guisa l' errore del Bayle? Si prende il Capitolo seguente (*b*) che nulla ha che fare col Bayle. *Le leggi umane*, vi si dice, *fatte per parlare allo spirito debbon dare de' precetti*, *e non de' consigli*: *la religione fatta per parlare al cuore*, *dee dare molti consigli*, *e pochi precetti*. E quindi si conclude, che l' Autore considera tutt' i precetti del Vangelo come consigli. Egli potrebbe dire altresì, che colui, il quale fa questa critica, considera esso stesso tutt' i consigli del Vangelo come precetti: ma questa non è la sua foggia di ragionare, e molto meno d' operare. Venghiamo al fatto: bisogna alquanto più spiegare quello, che l' Autore ha detto in breve. Aveva il Bayle sostenuto, che sussister non potrebbe una Società di Cristiani; e producea per ciò l' ordine Evangelico di presentar l' altra guancia, allorchè altri riceveva uno schiaffo, di abbandonare il mondo, di ritirarsi ne' deserti, etc. Ha detto l' Autore, che il Bayle prendea per precetti i semplici consigli, e per regole generali le regole particolari: ed in questo ha l' Autore difesa la Religione. Che ne segue? Si pianta per primo Articolo di sua credenza, che tutt' i Libri del Vangelo non contengono che soli consigli.

(b) Questo è il Cap. VII. del Lib. XXIV.

DELLA POLIGAMIA.

Altri articoli hanno parimente somministrati comodi soggetti per le declamazioni. N' era uno eccellente la Poligamia. L'autore ha scritto un Capitolo a parte per riprovarla: eccolo.

» Della Poligamia in se stessa. »

Considerando la poligamia in generale, independentemente dalle circostanze, che la possono fare alquanto tollerare, non è vantaggiosa all' umana generazione, nè ad alcuno de' due sessi, siesi a quello, che abusa, siesi all' altro, di cui vien fatto abuso. Neppure è utile a' figliuoli; ed uno de' massimi suoi disordini si è, che il padre, e la madre aver non possono il medesimo affetto per la lor prole; non può un padre amare venti figliuoli, come una madre ne ama due. La cosa va molto peggio, allorchè una donna ha più mariti: imperciocchè in tal caso l'amor paterno più non s' attiene che a quella opinione, che un padre può credere, se vuole, o che gli altri possan credere, che quei dati figliuoli appartengangli.

La pluralità delle mogli, chi il crederebbe? guida a quell' amore, che la natura aborre, e la ragione si è, perchè una dissolutezza ne tira seco sempre un' altra, ec.

Vi è di più. Il posseder molte femmine non sempre impedisce la brama per quella d' un altro: segue della lussuria, appunto come dell' avarizia; coll' acquisto de' tesori se le accresce la sete.

Al tempo di Giustiniano molti Filosofi infastiditi del Cristianesimo., si rifuggirono in Persia appresso Cosroe. Quello, che fece loro più colpo, dice Agatia, fu che la poligamia era permessa a persone, che neppure s' asteneano dall' adulterio.

Adunque ha l' Autore stabilito, che la poligamia di sua natura, ed in se stessa è rea cosa: bisognava dipartirsi da questo Capitolo; e perciò di questo Ca-

pitolo non si è detta parola. L'Autore ha di più filosoficamente ponderato, in quali paesi, in quali climi, in quali circostanze la medesima producesse effetti meno rei, ha paragonati i climi a' climi, ed i paesi a' paesi, ed ha trovato che vi erano alcuni paesi, in cui la poligamia produceva effetti meno rei, che in altri: perchè secondo le relazioni, non essendo il numero degli uomini, e delle femmine uguale in tutt'i paesi, è evidente, che se vi sono paesi, ove sonovi assai più femmine, che uomini, la poligamia rea in se stessa, lo è meno in quelli, che in altri. Ciò ha esaminato l'Autore nel Capitolo IV. del medesimo Libro. Ma perchè il titolo di questo Capitolo s'esprime con queste parole: *Che la legge della poligamia è un affare di calcolo*, si è criticato questo titolo. Tuttavia, siccome il titolo d'un Capitolo si riferisce al Capitolo stesso, e non può dire nè più, nè meno d'esso Capitolo, veggiamolo.

Secondo i calcoli, che si son fatti in varj luoghi d'Europa, vi nascono più maschi, che femmine: per lo contrario le relazioni dell'Asia, e dell'Africa ci dicono, che vi nasce numero molto maggiore di donne, che d'uomini. La legge d'una sola moglie in Europa, e quella, che ne permette più in Asia, ed in Africa hanno adunque una certa relazione al clima.

Ne' climi freddi dell'Asia, nascono come in Europa più ragazzi che ragazze: è, dicono i Lamas, la ragione della legge, la quale presso di loro permette ad una donna l'aver più mariti.

Ma io non credo, che vi sieno molti paesi, ne' quali la sproporzione sia grande a segno, che esiga l'introduzione della legge di più mogli, o la legge di più mariti. Ciò vuol dir soltanto, che la pluralità delle mogli, ed anche la pluralità degli uomini meno in certi, che in certi altri paesi dalla natura si allontana.

Confesso, che se vero fosse ciò che dicono le relazioni, che a Bantam vi sono per ogni uomo dieci donne, sarebbe un caso molto particolare della poligamia.

In tutto il da me divisato finoru, io non intendo già di giustificare le usanze, ma ne rendo semplicemente le ragioni.

Torniamo al titolo: è la poligamia un affare di calcolo. Certamente essa si è tale, allorchè si vuol sapere, se riesca più, o meno dannosa in certi climi, in certi paesi, in certe circostanze, che in altre: non è poi la medesima un affare di calcolo, quando debba decidersi, se sia per se stessa buona, o malvagia.

Non è un affare di calcolo, quando si ragiona sopra la sua natura: può essere un affare di calcolo, allorchè si combinano i suoi effetti: finalmente non è essa mai affare di calcolo, quando si pondera il fine del Matrimonio; e lo è ancor meno, allorchè si esamina il Matrimonio come stabilito da Gesù Cristo.

Aggiungerò in questo luogo, come il caso è stato sommamemente propizio all' Autore. Non prevedeva egli certamente, che sarebbesi tralasciato un Capitolo formale, per dare ad un altro equivoci sensi: ha egli la fortuna d'aver terminato quest' altro con queste parole: *in tutto il da me divisato finora io non intendo già di giustificare le usanze, ma ne rendo semplicemente le ragioni.*

Ha detto l' Autore, come non vedea, che potessero darsi climi, ne' quali il numero delle femmine potesse per sì fatto modo soverchiare quello degli uomini, o viceversa, che ciò in alcun paese dovesse impegnare alla poligamia; ed ha aggiunto (c): *ciò vuol dire soltanto che la pluralità delle mogli, ed anche la pluralità degli uomini meno in certi, che in certi altri paesi dalla natura si allontana.* Ha il Critico presa l' espressione *meno dalla natura si allontana*, per far dire all' Autore, che approvava la poligamia. Ma s' io dicessi, ch' io vorrei piuttosto la febbre, che lo scorbuto, significherebbe ciò, ch' io vo-

(c) Capitolo IV del Lib. XV.

tessi la febbre; o pure che lo scorbuto mi è più in orrore, che la febbre?

Ma eccovi parola per parola un' assai strana obiezione.

La poligamia (d) d' una donna, che ha più mariti è un disordine mostruoso, che non è stato in verun caso permesso, e che l' Autore non distingue in modo alcuno dalla poligamia d' un uomo, che ha più mogli. Siffatto linguaggio in un seguace della religion naturale non ha bisogno di comento.

Io prego, che venga fatta attenzione all' unione delle idee del Critico: secondo lui segue, che dall' esser l' Autore un seguace della religion naturale non ha parlato di quello, che non importava, ch' ei parlasse: ovvero, segue secondo lui, che l' Autore non ha parlato di quello, di che non importava ch' ei parlasse, perchè è seguace della religion naturale. Questi due raziocinj sono del conto medesimo, e le conseguenze trovansi ugualmente nelle premesse. L' ordinaria maniera si è di criticare intorno a quelle cose, che si scrivono: in questo luogo il Critico perde il fiato intorno a quelle cose, che non sono scritte.

Dico tutto questo supponendo col Critico, che distinto non abbia l' Autore la poligamia d' una donna, che ha più mariti, da quella in cui un marito avesse più mogli. Ma che si direbbe, se l' Autore le avesse distinte? se l' Autore avesse fatto vedere, che nel primo caso gli abusi sarebbero maggiori, che dirà egli? Prego chi legge a rileggere il Capitolo V del Lib. XVI, da me quì innanzi riferito. Gli ha il Critico fatte delle invettive, perchè non avesse parlato intorno a questo articolo: resta solo, che gliene faccia perchè n' ha parlato.

Ma ecco una cosa, che io non posso comprendere. Nel secondo de' suoi fogli, alla pag. 166 il Critico ha scritto. *Ci ha quì innanzi detto l' Autore, che la religion dee permettere la poligamia ne' paesi caldi, e non già ne' paesi freddi.* Ma ciò non ha detto

(d) Pag. 164 del foglio del 9 Ottobre del 1749.

l'Autore in verun luogo. Non si tratta più di rei raziocinj fra il Critico, ed esso: si tratta d'un fatto. E siccome l'Autore non ha detto in verun luogo, che la religione dee permetter la poligamia ne' paesi caldi, e non ne' paesi freddi, se l'imputazione è falsa, e grave siccome lo è infatti, prego il Critico a giudicare se medesimo. Non è questo il luogo solo, intorno al quale abbia l'Autore ad alzare un grido. Alla pagina 163, sul fine del primo foglio, si legge: *Il Capitolo IV ha per titolo, che la legge della poligamia è un affare di calcolo, ch'è quanto dire, che ne' luoghi, ne' quali nascono più maschi, che femmine, come in Europa, non si dee sposare più d'una moglie: in quelli, ove nascono più femmine che maschi, dee essere introdotta la poligamia.* Così quando l'Autore spiega alcune usanze, o dà la ragione d'alcune pratiche, se gli fanno piantar come massime, e quello, ch'è ben peggiore, come massime di religione: e siccome egli ha parlato d'usi, e di pratiche infinite di tutt'i paesi del mondo, con un metodo di tal fatta puossi accagionare degli errori, e per fine delle abominazioni di tutto l'Universo. Dice il Critico sul fine del secondo foglio, che Dio gli ha dato qualche zelo: Veramente! ma io gli rispondo, che Dio non gli ha dato questo zelo.

C L I M A.

Quello, che ha scritto l'Autore intorno al clima è pure una materia fatta per la Rettorica. Ma tutti gli effetti, quali essi si sieno, hanno delle cagioni: i climi, e le altre cagioni fisiche, producono un infinito numero d'effetti. Se l'Autore detto avesse il contrario, sarebbesi stimato un insensato. Tutta la quistione si riduce a sapere, se in paesi fra se dilungati, se sotto climi diversi, vi si trovino caratteri di spirito nazionali. Ora che vi si trovino siffatte differenze, è stato stabilito da quasi tutti gli Autori, che ne hanno scritto. E siccome il carattere dello spirito grandemente influisce nella

disposizione del cuore, così neppur potrebbesi dubitare, che non vi sieno certe qualità del cuore più frequenti in uno, che in altro paese; e ne abbiamo altresì per prova numero infinito di Scrittori d'ogni luogo, e d'ogni tempo. Siccome queste cose sono umane, così l'Autore ne ha parlato umanamente. Vi avrebbe egli bensì potuto unire parecchie quistioni, che vengono agitate nelle scuole sopra le virtù umane, e sopra le virtù cristiane: ma simiglianti quistioni non son materia per far libri di Fisica, di Politica, e di Giurisprudenza. In somma questo fisico del clima può produrre negli spiriti disposizioni diverse: queste disposizioni possono influire sopra le azioni umane: può egli ciò offender l'Impero del Creatore, o i meriti del Redentore?

Se l'Autore è andato investigando ciò, che far potessero i Magistrati di varie regioni per condurre la nazion loro nella maniera la più conveniente, e la più adeguata al suo carattere, in questo qual male ha egli fatto?

Si ragionerà nel modo stesso rispetto alle varie pratiche locali di religione. Non dovea l'Autore considerarle nè come buone, nè come perverse: egli ha detto semplicemente esservi de' climi, ne' quali certe date pratiche di religione si sarebbero più agevolmente adottate, ch'è quanto dire, che sarebbero con più facilità praticate da' popoli di que' dati climi che da' popoli d'un altro. E' soverchio il dare esempj di ciò: ve ne ha centomila.

Io mi so bene, che la religione è di per se independente da ogni fisico effetto, qualunque siesi: che quella, ch'è buona in un paese, è buona in un altro: e che non può esser rea in un paese, senza esserlo in tutti: ma dico, che siccome ella è praticata dagli uomini, e per gli uomini, vi sono luoghi, ne' quali una religione, qualunque siesi, riesce più agevole a praticarsi, o in tutto, o in parte in certi dati paesi, che in altri, e in certe date circostanze, che in altre: e qualora altri dica il contrario, rinunzierà al senso comune.

Ha osservato l'Autore, come il clima Indiano produce ne' costumi una certa dolcezza; ma, dice il Critico, le donne nella morte del loro marito vi si ardono vive. Questa obiezione non è gran fatto filosofica. Non son note al Critico le contraddizioni della mente umana, e come la medesima sa disgiungere le cose più unite, ed unire le più disgiunte? Veggansi intorno a questo le riflessioni dell'Autore nel Cap. III, Libro XIV.

TOLLERANZA.

Quanto ha detto l'Autore sopra la tolleranza si riferisce a questa proposizione del Capitolo IX del Libro XXV. *In questo luogo facciamo i Politici, e non già i Teologi: ed anche per gli stessi Teologi passa differenza grande fra il tollerare e l'approvare una religione.*

Allorchè le leggi d'uno Stato han creduto di dovere comportare più religioni, fa d'uopo che le obblighino a tollerarsi infra esse. Si prega a leggere il rimanente del Capitolo.

Si è grandemente declamato intorno a ciò, che aggiunge l'Autore al Capitolo X del Libro XXV. *Ecco per tanto il principio fondamentale delle politiche leggi in fatto di religione. Quando si è padrone in uno Stato, di accettare, o di rigettare una nuova religione, non bisogna stabilirvela: allorchè vi è già stabilita, forz'è tollerarla.*

Si obbietta all'Autore, che insinui a' Sovrani idolatri il chiudere gli Stati loro alla Cristiana religione: di fatto egli è questo un segreto, che l'Autore hà susurrato nelle orecchie al Re della Cochinchina. Siccome tale argomento ha somministrata materia a molte declamazioni, io vi farò due risposte. La prima si è, che l'Autore ha segnatamente eccettuato nel suo Libro la Cristiana Religione. Nel Capitolo I del Libro XXIV, verso la fine, egli ha detto: *La Cristiana religione, che prescrive agli uomini l'amarsi, vuole certamente, che ogni popolo ab-*

sia le migliori leggi politiche, e le migliori leggi civili; perchè son esse dopo di lei il bene maggiore, che dar possano gli uomini, e ricevere.

Se dunque la Cristiana religione è il primo bene, ed il secondo le leggi politiche, e civili, non vi sono in uno Stato leggi politiche, e civili, le quali possano; o debbano impedirvi l' introduzione della Cristiana religione.

La mia seconda risposta si è, che la religione Celeste non si stabilisce co' mezzi medesimi, co' quali si stabiliscono le terrene. Leggete l' Ecclesiastica Istoria, e vi vedrete i prodigj della Cristiana religione. Si è ella determinata di por piede in un paese? Sa essa farsene aprire l' ingresso: per questo buoni sono tutti gl' istrumenti: talora Dio vuol servirsi d' alcuni pescatori: tal' altra fiata va sul trono a prendersi un Imperadore, e fa ch' ei pieghi il collo sotto il giogo evangelico. S' ascoude la religion Cristiana ne' luoghi sotterranei? Aspettate un momento, e vedrete parlare a suo pro l' imperiale Maestà. Tragetta, qualor voglialo, i mari, i fiumi, le montagne: gl' intoppi di quaggiù quelli non sono, che impediscano la sua carriera. Ponete negli animi la ripugnanza, ed essa la saprà vincere. Stabilite costumanze, formate usi, pubblicate editti, fate leggi: essa trionferà del clima, delle leggi, che ne risultano, e de' Legislatori, che fatte le avranno. Iddio, secondo i decreti a noi ignoti, dilata, o ristringe i confini della sua religione.

Vien detto: E' appunto come se andaste a dire a' Re Orientali, che non debbono dar luogo ne' loro Stati alla Cristiana religione. Bisogna esser molto carnali per parlare in tal guisa; doveva egli adunque Erode essere il Messia? Par, che si consideri Gesù Cristo qual Re, il quale conquistar volendo uno Stato vicino, occulti le sue pratiche, e le sue intelligenze. Facciamoci pur giustizia: il modo, col quale ci conduciamo negli umani affari, è egli puro quanto basti per pensar di servircene per la conversione de' popoli?

CELIBATO.

Eccoci all' Articolo del Celibato. Quanto ne ha detto l' Autore si riferisce a questa proposizione, che si legge nel Capitolo IV del Libro XXV. eccola.

Non farò in questo luogo parola delle conseguenze della legge del Celibato : si comprende, come divenir potrebbe nociva a misura, che il corpo del Clero fosse soverchio dilatato, e che per conseguente tale non fosse bastantemente il corpo de' laici. E' evidente, che l' Autore non parla in questo luogo se non della maggiore, o minore estensione, che dee darsi al Celibato per rapporto al maggiore, o al minor numero di coloro, che debbono abbracciarlo : e siccome ha detto l' Autore in altro luogo, questa legge di perfezione non può esser fatta per tutti gli uomini : è altronde noto, che la legge del Celibato, quale noi l' abbiamo, è una semplice legge di disciplina. Non si è mai trattato nello Spirito delle leggi della natura del medesimo Celibato, nè del grado della sua bontà : nè è questa in modo veruno materia, che debba aver luogo in un Libro di leggi politiche, e civili. Non iscorge mai il Critico, che l' Autore tratta il proprio soggetto, ma vuole sempre, ch' ei tratti il suo ; e poichè egli è sempre Teologo, non vuole, che neppure in un Libro di Diritto egli sia Giurisconsulto. Tuttavia vedremo incontanente, come il medesimo intorno al Celibato porta l' opinione stessa de' Teologi, vale a dire, com' ei ne riconosce la bontà. E' necessario sapere, che nel Libro XXIII, in cui si tratta della relazione, che hanno le leggi col numero degli abitatori, ha data l' Autore una teoria di quanto fatto aveano rispetto a tal riguardo le leggi politiche e civili di diversi popoli. Fa egli vedere col porre ad esame le istorie delle varie popolazioni della terra, come vi erano state alcune circostanze, nelle quali siffatte leggi furono più necessarie che

in altre, alcuni popoli, i quali ne avevano avuto più bisogno in certi tempi, in cui questi popoli ne avevano anche di vantaggio avuto bisogno; e siccome egli ha pensato, che i Romani fossero il popolo più saggio del mondo, e che per ricovrare le sue perdite avessero più nopo di siffatte leggi, egli ha esattamente raccolte le leggi da essi fatte sopra tal materia; ha egli indicato precisamente in quali circostanze le medesime fossero state fatte, ed in quali altre circostanze fossero state tolte. In tutto ciò non vi ha una sillaba di Teologia, nè in fatti per tutto ciò ve ne ha di mestieri. Nulladimeno egli ha giudicato a proposito l' introdurvene. Sono quest' esse le sue parole: *Dio (e) non voglia ch' io faccia qui parola in disapprovazione del Celibato adottato dalla religione: ma e chi potrebbe tacere a fronte di quello, che ha formato il libertinaggio: di quello, in cui i due sessi corromponsi co' medesimi naturali sentimenti; fuggono un vincolo, che dee renderli migliori, per vivere in quello, che li fa sempre peggiori?*

Ella si è una regola cavata dalla natura, che quanto più si scema il numero de' matrimonj, che far si potrebbero, tanto più si corrompono quelli, che son fatti: quanto minor numero vi ha di conjugati, tanto minor fedeltà regna ne' matrimonj: in quella guisa appunto, che più abbondano i ladri, quanto maggior numero di furti vien fatto.

Non ha dunque l' Autore disapprovato il Celibato, il quale ha la religione per iscopo. Non si potrà mai doler chicchessia, s' ei si arma contra il Celibato introdotto dal libertinaggio: s' ei disapprovi, che infinite persone agiate di beni di fortuna, e date al piacere, s' inducano a scuotere il giogo matrimoniale per comodo delle loro sregolatezze; che per se prendansi le delizie, e lo stravizzo, e lascino gli stenti a' mendichi: chicchessia, io lo ripeto, non se ne potrà mai dolere. Ma il Critico

(e) Lib. XXII, Cap. XXI, in fine.

dopo d' aver citato ciò, che ha detto l' Autore, pronunzia queste parole: *Si vede in questo luogo tutta la malignità dell' Autore, che vuole addossare alla Cristiana religione disordini dalla medesima detestati.* Non si può apparentemente accusare il Critico di non aver voluto intendere l' Autore: dirò solo, ch' ei non l' ha inteso, e che gli fa dire contra la religione ciò, ch' egli dice contra il libertinaggio. Ciò dee grandemente dispiacergli.

ERRORE PARTICOLARE
DEL CRITICO.

Crederebbesi, che il Critico avesse fatto giuramento di non capir mai, e poi mai lo stato della quistione, e di non capire neppur un solo de' passi, che attacca. Tutto il secondo Capitolo del Libro XXV raggirarsi intorno a' motivi più, o meno potenti, che affezionano gli uomini alla conservazione della loro religione: il Critico entro la sua immaginazione rinviene un altro Capitolo, il quale avrebbe per soggetto motivi, che costringono gli uomini a passare d' una in altra religione. Il primo soggetto tira seco uno stato passivo: uno stato attivo il secondo: e con applicare ad un soggetto ciò, che l' Autore ha detto d' un altro, ragiona a suo sennofuor di proposito.

Nel secondo Articolo del Capitolo II, del Libro XXV, l' Autore ha detto: *Noi siamo estremamente inclinati all' Idolatria, e con tutto questo non siamo affezionati alle religioni idolatre: non siamo gran fatto inclinati all' idee spirituali; e con tutto questo siamo affezionatissimi alle religioni, che ci fanno adorare un ente spirituale. E' questo un felice sentimento, che nasce in parte dalla soddisfazione, che proviamo in noi stessi d' aver avuto intelletto capace d' avere scelta una religione, che toglie la Divinità dall' umiliazione, in cui le altre aveanla posta.* Non per altro fatto avea l' Autore questo articolo, se

non per ispiegare, per qual motivo i Maomettani, ed i Giudei, i quali non hanno le medesime grazie che noi, sieno tanto invincibilmente addetti alla loro religione, quanto per esperienza sappiamo: il Critico l'intende diversamente: *all' orgoglio*, dic' egli, *s' ascrive* (f) *l' aver fatto passare gli uomini dall' Idolatria all' unità d' un Dio*. Ma nè in questo luogo, nè in tutto il Capitolo si tratta d' alcun passaggio da una in altra religione: e se un Cristiano prova soddisfazione all' idea della gloria ed a vista della grandezza di Dio, e che questo chiamisi orgoglio, egli è un ottimo orgoglio.

MATRIMONIO.

Ecco in iscena altra non comune obiezione. Ha l'Autore fatti due Capitoli nel Libro XXIII, uno de' quali è intitolato: *degli uomini e degli animali per rapporto alla moltiplicazione della loro specie*: e l'altro de' *Matrimonj*. Nel primo ha detto queste parole: *Le femmine degli animali bruti hanno a un di presso una costante fecondità. Ma nella specie umana la foggia di pensare, il carattere, le passioni, le fantasie, i capricci, l' idea di conservare la propria bellezza, l' incomodo della gravidanza, quello d' una troppo numerosa famiglia disturbano in mille guise la propagazione*. E nell' altro ha detto: *l' obbligo naturale, che ha il padre d' alimentare la propria prole, ha prodotto lo stabilimento del matrimonio, il quale dichiara a chi incomba obbligo siffatto*.

Sopra di ciò vien detto, un Cristiano riferirebbe l' istituzione del matrimonio a Dio stesso, che diede una compagna ad Adamo, e che unì il primo uomo alla prima donna con un vincolo indissolubile, prima che avessero figliuoli da alimentare: ma l' Autore schiva tutto quello, che ha risguardo alla rivelazione. Egli risponderà, che è Cristiano, ma che non è

(f) Pag. 166 del secondo foglio

un insensato: che adora queste verità, ma che non vuol porre sconsideratamente tutte le verità, ch' egli crede. L'Imperador Giustiniano era Cristiano, e lo era altresì il suo compilatore. E pure ne' libri loro di Diritto, che s'insegnano nelle scuole alla gioventù, definiscono il matrimonio (g) l'unione dell'uomo, e della donna, che forma una società di vita individua. Non è mai venuto in mente ad alcuno l'accusarli di non aver parlato della rivelazione.

U S U R A.

Eccoci all' affare dell' usura. Temo, che chi legge non si stanchi nel sentirmi dire, che il Critico è sempre fuori di strada, nè mai capisce il senso de' passi, che imprende a censurare. Egli dice sul soggetto delle usure marittime: *l'Autore nulla vede d'ingiusto nelle usure marittime: son quest' esse le sue parole.* Veramente quest' Opera dello Spirito delle leggi ha un terribile interpetre. Ha l'Autore trattato delle usure marittime nel Capitolo XX del Libro XXII; adunque egli ha detto in questo Capitolo, che le usure marittime erano giuste. Veggiamolo.

» Delle usure marittime. »

La grandezza dell' usura marittima è fondata sopra due cose, sul pericolo del mare, il quale fa sì, che altri non s' esponga ad imprestare il suo danaro, se non per ritrarne molto vantaggio: e la facilità, che dà il commercio a chi impresta, di eseguir con prontezza affari grandi, ed in gran copia: dove per lo contrario le usure terrestri non avendo per fondamento veruna di queste due ragioni, vengono, o proscritte da legislatori, o pure (la qual cosa è più sensata) ridotte a giusti confini.

(g) *Maris, et fœminæ conjunctio individuam vitæ societatem continens.*

Dimando a chiunque ha fior di senno, se l' Autore decida, che le usure marittime sieno giuste, o pure se dice semplicemente, che la grandezza delle usure marittime ripugna meno alla naturale equità della grandezza delle usure terrestri. Il Critico non conosce se non le qualità positive, ed assolute: ignora ciò che importino queste voci *più o meno*. Se altri gli dicesse, che un Olivastro è meno negro d' un Moro, secondo lui ciò significherebbe, ch' egli è bianco come la neve: se altri gli dicesse, ch' è più nero d' un Europeo, crederebbe pure, che si volesse dire, ch' è negro come il carbone. Ma seguitiamo.

Nello Spirito delle leggi, nel Libro XXII, vi sono quattro Capitoli intorno all' usura. Ne' due primi, che sono il XIX, e il XX, l' Autore pondera l' usura (*h*) nella relazione, che può avere col commercio presso le varie nazioni, e ne' diversi governi del mondo: questi due Capitoli son destinati a questo solo: i due, che seguono son fatti unicamente per ispiegare le variazioni dell' usura presso i Romani. Ma ecco, che in un subito si fa l' Autore Casuista, Canonista, e Teologo per la sola ragione, che colui, che critica è Casuista, Canonista, e Teologo, o due de' tre, o uno de' tre, o forse in sostanza niuno de' tre. Sa l' Autore, che considerando il prestito ad interesse nella sua relazione colla religione Cristiana, la materia ammette distinzioni, e limitazioni infinite: sa, come i Giurisconsulti, e parecchi tribunali non son sempre d' accordo co' Casuisti, e co' Canonisti: che certuni ammettono alcune date limitazioni al principio generale di non esiger mai interessi, e che altri ne ammettono delle maggiori. Quando le divisate quistioni avessero appartenuto al suo soggetto, il che non è, come avrebb' egli potuto trattarle? Si stenta molto a sapere ciò, che si è assai studiato: ora molto meno si saprà

(h) Usura, o interesse presso i Romani la cosa stessa significava.

quello che non si studiò mai: ma gli stessi Capitoli, de' quali si fa uso contra di lui, provano quanto basta, ch'egli è soltanto istorico, e giurisconsulto. Leggiamo il Capitolo XIX. (1).

E' il danaro il segno de' valori. E' evidente, che colui, il quale abbisogna di questo segno, dee prenderlo ad interesse, com' ei fa di tutte le cose, delle quali può aver bisogno. Tutta la differenza si è, che le altre cose possono o prendersi ad interesse, o comprarsi: dove per lo contrario il danaro, ch' è il prezzo delle cose, si prende ad interesse, e non si compra.

Ella si è veramente un' ottima azione l' imprestare ad un altro il proprio danaro senza interesse: ma si comprende bene, poter esser questo un consiglio di religione, non già una legge civile.

Affinchè il commercio possa farsi a dovere, bisogna che il danaro abbia un prezzo, ma che questo prezzo sia di poca rilevanza. Se è soverchio alto, il negoziante, il quale vede, che più gliene andrebbe in interessi, di quel che guadagnar potesse nel suo commercio, nulla intraprende: se il danaro non ha prezzo, niuno ne impresta, e parimente nulla intraprende il negoziante.

Io m' inganno quando dico, che niuno ne impresta. Forz' è che gli affari della Società sempre camminino: si stabilisce l' usura, ma co' disordini in ogni tempo sperimentati.

La legge di Maometto confonde l' usura coll' imprestanza ad interesse. Cresce ne' paesi Maomettani l' usura a proporzione, che vien severamente proibita: colui, che impresta, si rifà sul pericolo della contravvenzione.

In quei paesi d' Oriente la maggior parte degli uomini nulla possiede con sicurezza, non vi ha quasi alcuna relazione fra l' attual possesso d' una somma, o la speranza di ricovrarla dopo d' averla imprestata:

(1) Libro XXII.

l'usura adunque vi cresce a proporzione del pericolo di non essere rimborsato.

Quindi seguitano il Capitolo *delle usure marittime*, riferito quì innanzi, ed il Capitolo XXI, che tratta *dell' imprestanza per contratto*, *e dell' usura presso i Romani*, ch' è come segue.

Oltra l' imprestanza fatta pel commercio, vi è altresì una specie d' imprestanza fatta con un contratto civile, onde risulta un interesse, o sia usura.

Il popolo presso i Romani aumentando alla giornata la propria possanza, cercarono i Magistrati di lusingarlo, e di far leggi, che più gli aggradissero. Ridusse, o minorò i capitali, scemò gl' interessi. Vietò il prenderne; tolse le ritenzioni personali: finalmente venne messa in trattato l' abolizione de' debiti ogni volta che un tribuno volle rendersi popolare.

Questi continui cambiamenti, o con leggi, o con plebisciti naturalizzarono in Roma l' usura: imperciocchè vedendo i creditori il popolo lor debitore, loro legislatore, e lor giudice, più non si fidarono de' contratti. Il popolo come uno screditato debitore non potea pigliar danaro all' imprestito se non se per grossi proventi; tanto più, che se le leggi non comparivano che tratto tratto, continue erano le doglianze del popolo ed intimorivano sempre i creditori. Ciò fu cagione, che vennero aboliti in Roma tutt' i modi onesti di dare e di ricevere a prestanza, e che un' orrida usura sempre fulminata, e sempre ripullullante ebbe a stabilirvisi.

Dice Cicerone, che al tempo suo s' imprestava in Roma al trentaquattro per cento, ed al quarantotto per cento nelle provincie. Questo male veniva dal non essere state risparmiate le leggi. Le leggi estreme nel bene fanno nascere il male estremo: fu forza pagare per le imprestanze del danaro, e pel pericolo delle pene imposte dalla legge. L' Autore adunque non ha parlato dell' imprestito ad interesse, se non nel rapporto che ha col commmercio de' varj popoli, o colle leggi civili de' Romani; e questo è tanto vero, che ha distinto nel secondo articolo del Ca-

pit. XIX gli stabilimenti de' Legislatori della religione da quei de' Legislatori politici. Se quivi parlato avesse segnatamente della Cristiana religione, avendo da trattare d' altro soggetto, sarebbesi servito d' altri termini, e fatto prescrivere alla religione Cristiana ciò, ch' essa prescrive, e consigliare, ciò ch' ella consiglia: avrebbe distinti co' Teologi i casi diversi: avrebbe assegnate tutte le limitazioni da' principj della Cristiana religione lasciate a quella legge generale stabilita alcuna volta presso i Romani, e sempre presso i Maomettani: *Che non si dee mai nè in alcun caso, nè in alcuna circostanza ricevere interesse per danaro.* L' autore non dovea trattare tal soggetto; ma questo, che una proibizione generale, illimitata, indistinta, e senza restrizione, rovina il commercio presso i Maomettani, ed ebbe a rovinar la Repubblica presso i Romani: dal che segue, che dal non vivere i Cristiani sotto questi termini rigorosi, presso di loro il commercio non è distrutto, nè si veggono negli Stati loro quelle orribili usure, ch' esigonsi presso i Maomettani, e che si estorquevano un tempo i Romani.

Ha l' Autore impiegati i Capitoli XXI, e XXII, (k) nel ponderare, quali fossero le leggi presso i Romani sull' imprestanza per contratto ne' varj tempi della loro Repubblica: il suo Critico lascia per un istante il desco teologico, e si rivolge all' erudizione. Vedremo che pur s' inganna nella sua parte erudita; e che neppure sa lo stato delle quistioni, ch' ei tratta. Leggiamo il Capitolo XXII. (*l*).

Dice Tacito, che la legge delle XII Tavole fissò l' interesse ad uno per cento l' anno. È chiaro, ch' ei si è ingannato, e che ha presa per legge delle XII Tavole altra legge, di cui ora faremo parola. Se la legge delle XII Tavole avesse ciò regolato; come mai ne' contrasti, che insorsero di poi fra i creditori, e i debitori, non si sarebbe fatto uso della sua

---

(k) Libro XXII. (l) Ivi.

autorità? Non trovasi la menoma traccia di questa legge sull' imprestare ad interesse: e per quanto poco altri sia versato nell' Istoria di Roma vedrà che legge di tal fatta esser non dovea parto de' Decemviri.

La legge Licinia fatta ottantacinque anni dopo la legge delle XII Tavole fu una di quelle leggi volanti, delle quali abbiamo parlato. Prescrisse la medesima che si troncherebbe dal capitale ciò, che si era pagato per gl' interessi, e che il rimanente verrebbe soddisfatto in tre uguali pagamenti. Ed aggiunge l'Autore. *L' anno di Roma 398 i Tribuni Duellio, e Menenio fecero passare una legge, la quale riducea gl' interessi ad uno per cento l' anno. Questa è appunto la legge, che Tacito confonde colla legge delle XII Tavole, ed è la prima che facessero i Romani per fissare la tassa dell' interesse ec.* Ora veggiamo.

Dice l' Autore, che Tacito s' è ingannato, dicendo, che la legge delle XII Tavole fissata avea l' usura presso i Romani: ha detto, aver Tacito preso per la legge delle XXII Tavole una legge fatta da' Tribuni Duellio, e Menenio novantacinque anni in circa dopo la legge delle XII Tavole, e che questa legge fu la prima, la quale fissasse in Roma la tassa dell' usura. Che se gli oppone per tanto che Tacito non si è punto ingannato: egli ha parlato dell' usura ad uno per cento il mese, e non dell' usura ad uno per cento l' anno. Ma qui non si tratta della tassa dell' usura; trattasi di sapere se la legge delle XII Tavole facesse alcuna disposizione intorno all' usura. L' Autore dice, che Tacito si è ingannato, perchè ha detto, che i Decemviri nella legge delle XII Tavole avean fatto un regolamento per fissare la tassa dell' usura, e sopra di ciò dice il Critico, che Tacito non si è ingannato, perchè ha parlato dell' usura ad uno per cento il mese, e non ad uno per cento l' anno. Aveva io dunque ragione asserendo, che il Critico ignora lo stato della quistione.

Ma rimane tuttora a sapersi, se la legge, qualunque siesi, di cui parla Tacito, fissasse l'usura ad uno per cento l'anno, come ha detto l'Autore, o pure ad uno per cento il mese, come asserisce il Critico. Volea la prudenza, ch'egli non piantasse una disputa coll'Autore intorno alle leggi Romane, senza averne contezza: che non gli negasse un fatto a lui ignoto, e che non sapea neppure i mezzi per rischiararsene. Si trattava di sapere ciò che Tacito avesse inteso per le parole *unciarium* (m) *foenus*: bastava, ch'ei desse un'occhiata a' Dizionarj: avrebbe trovato in quello di Calvino, o del Kahl (*n*), che l'usura unciaria era d'uno per cento l'anno, e non d'uno per cento il mese. Voleva egli consultare i dotti? avrebbe trovata la cosa medesima in Salmasio (*o*).

(m) *Nam primo duodecim tabulis sanctum, ne quis unciario fœnore amplius exerceret. Annal.* Libro VI.

(n) *Usurarum species ex assis partibus denominantur: quod ut intelligatur, illud scire oportet, sortem omnem ad centenarium numerum revocari: summam autem usuram esse, cum pars sortis centesima singulis mensibus persolvitur. Et quoniam ista ratione summa hæc usura duodecim aureos annuos in centenos efficit, duodenarius numerus Jurisconsultos movit, ut assem hunc usurarium appellarent. Quemadmodum hic as, non ex menstrua, sed ex annua pensione aestimandus est; similiter omnes ejus partes ex anni ratione intelligendae sunt: ut, si unus in centenos annuatim pendatur, unciaria usura; si bini, sextans; si terni, quadrans; si quaterni, triens; si quini, quincunx; si seni, semis; si septeni, septunx; si octoni, bes; si novem, dodrans; si deni, dextans; si undeni, deunx; si duodeni, as.* Lexicon Joannis Calvini, *alias* Kahl, *Coloniae Allobrogum anno* 1622, *apud* Petrum Balduinum *in verbo Usura*, pag. 960.

(o) *De modo usurarum, Lugduni Batavorum, ex officina Elseviriorum, anno* 1639. *pag.* 269, 270, *et* 271. e singolarmente queste parole. *Unde verius sit, unciarium fœnus eorum, vel uncias usuras, ut eas quoque appellatas infra ostendam, non unciam dare menstruam in centum, sed annuam.*

Testis mearum centimanus Gyas
Sententiarum.
Orazio, Ode IV, Lib. IV, ver. 69.

Riscontrar volea gli originali? avrebbe rinvenuti sopra ciò chiari testi ne' Libri di Diritto (*p*): non avrebbe confuse tutte le idee: avrebbe distinto il tempo, e le occasioni, in cui l'usura unciaria significava l'uno per cento il mese, da' tempi e dalle occasioni, in cui significava l'uno per cento l'anno; nè avrebbe preso il duodecimo del centesimo pel centesimo. Quando non vi erano leggi sopra la tassa dell'usura presso i Romani, l'uso il più ordinario si era, che gli usurai prendessero dodici once di rame sopra cento once, che prestassero, ch'è quanto dire, dodici per cento l'anno; e siccome un asse valea dodici once di rame, gli usurai ritiravano ogni anno un asse sopra cento once: e siccome con frequenza bisognava contar l'usura mese per mese, così l'usura di sei mesi, fu detta *Semis*, o la metà dell'asse: l'usura di quattro mesi fu detta *triens*, o la terza parte dell'asse: l'usura per tre mesi fu denominata *quadrans*, o la quarte parte dell'asse; e finalmente l'usura per un mese, fu chiamata *unciaria*, o sia la duodecima parte dell'asse: di modo che, siccome esigevasi ogni mese un'oncia sopra cent' once, che si erano prestate, così questa usura unciaria, o d'uno per cento il mese, o di dodici per cento l'anno; denominossi usura centesima. Il Critico ha avuta contezza di questo significato dell'usura centesima, e l'ha malissimo applicato.

Si vede come tutto il divisato altro non era, che una specie di metodo di formola, o di regola fra il debitore, ed il creditore per contare le loro usure, colla supposizione, che l'usura fosse a dodici per

---

(p) *Argumentum legis XLVII, §. Praefectus Legionis, ff. de administr. et periculo tutoris.*

cento l'anno, il che era l'uso più comune: e se taluno avesse prestato a diciotto per cento l'anno, sarebbesi osservato il metodo stesso, coll'accrescer d'un terzo l'usura d'ogni mese; di modo che l'usura unciaria sarebbe stata un'oncia e mezza il mese.

Quando i Romani fecero leggi sopra l'usura, non si trattò di questo metodo, che avea servito, e non serviva tuttora a' debitori, ed a' creditori per la divisione del tempo, e pel comodo del pagamento delle loro usure. Il Legislatore dovea fare un regolamento pubblico: non si trattava di divider l'usura a mese, dovea fissare, e fissò l'usura ad anno. Si continuò a servirsi de' termini presi dalla divisione dell'asse, senz' applicarvi le medesime idee. Così l'usura *unciaria* venne a significare uno per cento l'anno, l'usura *ex quadrante* significò tre per cento l'anno, l'usura *ex triente*, quattro per cento l'anno, l'usura *Semis*, sei per cento l'anno. E se l'usura unciaria avesse significato uno per cento il mese, le leggi, che le fissarono *ex quadrante*, *ex triente*, *ex semisse*, avrebber fissata l'usura a tre per cento, a quattro per cento, a sei per cento il mese: il che sarebbe troppo assurdo, avvegnachè le leggi fatte per reprimere l'usura sarebbero state più crudeli degli stessi Usurai.

Adunque ha confuse il Critico le specie delle cose. Ma mi giova di riferire in questo luogo le sue stesse parole, affinchè altri resti a dovere persuaso, che non dee imporre a chicchessia l'intrepidezza, colla quale costui s'esprime: eccole (q): *Non si è Tacito ingannato: ei parla dell'interesse ad un per cento il mese, e l'Autore si è immaginato, ch' ei parli d'uno per cento l'anno. Non vi ha cosa più nota del centesimo, che pagavasi ogni mese all'usurajo. Un uomo, che scrive due Volumi in quarto sopra le leggi, dovrebb' egli ignorarlo?*

Che quest' uomo avesse, o non avesse contezza di

(q) Foglio del 9 Ottobre 1749, pag. 164.

questo centesimo, ell' è cosa indifferentissima: ma non lo ha ignorato, mentre ne ha fatta parola in' tre luoghi. Ma come, e dove ne ha egli parlato (r)? Potrei io bene sfidare il Critico ad indovinarlo, poichè non vi rinverrebbe i termini, e l' espressioni medesime, ch' egli fa.

Quì non si tratta di sapere, se l' Autore dello Spirito delle leggi avesse o non avesse erudizione, ma di difendere i suoi altari (s) Tuttavia è convenuto far vedere al pubblico, come il Critico, prendendo un tuono sì decisivo sopra cose, cui egli ignora, e di cui dubita tanto poco, che non apre tampoco per assicurarsene un dizionario, ignorando le cose, ed accusando gli altri, che ignorino i suoi proprj errori, non merita più fede nelle altre sue accuse. Non è egli permesso il credere, che l' alterezza, e la fierezza del tuono, ch' ei mostra per tutto, non fanno in modo alcuno, ch' ei non abbia torto? che quando si scalda, non significhi, che non ha torto? che quando fulmina colle sue parole d' empio, e di seguace della religion naturale, si possa credere che pure ha torto? che bisogna badar bene di non ricevere le impressioni, che dar potrebbe l' attività del suo spirito, e l' empito del suo stile? che ne' suoi due scritti torna conto il separare le ingiurie dalle sue ragioni, quindi porre da un lato le ragioni non buone, e poi nulla rimarrà de' medesimi?

L' autore ne' Capitoli dell' imprestanza ad interesse, e dell' usura presso i Romani, trattando questo soggetto, ch' è certamente il più importante dell' Istoria loro, questo soggetto sì unito alla Costituzione, che la medesima n' ebbe mille volte ad essere rovesciata: parlando delle leggi, ch' essi fecero per disperazione, di quelle in cui seguirono la lor prudenza, de' regolamenti, i quali erano solo per un dato tempo, di quelli, che fecero per sempre,

(r) La terza, e l' ultima nota, Cap. XXII, Libro XXII, ed il testo della terza Nota. (s) *Pro aris.*

dice sul fine del Capitolo XXII: *l'anno 398 di Roma i Tribuni Duellio, e Menenio fecer passare una legge, la quale riducea gl' interessi ad uno per cento l'anno . . . . Dieci anni dopo questa usura fu ridotta alla metà, in seguito venne tolta del tutto . . .*

Avvenne di questa legge come di tutte quelle, in cui il Legislatore ha ridotte all' estremo le cose; si rinvenne un modo d' eluderla: fu forza farne altre molte per confermarla, correggerla, temperarla: ora lasciaronsi le leggi per seguire le usanze: ora lasciaronsi le usanze per seguire le leggi. Ma in questo caso dovea facilmente vincerla l' uso. Quando un uomo prende ad imprestito, trova un ostacolo nella legge medesima, ch' è fatta in pro suo; questa legge ha contra di se, e quello, cui essa soccorre, e quello, cui essa condanna Il Pretore Sempronio Asello avendo permesso a' debitori d' agire a norma delle leggi, fu messo a morte da' creditori per aver voluto richiamar la memoria d' un rigore, che più sostener non poteasi.

Sotto Silla Lucio Valerio Flacco fece una legge, che permettea l' interesse al tre per cento l' anno, Questa legge la più giusta e la più moderata di quante ne facessero per tal riguardo i Romani, fu disapprovata da Patercolo. Ma se questa legge era necessaria alla Repubblica, se era vantaggiosa a tutt' i privati, se formava una comunicazione di comodo fra il debitore, e chi imprestava, non era ingiusta.

Quello paga meno, dice Ulpiano, che paga più tardi: Ciò decide la quistione, se l' interesse sia legittimo, ch' è quanto dire, se il creditore possa vendere il tempo, ed il debitore comprarlo.

Ecco in qual guisa ragionava il Critico sopra quest' ultimo passo, che si riferisce unicamente alla legge di Flacco, ed alle politiche disposizioni de' Romani. L' Autore, dic' egli, riassumendo tutto quello, che ha detto dell' usura, sostiene, esser permesso ad un creditore il vendere il tempo. Si verrebbe a dar ret-

al Critico, che l' Autore ha fatto un trattato teologico, o canonico, e che poi riassume questo medesimo trattato, mentre è evidente, ch' ei parla soltanto delle politiche disposizioni de' Romani, della legge di Flacco, e dell' opinione di Patercolo: di modo che questa legge di Flacco, l' opinione di Patercolo, la riflessione d' Ulpiano, e quella dell' Autore son connesse, e non posson separarsi.

Mi resterebbero da dir molte cose: ma mi giova rimettere agli stessi fogli. *Credetemi, miei cari Pisoni: assomigliansi ad un' opera, la quale, non altrimenti che i sogni d' un infermo, altro non mostrava, che vani fantasmi* (t).

Fine della Seconda Parte.

(t) « Credite, Pisones, isti tabulae fore librum
« Persimilem, cujus, velut aegri somnia, vanae
« Fingentur species. »
Horat. de Arte Poet. v. 6.

DIFESA
DELLO SPIRITO
DELLE LEGGI.

PARTE TERZA.

Nelle due prime parti abbiamo veduto come tutto quello, che risulta da tante amare critiche, si riduce a questo, che l'Autore dello Spirito delle leggi non ha fatta la sua Opera secondo il piano, e le mire de' suoi Critici: e che se i suoi Critici avesser fatta un' Opera sopra il medesimo soggetto, vi avrebber posto numero grandissimo di cose, ch'essi fanno. Ne risulta altresì, ch'essi sono Teologi; e l'Autore è Giurisconsulto: che essi credonsi in grado di fare il suo mestiero, e ch' egli non si crede atto a fare il loro. Ne risulta finalmente, che in vece d' investirlo con tant' asprezza, avrebber fatto meglio a comprendere essi stessi il pregio delle cose, che ha dette in pro della religione, cui egli ha del pari rispettata, e difesa. Ci rimangono alcune riflessioni da farsi.

Non è buona quella foggia di ragionare, la quale impiegata contra qualsivoglia buon libro può farlo comparire cattivo quanto qualunque cattivo libro: e che praticata contra qualsivoglia cattivo libro può farlo comparire buono al pari di qualunque buon libro.

Non è buona quella foggia di ragionare, la quale, alle cose, delle quali si tratta, ne richiama altre, che non sono accessorie, e la quale confonde le diverse scienze, e le idee di ciascuna scienza.

Non bisogna argomentare intorno ad un' Opera fatta sopra una scienza con ragioni, che attaccar potrebbero la scienza stessa.

Allorchè si critica un' Opera, ed una grand' Opera, bisogna studiarsi d' acquistare una particolar cognizione della scienza, che vi si tratta, e le gere a dovere gli autori approvati, che hanno già scritto intorno a questa scienza, per vedere se l' Autore siesi dilungato dalla maniera ricevuta, ed ordinaria di trattarla.

Quando un Autore si spiega colle sue parole, o co' suoi scritti, che ne sono l' immagine, è irragionevole il lasciare gli esterni segni de' suoi pensieri pei investigare i suoi pensieri, mentre ad esso solo i suoi pensieri son noti. Ella è cosa assai peggiore, essendo buoni i suoi pensieri, l' attribuirgliene de' rei.

Quando si scrive contra un Autore, e che altri contr' esso s' irrita, forz' è provare le qualificazioni colle cose, e non le cose colle qualificazioni.

Allorchè vedesi in un Autore una buona intenzione generale, altri s' ingannerà più di rado, se sopra certi luoghi, che si credono equivoci, giudichi secondo l'intenzion generale, che se gli comunichi una rea particolare intenzione.

De'libri fatti per divertire, tre o quattro pagine danno l' idea dello stile, e delle grazie dell' Opera: ne'libri di raziocinio nulla si capisce, se non si capisce tutta la catena.

Siccome è sommamente difficile il fare una buon' Opera, ed agevolissimo il criticarla, perchè l' Autore ha dovuto guardare tutte le strette, ed il Critico non ha a forzarne che una sola, così bisogna che questo secondo non abbia torto: e se accadesse, ch' avesse torto sempre, sarebbe indegno di scusa.

In oltre, potendo la critica considerarsi come un' ostentazione di sua superiorità sopra gli altri, ed essendo il suo ordinario effetto il dare de' momenti appaganti l' orgoglio umano; coloro, che vi si danno, meritano sempre dell' equità, ma di rado della indulgenza.

E siccome di tutt' i generi di scrivere essa critica si è quello, in cui è più malagevole il mostrare un

natural buono, bisogna stare attento di non accrescere coll' asprezza delle parole il disgusto della cosa stessa.

Allorchè si scrive intorno a gravi materie, non basta il consultare il proprio zelo, ma fa d' uopo altresì consultare le proprie cognizioni: e se il cielo non ci ha dotati di talenti superiori, si può supplirvi col diffidar di se medesimo, coll' esattezza, colla fatica, e con le riflessioni.

Quell'arte di rinvenire in una cosa, che ha naturalmente un senso retto, tutt' i pravi sensi, che può darle una mente, che direttamente non ragiona, non è proficua agli uomini: coloro, che uso ne fanno, assomigliansi a' corvi, i quali suggono i corpi viventi, e svolazzano per ogni banda per rintracciare de'cadaveri.

Foggia somigliante di criticare produce due disordini grandi: il primo consiste nel guastar la mente di chi legge con un mescuglio del vero, e del falso; del bene, e del male: vi si accostumano a cercare un reo senso nelle cose, le quali ne hanno un ottimo naturalmente; onde riesce loro agevole il passare a quella disposizione di rintracciare un buon senso nelle cose, che naturalmente ne hanno un pravo: si fa perder loro la facoltà di ragionar giusto per gettarli nelle sottigliezze d'una rea dialettica. Il secondo male si è, che rendono con questa foggia di ragionare sospetti i buoni libri, non hannosi altre armi per impugnare i cattivi: di modo che il pubblico non ha più regola per distinguerli. Se si battezzano per Spinosisti, e per Deisti quelli, che tali non sono: che dirassi a coloro, che tali sono?

Tutto che dovrebbe facilmente credersi, che le persone, le quali ci scrivono contra sopra materie, che gli uomini tutt' interessano, vi vengano determinati dalla forza della Cristiana carità; nulladimeno, siccome la natura di questa virtù consiste nel non potersi occultare, nel farsi conoscere a noi anche nostro mal grado, e nel risplendere e brillare in ogni parte; se accadesse, che in due scritti

contra la persona medesima pubblicati l'un dopo l'altro non vi si trovasse la menoma traccia di questa carità, che non vi comparisse in alcuna frase, in alcun periodo, in alcuna parola, ed espressione, colui, che avesse scritte opere simiglianti, avrebbe giusto motivo di temere di non esservi stato indotto dalla Cristiana carità.

E siccome le virtù meramente umane sono in noi l'effetto di ciò, che dicesi un natural buono, se fosse impossibile lo scoprirvi vestigio alcuno di questo buon naturale, potrebbe il pubblico concluderne, che tali scritti neppur fossero l'effetto delle umane virtù.

Agli occhi degli uomini le azioni son sempre più sincere, che i motivi: riesce loro più agevole il credere, che sia un male l'azione di dire delle atroci ingiurie, che il persuadersi, essere un bene il motivo, che le ha fatte dire.

Quando un uomo appartiene ad uno stato, che fa rispettare la religione, e cui la religione fa rispettare; e che in faccia a persone del secolo attacca un uomo, che vive nel mondo, è essenziale ch' ei sostenga col suo modo d' operare la superiorità del proprio carattere. E' il mondo sommamente corrotto: ma dannosi certe passioni, che vi si trovano sommamente ristrette: ve ne sono delle favorite, le quali impediscono, che le altre si veggano. Considerate le persone del mondo fra esse, non vi è cosa di loro più timida, l'orgoglio è quello, che non osa palesare i suoi segreti, e che ne' riguardi, che ha per gli altri, si lascia per riprendersi. Ci dà il Cristianesimo l'abito di sottomettere quest' orgoglio: il mondo ci dà l'abito d'occultarlo. Con quel poco di virtù, che abbiamo, che diverremo noi, se si mettesse in libertà tutta la nostra anima, e se non badassimo alle menome parole, a' più piccioli segni, a' più piccioli gesti? Ora, quando uomini d'un carattere rispettato sanno vedere de' trasporti, che le persone del secolo non ardirebbero di manifestare, questi cominciano a credersi migliori di quel-

sa più atta del mondo a limitar l' estensione, o a scemare, se mi è permesso il far uso di questo termine, la somma del genio nazionale. Ha la Teologia i suoi confini, ella ha le sue formole, perchè le verità, che insegna, essendo note, forz' è che gli uomini vi si attengano, e debbonsi impedire dal dilungarsene: quivi appunto non bisogna che il genio svolazzi: egli vien circoscritto, per così esprimermi, entro un ricinto. Ma è un burlarsi del mondo il voler porre entro questo ricinto medesimo quelli, che trattano le scienze umane. Verissimi sono i principj della geometria: ma se si applicassero a cose di gusto, farebbesi delirare la stessa ragione. Non vi ha cosa, che più affoghi la dottrina, del porre a tutte le cose una toga dottorale: coloro, che sempre vogliono insegnare, si rendono d' un grande ostacolo a coloro, che imparar vogliono: non vi è talento, che non s' immiserisca, allorchè venga in mille varii scrupoli inviluppato. Avete voi le migliori intenzioni del mondo? Sarete forzato a dubitarne voi stesso. Non potete più occuparvi nel dir bene, allorchè siate spaventato dal timore di dir male: e che in vece di tener dietro al vostro pensiero, non vi occupate d' altro, che de' termini che posson deludere la sottiglienza de' criticanti. Ci vien posto in capo un cappuccio, per dirci ad ogni parola, badate di non cadere: voi volete parlare come voi, ed io voglio che parliate come me. Prendete voi un volo? vi ritengono per la manica del vestito. Avete vigore e vivezza? Vi si toglie a forza di pungervi. Vi sollevate alquanto? Vi si fanno innanzi persone, che prendendo la loro misura del piede, o la testa, e colla testa alta vi gridano perchè caliate per misurarvi. Correte voi la vostra carriera? Vorranno, che osserviate tutt' i sassolini, che avran posti nel vostro sentiero le formiche. Non vi ha scienza, nè letteratura, che resister possa a tal pedantismo. Il nostro Secolo ha formate Accademie: ci si vorrà far tornare nelle scuole de' Secoli tenebrosi. Cartesio è fatto per animar colo-

ro, i quali con un talento infinitamente minor del suo hanno intenzioni buone com' esso: questo grand' uomo venne sempre accagionato d' Ateismo; ed oggi non si hanno contra gli Atei argomenti più forti de' suoi.

Del rimanente non dobbiamo considerare le critiche come personali, se non se ne' casi, ne' quali coloro, che le fanno, hanno voluto renderle tali. E' permesso il criticar le opere date alla luce, poichè sarebbe cosa ridicola, che coloro, i quali hanno voluto illuminare gli altri, ricusassero d' essere essi stessi illuminati. Quelli, che ci avvertono, sono a parte delle nostre fatiche. Se il Critico, e l' Autore vanno in cerca della verità, hanno un medesimo interesse: poichè la verità è il bene di tutti gli uomini: Saranno confederati, e non inimici.

Lascio la penna con estremo piacere: ci saremmo stati tuttora in silenzio, se molti dall' aver noi taciuto, non avesser dedotto, che non potevamo rispondere.

DILUCIDAZIONE
INTORNO ALLO SPIRITO
DELLE LEGGI.

I.

Da certuni è stata fatta questa obiezione. Nel libro dello Spirito delle leggi l'onore, o il timore sono il principio di certi governi, non la virtù; e la virtù è soltanto il principio d'alcuni altri: adunque le virtù Cristiane nella maggior parte de'governi non si richieggono.

Eccovi la risposta. L'Autore ha posta questa nota al Capitolo V, del Libro III. *Parlo quì della virtù politica, ch'è la virtù morale nel senso, che dirige al bene generale: molto poco delle virtù morali private, e nulla affatto di quella virtù, ch'è relativa alle verità rivelate.* Nel Capitolo, che segue, vi è un'altra nota che rimette a questa, e ne' Capitoli II, e III, del Libro V, definisce l'Autore la virtù, *l'amore della uguaglianza, e della frugalità.* Tutto il quinto libro è fondato su questi principj. Quando un Autore ha nella sua opera definita una parola: quando ha esibito, per così esprimermi, il suo dizionario, non è egli necessario l'intendere le sue parole secondo il significato, che ha alle medesime assegnato? La parola virtù, come la maggior parte delle parole di tutte le lingue, ha varj significati, significando, ora le virtù Cristiane, ora le virtù pagane, con frequenza una data virtù Cristiana, o pure una data virtù pagana: talora la forza: talora in alcune lingue una certa capacità per un'arte, o alcune arti. Ciò che precede, o segue questa voce, ne fissa il significato. In questo luogo l'Autore ha fatto di più, poichè più volte ha data la sua definizione. E' stata fatta adunque questa obiezione per aver letto il libro con soverchia fretta.

II.

L' Autore nel Capitolo III del secondo libro ha detto: *la migliore Aristocrazia quella si è, in cui la porzione del popolo, che non ha parte nella potestà, è sì picciola, e sì povera, che la porzione dominante non trova il menomo interesse nell' opprimerla. Così allorchè Antipatro* (a) *stabilì in Atene, che chi non possedesse duemila dramme, verrebbe escluso dal diritto di votare, formò la migliore Aristocrazia, che si potesse, avvegnachè sì piccolo era questo censo, ch' escludea pochissime persone, e niuno di quelli, che avessero nella città una qualche considerazione. Adunque le famiglie Aristocratiche debbono essere, in quanto è possibile, popolo. Quanto più un' Aristocrazia s' avvicinerà alla Democrazia, tanto più sarà perfetta, e diverrà meno tale a misura, che avvicinerassi alla Monarchia.*

In una lettera inserita nel giornale di Trevoux del mese d' Aprile dell' anno 1749, è stata obbiettata all' Autore la stessa sua citazione. Abbiamo, vi si dice, sotto gli occhi il luogo citato; e vi si vede, che sole novemila persone avevano il censo prescritto da Antipatro: che ve n'erano ventiduemila, che non lo aveano, dal che si conclude, che l' Autore applica malamente le citazioni, mentre in questa Repubblica d'Antipatro il piccol numero si trovava nel censo, ed il grande non vi si trovava.

RISPOSTA.

Sarebbe stato desiderabile, che chi ha fatta questa critica avesse badato meglio ed a ciò che ha detto l'Autore, ed a ciò, che scrive Diodoro.

1. Non vi erano ventiduemila persone nella Repubblica d' Antipatro, che non fossero scritte nel censo: le ventiduemila persone, delle quali parla

(a) Diodoro, Lib. XVII., pag. 601, edit. Rhotomag.

Diodoro, furono esiliate, e stabilite nella Tracia: nè rimasero, per formare questa Repubblica, se non se i novemila cittadini, ch' erano scritti nel censo, e quelli del minuto popolo, che partir non vollero per la Tracia. Chi legge, può veder Diodoro.

2. Quand' anche rimaste fossero in Atene ventiduemila persone, che non avessero il censo, l' obbiezione non sarebbe più giusta. Le voci *grande*, e *piccolo* sono relative. Novemila Sovrani in uno Stato formano un numero immenso, e ventiduemila sudditi nello stato medesimo formano un numero picciolissimo.

Fine della Difesa dello Spirito delle leggi.

RINGRAZIAMENTO

SINCERO

AD UN UOMO

CARITATEVOLE,

Attribuito a Mons. de Voltaire.

Con lo scatenarvi da uomo assennato contra opere fatte per pervertire il genere umano, fatto avete al medesimo un servigio. Voi non cessate di scrivere contra lo *Spirito delle leggi*; e sembra anche al vostro stile, che siate nemico d'ogni specie di Spirito. Date contezza d'aver preservato il mondo dal veleno sparso nel *Saggio sopra l'Uomo* di Pope, Libro, ch'io non mi stanco mai di tornare a leggere per convincermi sempre più della forza delle vostre ragioni, e della importanza de' vostri servigj. Non vi piace, o Signore, d'esaminare il fondo dell' Opera sopra le leggi, di verificarne le citazioni, di esaminare, se vi si contenga dell' aggiustatezza, della profondità, della chiarezza, della sapienza: se i Capitoli nascano gli uni dagli altri, se insieme vengano a formare un tutto: finalmente se questo Libro, ch'esser dovrebbe utile, riuscisse per disgrazia dilettevole.

Alla bella prima voi venite alle prese, e prendendo il Signore di Montesquieu per discepolo di Pope, li considerate entrambi discepoli di Spinosa. Rimproverate loro con uno zelo prodigioso d'essere Atei, perchè asserite di scoprire in tutta la loro Filosofia i principj della Religion naturale. Certo, che nulla vi ha, o Signore, di più caritatevole, nè di più giudizioso del conchiudere, che un Filosofo non conosce Dio, appunto perchè ei pone per principio, che Dio parla al cuore di tutti gli uomini.

Un uomo onesto è l' opera di Dio la più bella, dice il famoso Poeta Filosofo: voi v' innalzate al di sopra dell' uomo onesto. Voi confondete queste massime funeste, che la Divinità è l' Autore, ed il vincolo degli enti tutti: che tutti gli uomini sono fratelli: che Dio è il Padre loro comune: che non bisogna innovar cosa alcuna nella Religione, nè turbar la pace stabilita da un saggio Monarca: che deggionsi tollerare i sentimenti degli uomini, del pari che i loro difetti. Tirate innanzi, Signor mio, stritolate quest' orrido libertinaggio, ch' è in sostanza la rovina della Società. Non è piccola cosa, che colle vostre *Gazzette Ecclesiastiche* abbiate santamente tentato di porre in burla tutte le Potenze: e quantunque vi manchi la grazia di esser piacevole a *volenti et conanti*, tuttavia avete il pregio d' aver tutto tentato per iscrivere delle invettive piacevoli. Avete voluto alcuna volta rallegrare i Santi; ma avete fatto il possibile per armare cristianamente i fedeli gli uni contro gli altri. Voi predicate lo scisma per la maggior gloria di Dio. Tutto ciò edifica moltissimo, ma non è ancora quanto abbisogna.

Il vostro zelo ha solo fatta la metà del suo corso, qualora non vi riesce di far divorar dal fuoco i Libri del Pope, del Locke, di Bayle, dello Spirito delle leggi, e somiglianti sopra una pira a cui si dia fuoco con un piego di *Novelle Ecclesiastiche*.

Di fatto che orribili mali non fecero nel mondo una dozzina di versi sparsi nel *Saggio sopra l' uomo* di quello scelerato di Pope, cinque o sei articoli del Dizionario di quest' abominevole Bayle, una, o due pagine di quel malvagio di Locke, e d' altr' incendiarj di questa tinta? Egli *è* vero, che questi uomini menarono una vita pura, ed innocente, che furono le delizie degli uomini onesti, ed i loro oracoli; ma appunto per questo essi sono pericolosi. Voi vedete i loro seguaci armata mano sconvolgere i regni e portar da per tutto la face delle guer-

re civili. Montague, Charron, il Presidente di Thou, il Cartesio, il Gassendo, Roaut, le Vayer, quegli uomini atroci, che nutrivano le stesse massime, tutto rovesciarono in Francia. La loro Filosofia quella fu, che fece dare tante battaglie, e che cagionò la strage a San Bartolommeo: il loro spirito di tollerantisimo si è la rovina del mondo; ed il vostro santo zelo è quello, che insinua per tutto la dolcezza della concordia.

Voi c' insegnate, che tutt' i partigiani della Religion naturale sono inimici dalla Religion Cristiana. A dir vero, voi avete, o Signore, fatta una bella scoperta! Laonde, allorche io vedrò un sapiente, il quale nella sua Filosofia riconoscerà per tutto l' Ente supremo, il quale ammirerà la Provvidenza nell' infinitamente grande, e nell' infinitamente picciolo, nella produzione de' mondi, ed in quella degl' insetti, da questo io mi farò a concludere, essere impossibile che costui sia Cristiano. Voi ci dite, che a dì nostri convien pensar così di tutt' i Filosofi. Certo che non potea dirsi cosa nè più sensata, nè più vantaggiosa al Cristianesimo, dell' assicurare che la nostra Religione per tutta l' Europa è malmenata da tutti coloro, che fanno professione d' investigare la verità. Voi potete darvi il vanto d' aver fatta una riflessione, le cui conseguenze produrranno al pubblico molti vantaggi.

M' incanta poi la vostra collera contra l' Autore dello Spirito delle leggi, allorchè lo accagionate per aver lodati i Soloni, i Platoni, i Socrati, gli Aristidi, i Ciceroni, i Catoni, gli Epitteti, gli Antonini, ed i Trajani! vostro devoto furore contra costoro farebbe credere, che tutt' essi avessero sottoscritto il Formulario. Che mostri, Signor mio, son mai tutti quei grandi uomini del tempo antico! Facciamo divorar dalle fiamme tutto quello, che ci rimane de' loro scritti, unitamente a quei del Pope, del Locke, e del Montesquieu. In fatti tutti quegli antichi sapienti sono nemici vostri tutti; e tutti furono illuminati dalla Religion Na-

turale. E la vostra, Signor mio, dico la vostra in particolare, sembra tanto opposta alla natura, ch' io non mi maraviglio, che detestiate di buon cuore tutti quegl' illustri presciti, i quali, non saprei come, fecero tanto bene alla terra. Ringraziate Dio ben di cuore di non avere un jota comune nè colla loro condotta, nè con le opere loro.

Le vostre sante idee intorno al Governo politico sono una conseguenza del vostro sapere. Si vede, che conoscete i regni della terra come il regno de' cieli. Voi condannate di vostra privata autorità i guadagni, che fannosi ne' rischi marittimi. Probabilmente vi è ignoto ciò, che sia il danaro alla grossa, ma battezzate questo commercio per *usura*. E' questo un nuovo obbligo, che vi avrà il Re d' impedire i suoi sudditi di fare il commercio di Cadice. Bisogna lasciar quest' opera di Satanasso agl' Inglesi, ed agli Olandesi, che son già dannati senza rimedio. Vorrei, mio Signore, che ci diceste quanto vi frutta il sagro traffico delle vostre Novelle Ecclesiastiche. Mi fo a credere, che la benedizione sparsa sopra questo capo d' opera vi possa far montare il profitto al trecento per cento. Non vi ha commercio profano, che abbia mai tanto fruttato.

Il commercio marittimo, che condannate, potrebbe per avventura scusarsi in favore della pubblica utilità, dell' azzardo di spedire i proprj averi in un altro emisfero; e del rischio de' naufragj. Il vostro picciol traffico ha un' utilità più sensibile; richiede coraggio maggiore, ed espone a rischi più grandi.

Di fatto e qual cosa più utile dell' istruir l' universo quattro volte il mese dell' avventure d' alcuni tonsurati! Qual cosa più ardimentosa dell' oltraggiare il vostro Re, ed il vostro Arcivescovo! E poi il pericolo, Signor mio, di quelle umiliazioncelle, che potreste provare nella pubblica piazza! Ma io m' inganno: vi sono le sue dolcezze nel patire per la buona causa. E' meglio obbedire a Dio, che

LISIMACO.

Poichè Alessandro ebbe distrutto l' Impero Persiano, volle che si tenesse per figliuolo di Giove. Pieni di rancore erano i Macedoni veggendo, che questo Principe riputavasi ad onta l' aver per padre Filippo: e divenne maggiore il disgusto loro, allorchè lo videro prendere i costumi, gli abiti, e le usanze Persiane, accagionando tutti se stessi d' aver tanto fatto per un uomo, che cominciava a dispregiarli. Ma se ne mormorava nell' esercito, e se ne parlava apertamente.

Un Filosofo detto Callistene seguito aveva il Re nella sua spedizione. Un giorno, ch' ei salutollo alla foggia Greca. « *Ond' è*, gli disse Alessandro, *che » tu non mi adori?* » Signore, rispose Callistene, » voi siete Capo di due Nazioni, l' una schiava innanzi che la soggettaste, non lo è meno dopo che » vinta l' avete: l' altra libera, prima che vi ajutas- » se a riportar tante vittorie, e lo è tuttora, poichè » le avete riportate. Io son Greco, Signore, e voi a- » vete fatto così grande questo nome, che non ci è » più permesso avvilirlo, senza offendere voi medesi- » mo «. Estremi erano i vizj d' Alessandro, come le sue virtù: terribile era egli nella sua ira a segno, che rendealo crudele. Fece egli troncare i piedi, il naso, e le orecchie a Callistene; comandò, che cacciato fosse entro una gabbia di ferro, e così fosse portato dietro all' esercito.

Io amava Callistene; ed in ogni tempo che le mie occupazioni mi lasciavano alcun' ora d' ozio, spendevala tutta in ascoltarlo: e s' io amo la virtù, ne son debitore alle impressioni, che sopra di me facevano i suoi ragionamenti. Andai a visitarlo. « Io vi saluto, » gli dissi, illustre sventurato, ch' io miro in una » gabbia di ferro qual belva selvaggia, per essere il » solo eroe dell' esercito. «

» Lisimaco, ei mi rispose, allorchè io mi trovo in
» uno stato, che esige fortezza, e coraggio, par-
» mi d'essere nel mio centro. Veramente se i Nu-
» mi posto m' avessero sulla terra per condurvi una
» vita voluttuosa, crederei, che indarno data mi
» avessero un' anima grande, ed immortale. Il go-
» dimento de' sensuali piaceri, è cosa, di cui sono
» gli uomini tutti capaci; e se gl' Iddii ci hanno
» fatti per questo solo, hanno fatta un' opera più
» perfetta di quel che si vollero, e più hanno eseguì-
» to di quello, che imprendessero a fare. Non è
» già, *soggiunse egli*, ch' io mi sia insensibile. Voi
» stesso mi fate pur troppo conoscere, ch' io non lo
» sono. Allorchè siete venuto a trovarmi, ho sul
» principio sentito del piacere nel vedervi fare un' a-
» zion coraggiosa. Ma in nome degli Dei, che ciò sia
» per l' ultima volta. Lasciate, ch' io soffra i mali
» miei, e non abbiate la crudeltà d' aggiugnervi i vo-
» stri ».

» Callistene, *io replicai*, verrò a trovarvi ogni
» giorno. Se il Re vi vedesse abbandonarvi da tut-
» te le persone dabbene, ei non avrebbe più rimor-
» so: comincerebbe a credere, che foste reo. Ah,
» ch' io confido ch' ei non avrà la soddisfazione di ve-
» dere, che i suoi gastighi mi facciano abbandonare
» un amico ».

Un giorno Callistene mi disse: » Gl' Iddii immortali
» m' hanno consolato; e da questo istante sento in me
» un non so che di divino, che il sentimento mi to-
» glie delle mie pene. Ho veduto in sogno il gran
» Giove. Voi vi trovavate al suo fianco, avevate in
» mano uno scettro, e la banda Reale sulla fronte.
» Mi vi ha fatto vedere, e mi ha detto: *Costui ti*
» *farà più felice*. L' emozione, in cui io era, mi ha
» risvegliato; e mi son trovato colle mani alzate al
» cielo, sforzandomi per dire: *gran Giove, se Lisi-*
» *maco dee regnare, fate ch' ei regni con giustizia.*
» Voi regnerete, Lisimaco: date fede ad un uomo,
» ch' esser dee caro agli Dei, come quegli, che soffre
» per la virtù ».

Intanto risaputo avendo Alessandro ch' io rispettava la miseria di Callistene, ch' io mi portava a visitarlo, e che ardiva di compiangerlo, montò in un nuovo furore. » Va, *mi disse*, a combattere co' » leoni, disgraziato, da che hai tanto piacere di » convivere con le belve «. Si differì il mio supplizio, perchè servisse di spettacolo a maggior popolo.

Il giorno innanzi alla tragica scena scrissi queste parole a Callistene: » Io vo alla morte. Tutte le idee, » che date mi avevate di mia futura grandezza, sono- » si dileguate dalla mia mente. Io avrei bramato d'al- » leggerire i mali d' un uomo come voi. »

Pressapo, di cui mi era servito, mi portò questa risposta: » Lisimaco, se gl' Iddii han decretato, che » regniate, non può Alessandro toglervi la vita; av- » vegnachè gli uomini non resistono al divino vole- » re «.

Questa lettera m' inspirò del coraggio; e riflettendo, come gli uomini i più felici, ed i più sventurati, sono del pari dalla mano divina circondati; risolsi di condurmi, non a norma delle mie speranze, ma del mio coraggio, e di difendere fino all' ultimo istante una vita, sopra cui vi erano promesse sì grandi.

Mi condussero nel Circo. Stavami intorno immenso popolo, testimonio del mio coraggio, o del mio terrore. Mi si sciolse contra un leone: erami io avvolto intorno al braccio il mio mantello; gli presentai questo braccio, tentò di divorarlo, ed io afferratagli la lingua, gliela strappai, e me lo stesi a' piedi.

Amava Alessandro per natura le azioni coraggiose; ammirò la mia risoluzione, e questo momento fece tornare in se la sua grand' anima.

Mi fece chiamare a se, e stendendomi la mano, » Lisimaco, *mi disse*, io ti rendo la mia amicizia, » rendimi la tua. Ad altro non ha servito il mio sde- » gno, che a farti fare un' azione, che manca alla » vita d' Alessandro «.

Accettai i favori del Re : adorai i decreti de' Numi: ed aspettava le loro promesse , senz' andarne in cerca , nè schivarle. Alessandro venne a morte , e le Nazioni tutte restarono senza Signore : i figli del Re eran bambini : il fratello di lui Arideo era stato sempre tale. Olimpia aveva il solo ardimento delle anime deboli , ed ogni atto crudele era per essa coraggio : Rossane , Euridice , Statira erano immerse nel dolore. La gente , tutta nel palagio sapea gemere , e niuno sapea regnare. Adunque i Capitani d' Alessandro si misero a mira e il suo trono ; ma l' ambizione di ciascun d' essi , venne raffrenata dall' ambizione di tutti. Noi dividemmo l' Impero ; ed ogni uno di noi reputò d' aversi diviso il prezzo delle proprie fatiche.

La sorte mi fece Re dell' Asia ; ed ora , che tutto posso , ho più bisogno che mai delle lezioni di Callistene. La sua contentezza mi dice , ch' io fo alcuna azione buona ; e mi dicono i suoi sospiri , che mi resta da riparare alcun disordine. Io lo trovo fra il mio popolo e me.

Io sono il Re d' un popolo , che mi ama. Sperano i padri di famiglia la lunghezza de' miei giorni , come quella de' figliuoli loro : i figli temono di perdermi , come temono di perdere il loro padre. Felici sono i miei sudditi , ed io con essi.

F I N E.

INDICE

Delle Materie contenute nello Spirito delle Leggi, e nella Difesa.

A

C

CARLO QUINTO. Sua grandezza, sua fortuna, *t.* 2 *p.* 268.

no è un esemplare di condotta per li conquistatori d' un grande Stato, *tom.* 1 *p.* 314. Qual è l' oggetto delle sue leggi, *t.* 1 *p.* 319. Ingiusta tirannia, che vi si esercita col pretesto del delitto di lesa maestà, *t.* 2 *p.* 13. L' idea, che vi si ha del Principe; vi pone poca libertà, *t.* 2 *p.* 34. Non vi si visitano le balle di coloro, che non sono mercatanti, *t.* 1 *p.* 44. *e seg.* I popoli vi sono felici, perchè i tributi non vi sono affittati, *t.* 2 *p.* 53. Sapienza delle sue leggi; che si oppongono alla natura del clima; *t.* 2 *p.* 62. Costumanza ammirabile di questo Impero per incoraggiare l' agricoltura, t. 3 *pag.* 63. Non vagliono le leggi a far bandire gli Eunuchi dalle cariche della milizia, e Civili, *t.* 2 *p.* 98. Perchè i Maomettani facciano tanto progresso, e sì poco i Cristiani, *t.* 1 *p.* 100. Ciò, che vi si considera per un prodigio di virtù, *tom.* 2 *pag.* 106. I popoli vi sono più o meno coraggiosi, a misura che si accostano più o meno al mezzodì, *t.* 2 *p.* 119. Cagioni della sapienza delle sue leggi: perchè non vi si rilevano gli errori, che accompagnano la soverchia estensione d'un Impero, *t.* 2 *p.* 135. I Legislatori vi hanno confusa la religione, le leggi, i costumi, e le usanze: perchè, *t.* 2 *p.* 171. I Principj, che risguardano questi quattro punti, sono ciò che chiamano Riti, *ivi.* Vantaggio che vi produce la maniera composta di scrivere, *t.* 2 *p.* 173. Perchè i conquistatori della China sono forzati a prendere i suoi costumi, e perchè essa non può prendere i costumi de' conquistatori, *t.* 2 *p.* 174. Non è quasi possibile, che il Cristianesimo vi si stabilisca mai: perchè, *Ivi.* Come le cose, che sembrano semplici minuzie di civiltà, appartengano alla costituzione fondamentale del governo, *t.* 2 *p.* 176. Il furto vi si è proibito; vi è permessa la truffa, perchè, *t.* 2 *p.* 177. Tutt' i figliuoli d' uno stesso uomo; sebben nati da più donne, si reputano spettare ad una sola: quindi non vi sono bastardi, *t.* 3 *p.* 4. Non si tratta di figliuoli adulterini, *Ivi.* Cagioni fisiche della gran popolazione di questo Impero, *tom.* 3 *pag.* 10 E' il fisico del clima quello; che fa

formasse un corpo soverchio esteso, *ivi*. Limiti, che le leggi debbon porre alle sue ricchezze, *tom.* 3 *pag.* 75. Per impedire che acquisti, non bisogna proibirgli gli acquisti, ma disgustarnelo: mezzi per giungervi, *tom.* 3 *p.* 76. Il suo antico dominio dee esser sacro, ed inviolabile; ma il nuovo dee uscire delle sue mani, *ivi*. La massima, la quale dice, che dee contribuire a' paesi dello Stato, è considerata in Roma come una massima di *mala tolta*, e contraria alla Scrittura, *t.* 2 *p.* 77. Rifonde le leggi de' Visigoti, e v' introduce le pene corporali, che furono perpetuamente ignote alle altre leggi barbare, nelle quali non pose mano, *t.* 3 *p.* 138. *e seg.* Appunto dalle leggi Visigote cavò in Ispagna tutte quelle dell'Inquisizione; *t.* 2 *p.* 139. Perchè continuasse a governarsi col diritto Romano sotto la prima stirpe de' nostri Re, mentre che la legge Salica governava il rimanente de' nostri sudditi, *t.* 3 *p.* 143. Da quai leggi fossero governati i suoi beni sotto le due prime stirpi, *t.* 3 *p.* 151. Si sottomise alle Decretali, nè volle sottomettersi a' Capitolari: perchè, *tom.* 3 *pag.* 152. La ruvidezza, colla quale sostenne la prova negativa per giuramento senz' altra ragione, se non se perchè faceasi nella Chiesa: la prova, che facea commettere mille spergiuri, fece dilatare la prova per duello; contra il quale si scatenava, *t.* 3 *p.* 167. Per avventura in riguardo ad esso volle Carlo Magno, che il bastone fosse la sola arma, che usar si potesse ne' duelli, *t.* 3 *p.* 171. Esempio di moderazione per parte sua, *t.* 3 *p.* 216 Mezzi, co' quali si arricchì, *ivi*. Più volte furongli dati tutt' i beni del regno: rivoluzioni nella sua fortuna: quali ne sono le cagioni, *t.* 4 *p.* 31. *e seg.* Rispinge le intraprese contra il suo temporale con rivelazioni di Re dannati, *ivi*. Le turbolenze, che cagionò pel suo temporale, furono terminate da' Normanni, *t.* 4 *p.* 33. *e* 54. Unito in Francfort per determinare il popolo a pagar la decima, racconta, come il Diavolo si avea divorate le spighe del grano, nell' ultima carestia, perchè appunto non si era pagata, *t.* 4 *p.* 36. Disturbi da esso ca-

F.

G

Vi erano presso di loro de' vassalli, ma non vi erano feudi, o piuttosto i feudi erano cavalli da guerra, armi, e pasti, *t.* 3 *p.* 249. La loro vita era quasi tutta pastorale; quindi quasi tutte le leggi Barbarè versano sopra le gregge, *tom.* 3 *p.* 151. E' impossibile l' innoltrarsi alquanto sul nostro diritto politico, se non si conoscono le leggi, ed i costumi de' Germani: e per indurci all' origine delle giustizie dei Signori, l' Autore entra nel piano della natura delle composizioni, ch' erano in uso presso i Germani, e fra i popoli usciti della Germania per conquistare il Romano Impero, *t.* 4 *p.* 281. Ciò, che li distogliesse dallo stato di natura, in cui parea che fossero anche al tempo di Tacito, *t.* 3 *p.* 283. Perchè, essendo sì poveri, avessero tante pene pecuniarie, *t.* 3 *p.* 284. Intendeano col render la giustizia di proteggere il reo contra la vendetta dell' offeso, *t.* 3. *p.* 287. Come punissero i delitti involontarj, *t.* 3. *p.* 288. Nei loro costumi convien rinvenire la sorgente de' Prefetti, e della debolezza dei Re, *tom.* 4 *pag.* 18.

Germania. E' la cuna de' Franchi, dei Franchi Ripuarj, dei Sassoni, *t.* 2 *p.* 150. Era piena di picciole popolazioni, e soprabbondava d' abitatori prima dei Romani, *t.* 3 *p.* 17. Venne conquistata di nuovo dai Franchi, dopo che ne furono usciti, *t.* 3 *p.* 237.

Gesuiti. Loro ambizione: loro elogio rispetto al Paraguay, *t.* 1 *p.* 152.

Gianicolo. Vedi *Monte Gianicolo.*

Giappone. Le leggi nulla vi possono, perchè son troppo severe, *t.* 1 *p.* 226. Esempj delle leggi atroci di questo Impero, *t.* 2 *pag.* 22. Perchè la frode vi è un delitto capitale, *tom.* 2 *p.* 44. E' tiranneggiato dalle leggi, *t.* 2 *p.* 163. Perdite, che gli cagiona rispetto al suo commercio il privilegio esclusivo, che ha accordato agli Olandesi, ed ai Chinesi, *t.* 2 *p.* 203. Perchè gli è vantaggioso il commercio, *t.* 2. *p.* 217. Tuttochè un uomo vi abbia più mogli, non vi sono legittimi, che i figliuoli d' una sola, *t.* 3. *p.* 6. Vi nascono più femmine che maschi; dee

da' Longobardi. *tom.* 3 *pag.* 167. Vi si seguì il Codice Giustinianeo subito, che fu ritrovato, *t.* 3 *p.* 217. Perchè le leggi feudali vi sono diverse da quelle di Francia, *t.* 3 *p.* 257.

K

Kan de' Tartari. Come è proclamato: ciò, che diviene quando è vinto, *t.* 2 *p.* 143.

Kur. E' il fiume navigabile in Persia, *tom.* 3 *pagina* 66.

L

Lacedemone. Da quale originale fossero copiate le leggi di questa Repubblica, *tom.* 1 *pag.* 150. La sapienza delle sue leggi la mise in istato di far testa a' Macedoni più lungamente che le altre città della Grecia, *t.* 1 *p.* 15. Vi si potea sposare la sorella uterina, e non la consanguinea, *tom.* 1 *pag.* 169. Tutt' i vecchi vi erano Censori, *t.* 1 *p.* 176. Differenza essenziale fra questa Repubblica, e quella d' Atene, quanto alla subordinazione a' Magistrati, *t.* 1 *p.* 177. Gli Efori vi conservavano tutti gli stati nell' uguaglianza, *t.* 1 *p.* 183. Vizio essenziale nella Costituzione di questa Repubblica, *t.* 1 *p.* 212. Non si conservò sì lungo tempo, se non perchè non dilatò il suo territorio, *t.* 1 *p.* 319. Qual fosse l'oggetto di suo governo, *t.* 1 *p.* 319. Era una Repubblica, che gli antichi reputavano una Monarchia, *tom.* 1 *pag.* 338. E' il solo Stato, in cui fossero comportabili due Re, *t.* 1 *p.* 339. Eccesso di libertà, e di servaggio ad un tempo stesso in questa Repubblica: *tom.* 1 *pag.* 360. Perchè gli schiavi facessero vi barcollare il governo, *tom.* 2 *pag.* 91. Stato ingiusto, e crudele degli schiavi in questa Repubblica, *tom.* 2 *pag.* 94. Perchè vi si stabilisse l' Aristocrazia, piuttosto che in Atene, *t.* 2 *pagina* 129. I costumi vi predominavano, *tom.* 2 *pagina.* 163. I soli Magistrati vi regolavano i matrimonj, *tom.* 3 *pag.* 6. Gli ordini del Magistrato vi e-

M

N

O

R

T

Te-

V

W

Fine dell' Indice delle Materie.

A. S. E.

IL SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO CANCELLIERE.

ECCELLENZA

Gennaro Reale volendo ristampare l'opera intitolata *Spirito delle Leggi del Signor di Montesquieu con le note dell'Abate Antonio Genovesi* diviso in tomi quattro, prega perciò l'E. V. di destinarli il Revisore.

Gennaro Reale.

Per disposizione dell' Eccellentissimo Ministro Cancelliere Presidente, se ne commette l'esame al Signor Marchese di Castellentini Reggente della seconda Camera.

Il Segretario Generale del Supremo Consiglio di Cancelleria

MORELLI

Commesso
Al Regio Revisore Cavaliere de Rogatis
CASTELLENTINI

Napoli li 14. Dicembre 1819.

ECCELLENZA

L'opera intitolata : Spirito delle Leggi del Signor di Montesquieu, colle note dell' Abate Genovesi, che vuol ristampare lo Stampatore Gennaro Reale è di tal natura, che il moltiplicarne gli esemplari è un beneficio ch' egli fa alla nazione, di cui ella dev' essergli grata, molto più se al merito conosciuto dell'opera, vi aggiunga la nitidezza, e l'eleganza dell' edizione.

Nel respingere a V. E. il foglio della Commissione, aggiungo l' avviso, che possa accordarsi al medesimo il chiesto permesso, anche perch' ella nulla contiene, che ripugni alla sana dottrina della Chiesa, alla morale ed a' dritti del Governo.

Il Regio Revisore
FRANCESCO SAVERIO DE ROGATIS

Napoli li 14. Dicembre 1819.

La seconda Camera del Supremo Consiglio di Cancelleria.

Veduta la domanda di Gennaro Reale per dare alle stampe *l' Opera intitolata : Spirito delle Leggi del Signor di Montesquieu , colle note dell' Abate Genovesi.*

Veduto il parere del Regio Revisore D. Francesco Saverio de Rogatis ; permette che l' indicata opera si stampi : ma ordina che non si pubblichi , se prima lo stesso Regio Revisore non attesti di aver nel confronto riconosciuta la impressione uniforme all' originale approvato.

Il Reggente della Seconda Camera
MARCHESE DI CASTELLENTINI.

DUCA DI CAMPOCHIARO.

Il Segretario Generale
MORELLI.

L' Eccellentissimo Ministro Cancelliere Presidente, e gli altri Signori Consiglieri nel tempo della soscrizione impediti.